

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 14
DEL 10 GIUGNO 2026
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 23
DEL 10 GIUGNO 2026

SO

14

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 9 giugno 2026, n. 5

Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

26_SO14_1_LRE_5_1_TESTO.DOC

Legge regionale 9 giugno 2026, n. 5 Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

Capo I

Disposizioni in materia di finanze e di POR FESR

- Art. 1 - (Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 10/2012)
- Art. 2 - (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)
- Art. 3 - (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2015)
- Art. 4 - (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)
- Art. 5 - (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 2/2024)

Capo II

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

- Art. 6 - (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2025)
- Art. 7 - (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 17/2025)
- Art. 8 - (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 17/2025)
- Art. 9 - (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 17/2025)
- Art. 10 - (Modifica all'articolo 124 della legge regionale 17/2025)
- Art. 11 - (Disposizione transitoria in materia di contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2025)
- Art. 12 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2002)
- Art. 13 - (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12/2002)
- Art. 14 - (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2002)
- Art. 15 - (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)
- Art. 16 - (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002)
- Art. 17 - (Modifica all'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002)
- Art. 18 - (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2002)
- Art. 19 - (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2002)
- Art. 20 - (Modifica all'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002)

- Art. 21 - *(Modifica all'articolo 66 della legge regionale 12/2002)*
- Art. 22 - *(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 26/2005)*
- Art. 23 - *(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 3/2021)*
- Art. 24 - *(Modifiche all'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021)*
- Art. 25 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 19/2025)*
- Art. 26 - *(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 21/2006)*
- Art. 27 - *(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18/2025)*
- Art. 28 - *(Conferma di contributo per interventi infrastrutturali di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili)*
- Art. 29 - *(Conferma contributo all'ANA - sezione di Trieste)*
- Art. 30 - *(Erogazione in via anticipata a soggetti diversi da imprese per interventi per l'innovazione di porti)*
- Art. 31 - *(Iscrizione entrate di cui alla legge 199/2025)*
- Art. 32 - *(Ristori alle imprese per il caro carburante)*
- Art. 33 - *(Incremento delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015)*

Capo III

Disposizioni in materia di risorse agricole e forestali

- Art. 34 - *(Inserimento degli articoli 46 bis e 46 ter nella legge regionale 9/2007)*
- Art. 35 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2019)*
- Art. 36 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)*
- Art. 37 - *(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2004)*
- Art. 38 - *(Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004)*
- Art. 39 - *(Estensione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali)*
- Art. 40 - *(Semplificazione dei procedimenti relativi ai contributi per investimenti dei Comuni montani)*
- Art. 41 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2024)*
- Art. 42 - *(Modifiche alla legge regionale 80/1982)*
- Art. 43 - *(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)*
- Art. 44 - *(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 6/2008)*
- Art. 45 - *(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008)*
- Art. 46 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 42/2017)*
- Art. 47 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2021)*
- Art. 48 - *(Applicazione delle disposizioni statali in materia di pesca illegale)*

Capo IV

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

- Art. 49 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)*
- Art. 50 - *(Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)*
- Art. 51 - *(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/2007)*
- Art. 52 - *(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2007)*
- Art. 53 - *(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 23/2007)*
- Art. 54 - *(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)*
- Art. 55 - *(Modifiche all'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007)*
- Art. 56 - *(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 23/2007)*
- Art. 57 - *(Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge regionale 16/2009)*
- Art. 58 - *(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 16/2009)*
- Art. 59 - *(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)*
- Art. 60 - *(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2009)*

- Art. 61 - (Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)
- Art. 62 - (Modifica all'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009)
- Art. 63 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 27/2012)
- Art. 64 - (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016)
- Art. 65 - (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 8/2018)
- Art. 66 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018)
- Art. 67 - (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2019)
- Art. 68 - (Modifica all'articolo 6 ter della legge regionale 6/2022)
- Art. 69 - (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2025)
- Art. 70 - (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8/2025)
- Art. 71 - (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2025)
- Art. 72 - (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8/2025)
- Art. 73 - (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2025)
- Art. 74 - (Finanziamento della continuità territoriale)
- Art. 75 - (Finanziamento delle domande a valere sul bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 343/2026)
- Art. 76 - (Devoluzione di contributi previsti dal bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1023/2025 in caso di premorienza del beneficiario)

Capo V

Disposizioni in materia di cultura e sport

- Art. 77 - (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2014)
- Art. 78 - (Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014)
- Art. 79 - (Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014)
- Art. 80 - (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)
- Art. 81 - (Modifiche all'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014)
- Art. 82 - (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)
- Art. 83 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2018)
- Art. 84 - (Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova)
- Art. 85 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)
- Art. 86 - (Contributi a sostegno dei programmi di attività dei musei)
- Art. 87 - (Utilizzo contributo per presidio medico partite di calcio)
- Art. 88 - (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)
- Art. 89 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2022)
- Art. 90 - (Interventi di manutenzione del Museo Diogene Penzi)
- Art. 91 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27/2014)
- Art. 92 - (Conferma di contributi alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg)
- Art. 93 - (Utilizzo fondi 2025 per il Comitato organizzatore Eyof 2027)
- Art. 94 - (Contributo straordinario all'Associazione Benemerita Special Olympics Italia)
- Art. 95 - (Conferma di contributo per lavori di impiantistica sportiva al Comune di San Giorgio di Nogaro)
- Art. 96 - (Partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'Associazione Cineteca del Friuli)
- Art. 97 - (Partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg)
- Art. 98 - (Autorizzazione utilizzo risorse Comune di Aquileia)
- Art. 99 - (Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)
- Art. 100 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2025)
- Art. 101 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2025)

Capo VI

Disposizioni in materia di lavoro e istruzione

- Art. 102 - *(Modifica all'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005)*
- Art. 103 - *(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 18/2005)*
- Art. 104 - *(Revoca degli incentivi di politica attiva per cessazione dei rapporti di lavoro)*
- Art. 105 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2007)*
- Art. 106 - *(Sostituzione dell'articolo 38 bis della legge regionale 21/2014)*
- Art. 107 - *(Modifiche alla legge regionale 27/2017)*
- Art. 108 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2018)*
- Art. 109 - *(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 13/2018)*
- Art. 110 - *(Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 7/2025)*
- Art. 111 - *(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 14/2025)*
- Art. 112 - *(Ulteriori risorse a sostegno dei Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica)*
- Art. 113 - *(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16/2025)*
- Art. 114 - *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2025)*
- Art. 115 - *(Risorse aggiuntive regionali sul Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027)*
- Art. 116 - *(Contributo a FVG PLUS SpA)*

Capo VII

Disposizioni in materia di salute

- Art. 117 - *(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2003)*
- Art. 118 - *(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2011)*
- Art. 119 - *(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)*
- Art. 120 - *(Modifiche all'articolo 125 della legge regionale 8/2022)*

Capo VIII

Disposizioni in materia di demanio e libro fondiario

- Art. 121 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)*
- Art. 122 - *(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 15/2010)*
- Art. 123 - *(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 15/2010)*
- Art. 124 - *(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 15/2010)*
- Art. 125 - *(Inserimento del capo III bis nella legge regionale 15/2010)*
- Art. 126 - *(Inserimento degli articoli 28 bis e 28 ter nella legge regionale 15/2010)*

Capo IX

Disposizioni in materia di autonomie locali, tributi locali, funzione pubblica e lingue minoritarie

- Art. 127 - *(Assegnazione straordinaria al Comune di Savogna)*
- Art. 128 - *(Assegnazione straordinaria al Comune di Gemona del Friuli)*
- Art. 129 - *(Conferma di contributo al Comune di Rigolato)*
- Art. 130 - *(Assegnazione straordinaria al Comune di Medea)*
- Art. 131 - *(Contributo straordinario al Comune di Rigolato per il Vocabolari Riguladot)*
- Art. 132 - *(Integrazione del contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976)*
- Art. 133 - *(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 17/2022)*
- Art. 134 - *(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/2016)*

Capo X

Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

- Art. 135 - *(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6/1998)*
- Art. 136 - *(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 6/1998)*
- Art. 137 - *(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/1998)*
- Art. 138 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2006)*
- Art. 139 - *(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)*
- Art. 140 - *(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)*
- Art. 141 - *(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11/2015)*
- Art. 142 - *(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 11/2015)*
- Art. 143 - *(Modifica all'articolo 53 della legge regionale 11/2015)*
- Art. 144 - *(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2016)*
- Art. 145 - *(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)*
- Art. 146 - *(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016)*
- Art. 147 - *(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2016)*
- Art. 148 - *(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2016)*
- Art. 149 - *(Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 15/2016)*
- Art. 150 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2019)*
- Art. 151 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)*
- Art. 152 - *(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2022)*
- Art. 153 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)*
- Art. 154 - *(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)*
- Art. 155 - *(Conferma del contributo per la sicurezza ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Trivignano Udinese)*
- Art. 156 - *(Contributo al Comune di Pordenone per l'organizzazione dell'evento "Pordenone Sustainability Week 2026")*
- Art. 157 - *(Conferma del contributo per l'installazione di centraline a biomasse)*
- Art. 158 - *(Conferma dei contributi per interventi di efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi)*
- Art. 159 - *(Conferma del contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici)*
- Art. 160 - *(Conferma del contributo per la realizzazione dei lavori di chiusura della discarica sita nel Comune di Torreano)*
- Art. 161 - *(Disposizioni per la promozione di eventi ecosostenibili - EcoEventiFVG)*
- Art. 162 - *(Contributi a ristoro degli utenti nautici per le maggiori spese derivanti dalla bonifica di ordigni bellici nel porticciolo di Barcola)*

Capo XI

Disposizioni in materia di protezione civile

- Art. 163 - *(Disposizioni in materia di protezione civile)*
- Art. 164 - *(Contributi a favore dei volontari di Protezione civile)*

Capo XII

Disposizioni in materia di semplificazione

- Art. 165 - *(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 1/2020)*
- Art. 166 - *(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 1/2020)*
- Art. 167 - *(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 1/2020)*
- Art. 168 - *(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2020)*
- Art. 169 - *(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2020)*
- Art. 170 - *(Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 1/2020)*

Capo XIII
Disposizioni intersettoriali

- Art. 171 - *(Modifica all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)*
Art. 172 - *(Armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese)*

Capo XIV
Disposizioni finali

- Art. 173 - *(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)*
Art. 174 - *(Disposizioni finanziarie e contabili)*
Art. 175 - *(Entrata in vigore)*

Capo I
Disposizioni in materia di finanze e di POR FESR

Art. 1
(Abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 10/2012)

1. L'articolo 8 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è abrogato.

Art. 2
(Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)

1. All'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole: <<e i dipendenti>> sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) al comma 2 bis le parole <<Le disposizioni previste ai commi i e 2 non si applicano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La disposizione prevista al comma 1 non si applica>>.

Art. 3
(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: <<Su richiesta motivata delle stazioni appaltanti, la Struttura regionale attuatrice competente, sentita l'Autorità di Gestione, autorizza l'uso delle predette economie contributive, a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili che non trovano copertura nella voce imprevisti del quadro dell'opera e nei limiti delle modifiche previste dal Codice appalti.

L'eventuale rideterminazione del contributo concesso a seguito della comunicazione di economie in fase di aggiudicazione e/o di realizzazione è applicata in sede di istruttoria sulla rendicontazione a saldo.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 bis le parole <<nel processo di definizione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei processi di definizione e revisione>>;
 - b) al comma 3 ter le parole <<di iniziativa pubblica sovracomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iniziativa pubblica comunale e sovracomunale>>;
 - c) il comma 3 quater è abrogato.
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente. Per tali procedimenti gli enti di decentramento regionale sono autorizzati a erogare ai beneficiari in via anticipata l'intero importo del contributo concesso previa presentazione, entro il termine del 30 settembre 2026, dell'attestazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.
3. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 5

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 2/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), dopo le parole <<medesimo progetto>> sono inserite le seguenti: <<, nonché ad altri soggetti pubblici qualificati a operare quale stazione appaltante>>.

Capo II

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 17/2025)

1. All'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5 le parole: <<l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché>> sono soppresse;
 - b) al comma 6 le parole: <<e professionali>> sono soppresse.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 17/2025)

1. All'articolo 31 della legge regionale 17/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.>>;

b) i commi 2 e 6 sono abrogati.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 17/2025)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 32 della legge regionale 17/2025 sono abrogati.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 17/2025)

1. All'articolo 50 della legge regionale 17/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<effettuata>> sono inserite le seguenti: <<sotto forma di prestazione occasionale>>;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 10

(Modifica all'articolo 124 della legge regionale 17/2025)

1. Al comma 3 dell'articolo 124 della legge regionale 17/2025 le parole <<articoli 46 e 48 sono punite>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 46, 48 e 49 è punita>>.

Art. 11

(Disposizione transitoria in materia di contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2025)

1. In sede di prima applicazione del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2025, sono ammissibili a contributo le spese sostenute a far data dal 30 giugno 2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 17/2025, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 7 e 8 sono abrogati;
- b) al comma 8 bis le parole <<Alle imprese di cui al comma 8>> sono sostituite dalle seguenti: <<Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio>>;
- c) al comma 9 le parole <<di cui al titolo III della legge regionale 29/2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al titolo II, capo V, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella regione Friuli Venezia Giulia)>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 12/2002 le parole <<i portatori di disabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<le persone con disabilità>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 12/2002)

1. All'articolo 14 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 il secondo periodo è soppresso;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. e la contestuale annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese.>>;
 - c) al comma 5 dopo le parole <<Le dichiarazioni>> sono inserite le seguenti: <<di iscrizione,>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002 le parole: <<non sia contestuale all'inizio dell'attività e>> sono soppresse.

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Sono soggette a Scia le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. La Scia di cui al comma 1 è presentata allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente (SUAP) con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

3. I Comuni effettuano i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al SUAP territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

5. La Scia è redatta sul modello, reperibile presso il SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.

6. Ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al decreto legislativo medesimo, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia comunicano la cessazione dell'attività al SUAP competente, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo.>>.

Art. 18

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002, sono aggiunti infine i seguenti periodi: <<L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla Camera di commercio territorialmente competente.>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 12/2002 le parole <<di cui alla legge regionale 29/2005>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 17/2025>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002 le parole <<in conto capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<a fondo perduto>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 21

(Modifica all'articolo 66 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002 le parole <<dallo sportello unico>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal SUAP>>.

Art. 22

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 26/2005)

1. All'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive>>;

b) al comma 4 le parole <<la deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il decreto>>;

c) al comma 8 le parole <<deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive>>;

d) al comma 10 le parole <<deliberazione di Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive>>;

e) al comma 11 le parole <<della deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto>>.

2. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza.

Art. 23

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 3/2021)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa)), è sostituita dalla seguente:

<<a) articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002;>>.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021)

1. All'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<del manifatturiero>> sono inserite le seguenti: <<, del terziario e delle costruzioni>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<imprese del settore del manifatturiero>> sono inserite le seguenti: <<, del terziario e delle costruzioni>>;

c) al punto 2) della lettera a) del comma 2 la parola <<produttivo>> è sostituita dalla seguente: <<aziendale>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 25

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 19/2025)

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Per lo studio il CATA può avvalersi delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), o delle società di servizi a esse collegate.>>.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 21/2006)

1. All'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché la partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato alla concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di progetti cinematografici e opere audiovisive da parte di soggetti privati.>>.

Art. 27

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 18/2025)

1. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2026-2028), dopo le parole <<le domande di cui>> sono inserite le seguenti: <<al decreto 23 settembre 2019, n. 2504/PROTUR e di cui>>.

Art. 28

(Conferma di contributo per interventi infrastrutturali di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Circolo Nautico Aprilia Marittima, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 15 dicembre 2023, n. 61551/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per interventi di ristrutturazione e riqualificazione per finalità funzionali, ambientali, sanitarie degli immobili, delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di assegnazione di nuovi termini. Con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i termini di conclusione dell'iniziativa, che non possono essere superiori a dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento, e di rendicontazione.

Art. 29

(Conferma contributo all'ANA - sezione di Trieste)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione M.O. Guido Corsi di Trieste, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 18 ottobre 2024, n. 50121/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per la ristrutturazione della propria sede.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario presenta apposita istanza motivata di assegnazione di nuovi termini. Con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio sono fissati i termini di fine lavori, che non possono essere superiori a dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento, e di rendicontazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella misura del 90 per cento del contributo concesso.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo in via anticipata, il beneficiario deve presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Art. 30

(Erogazione in via anticipata a soggetti diversi da imprese per interventi per l'innovazione di porti)

1. L'erogazione in via anticipata dei contributi di cui al decreto 12 agosto 2025, n. 42030/GRFVG è concessa anche a soggetti non aventi natura di impresa previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2025, n. 074/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi e degli incentivi per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario del settore nautico regionale ai sensi degli articoli 8, 12 e 14 della legge regionale 3 dicembre 2024 n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale)).

Art. 31

(Iscrizione entrate di cui alla legge 199/2025)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), come indicate nella tabella di cui all'allegato IX al medesimo comma 657, previste in 14.400.000 euro per l'anno 2026, in 14.700.000 euro per l'anno 2027 e in 7.600.000 euro per l'anno 2028 sono iscritte al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 32

(Ristori alle imprese per il caro carburante)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2026, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi del carburante rispetto all'anno 2025.

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1, le imprese che al momento della proposizione della domanda esercitano una delle attività economiche identificate con i codici ATECO elencati con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì l'ammontare massimo del contributo, i criteri e le modalità per la concessione.

3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda completa della documentazione richiesta alla Direzione centrale attività produttive e turismo.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7/2000. La concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1 possono essere delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono assegnate le risorse a CATA e CATT FVG in relazione alle deleghe di funzioni amministrative.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 14.400.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Per le finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programmi n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) e n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31 previste in 14.400.000 euro per l'anno 2026, con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 33

(Incremento delle dotazioni del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14/2015)

1. Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), sono incrementate di 14.700.000 euro per l'anno 2027 e di 7.600.000 euro per l'anno 2028.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 14/2015, tenuto conto di quanto disposto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 22.300.000 euro, suddivisa in ragione di 14.700.000 euro per l'anno 2027 e di 7.600.000 euro per l'anno 2028, a valere sulla

Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31 previste in 14.700.000 euro per l'anno 2027 e in 7.600.000 euro per l'anno 2028, con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo III

Disposizioni in materia di risorse agricole e forestali

Art. 34

(Inserimento degli articoli 46 bis e 46 ter nella legge regionale 9/2007)

1. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono inseriti i seguenti:

<<Art. 46 bis (Boschi vetusti)

1. In conformità all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Regione identifica i boschi vetusti di elevato valore biologico e naturalistico da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e la divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.

2. L'identificazione dei boschi di cui al comma 1 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.

3. Le modalità per il riconoscimento dello status di bosco vetusto sono definite con deliberazione della Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.

Art. 46 ter (Boschi monumentali)

1. In conformità all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), la Regione identifica i boschi monumentali quali formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche culturali, e spirituali presentino carattere di preminente interesse, tale da richiedere speciali azioni di conservazione.

2. Le modalità per il riconoscimento dello status di bosco monumentale sono definite con deliberazione della Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico delle Università regionali e dell'ERSA.>>.

Art. 35

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2019)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è sostituita dalla seguente:

<<d) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento delle risorse terrestri e dei mezzi aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza; la funzione di DOS è svolta in accordo con il Piano regionale antincendio boschivo;>>.

Art. 36

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è inserito il seguente:

<<1 ter. Ai contributi relativi agli interventi di cui al comma 1, per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa, non si applica l'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).>>.

Art. 37

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dopo le parole <<nell'ambito della politica agricola comune>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché di altri aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale>>.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004)

1. All'articolo 3 bis della legge regionale 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale riferiti a risorse trasferite dallo Stato o dalla Regione>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2.1. I pagamenti riferiti a risorse statali o regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), sono gestiti dall'OPR FVG, ove necessario, previa stipula di apposita convenzione con il soggetto pubblico competente.>>;

c) al comma 2 bis è aggiunto infine il seguente periodo: <<Le risorse statali e regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), sono contabilizzate in modo da garantire la separazione delle relative scritture contabili dalla gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR.>>.

Art. 39

(Estensione del Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali)

1. Attraverso il "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali" di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), possono essere concessi aiuti al sistema produttivo agricolo della pesca e dell'acquacoltura nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione C(2026) 2947 final della Commissione europea del 29 aprile 2026 (Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente), di seguito Comunicazione, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1:

a) la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione medesima.

3. Per l'erogazione delle misure di aiuto e dei finanziamenti agevolati di cui al comma 2, la Giunta regionale con propria deliberazione:

a) definisce i relativi criteri e modalità;

b) individua le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni della Comunicazione per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento;

c) definisce i criteri e le modalità per la conversione di cui alla lettera b).

4. La conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse dal Fondo di rotazione sotto forma di finanziamento ai sensi del comma 3, lettera b), può essere realizzata fino all'importo complessivo massimo di 10 milioni di euro.

Art. 40

(Semplificazione dei procedimenti relativi ai contributi per investimenti dei Comuni montani)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti relativi al vincolo di destinazione dei contributi per investimenti comunali in territorio montano di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), nel testo previgente all'abrogazione disposta dall'articolo 3, comma 104, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), i beneficiari sono esonerati dall'obbligo di attestare annualmente il mantenimento del vincolo come previsto dall'articolo 12 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres.

Art. 41

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2024)

1. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), la parola <<esclusivamente>> è sostituita dalla seguente: <<prevalentemente>>.

Art. 42

(Modifiche alla legge regionale 80/1982)

1. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 ter dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<1 quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce gli uffici di cui si avvale l'Amministratore del Fondo e gli spazi assegnati agli stessi per tale attività in modo da garantire, in particolare, il requisito di autonomia operativa richiesto dalla normativa per l'utilizzo dei Fondi dell'Unione europea.>>;

b) al comma 1 dell'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera j) le parole: <<del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e>> sono soppresse;

2) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

<<k) finanziamenti per la liquidità aziendale realizzati con il contributo finanziario del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP);>>;

3) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

<<m) finanziamenti per investimenti produttivi agricoli realizzati con il contributo finanziario del PSP;>>;

4) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

<<o) finanziamenti a cui si applica la conversione in sovvenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.>>.

Art. 43

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 42/1996)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole <<è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<è costituito con deliberazione>>.

Art. 44

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 6/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

<<2 bis. Il modello del tesserino regionale di caccia è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria.>>.

Art. 45

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 31 maggio di ogni anno.>>.

Art. 46

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 42/2017)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'ETPI fornisce al personale impegnato nello svolgimento delle operazioni sul territorio regionale il vestiario idoneo a garantirne l'adeguata riconoscibilità.>>.

Art. 47

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2021)

1. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<otto anni>>.

Art. 48

(Applicazione delle disposizioni statali in materia di pesca illegale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), come modificato dalla legge 22 gennaio 2026, n. 16 (Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne), si osservano le seguenti disposizioni:

a) per acque salse e salmastre di cui al comma 1 del citato articolo 40 si intendono i tratti dei corpi idrici individuati dalle coordinate riportate nell'allegato A alla presente legge;

b) in conformità al comma 2 quater del citato articolo 40, la pesca professionale continua a essere consentita nei tratti dei corsi d'acqua dolce individuati dalle disposizioni regionali vigenti esclusivamente per le specie eurialine;

c) nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere da d) a f), del citato articolo 40, si applica l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previsto dalle disposizioni regionali vigenti che sanzionano i medesimi comportamenti.

2. L'Ente tutela patrimonio ittico pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia delle acque salse e salmastre, di cui al comma 1, lettera a), nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

Capo IV

Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio

Art. 49

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<all'autorizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<al rilascio del nulla osta>>.

Art. 50

(Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)

1. All'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 bis le parole: <<, limitatamente a quelle varianti che prevedano almeno una delle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l bis) dello stesso articolo>> sono soppresse;

b) al comma 7 dopo le parole <<di cui al comma 2, lettere a) e b)>> sono inserite le seguenti: <<e al comma 2 bis>> e le parole <<per i beni e le attività culturali e per il turismo>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di cultura>>;

c) dopo il comma 7 bis sono inseriti i seguenti:

<<7 ter. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che non interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, garantita la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, non è richiesta alcuna relazione di coerenza da inviare al competente organo del Ministero della cultura, a cui viene dato avviso dell'approvazione della variante.

7 quater. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, è richiesta la trasmissione di una relazione di coerenza prima dell'adozione che dimostri la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le direttive relative ai beni paesaggistici interessati e assicuri il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti. Il competente organo del Ministero della cultura trasmette le proprie osservazioni, che assumono carattere vincolante, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale il Comune adotta lo strumento urbanistico.>>.

Art. 51

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/2007)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

Art. 52

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/2007)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 23/2007 è abrogata.

Art. 53

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 23/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la fissazione di canoni di accesso ai terminal automobilistici dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di cui alla presente legge dedicati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico.>>.

Art. 54

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)

1. All'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporto pubblico, gli utenti residenti ovvero dimoranti sul territorio regionale per comprovati motivi di lavoro, studio, familiari o sanitari appartenenti a una delle seguenti categorie:

- a) titolari della Carta europea della disabilità ovvero appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché i relativi accompagnatori;

- b) perseguitati politici e razziali italiani, ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia e gli esuli provenienti dagli ex territori italiani risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;

- c) altri soggetti individuati con legge regionale.>>;

- b) al comma 3 bis le parole <<La Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico con proprio decreto>>;

- c) al comma 4 le parole <<sono stabilite>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i limiti reddituali di cui al comma 3 bis sono stabiliti>>.

2. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 55

(Modifiche all'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico nei centri minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione straordinaria degli scuolabus di proprietà comunale.

1 ter. I Comuni interessati presentano domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico. È ammessa la presentazione di una domanda per Comune entro il 15 ottobre. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 15.000 euro.

1 quater. I contributi di cui al comma 1 bis sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico, con il quale sono fissati anche i termini e le modalità per la rendicontazione della spesa.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 56

(Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 23/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) il Direttore del Servizio competente in materia di motorizzazione civile regionale, o suo delegato;>>;

b) la lettera g) è abrogata.

Art. 57

(Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge regionale 16/2009)

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è inserito il seguente:

<<Art. 12 ter

(Determinazione della conformità strutturale)

1. Ai fini della determinazione della conformità strutturale dell'immobile si fa riferimento al certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente previsto dalla normativa vigente all'epoca di realizzazione munito, ove previsto, di attestato di deposito presso l'ente competente all'epoca della realizzazione.

2. Nel caso di indisponibilità del documento di cui al comma 1, la licenza d'uso o di abitabilità ovvero il certificato di agibilità sono sufficienti a determinare la conformità strutturale qualora richi amino espressamente il certificato di collaudo degli interventi strutturali o atto equivalente ovvero attestino l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia strutturale vigente all'epoca.

3. Nel caso di indisponibilità anche dei documenti di cui al comma 2, l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente all'epoca della realizzazione può essere provato da altri documenti d'archivio, atti pubblici o privati di cui sia dimostrata la provenienza.

4. Qualora l'assenza o irreperibilità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 sia dovuta a cause di forza maggiore o eventi straordinari ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, calamità naturali, eventi bellici, deterioramento o distruzione degli archivi pubblici o privati, ovvero perdita documentale certificata da pubbliche amministrazioni competenti, e l'immobile risulti munito di licenza d'uso o di abitabilità ovvero di certificato di agibilità, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.

5. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate a seguito dell'evento sismico del 1976, il rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo degli adempimenti relativi agli interventi strutturali all'epoca previsti.

6. Nel caso di interventi già eseguiti alla data di entrata in vigore del presente articolo e classificabili, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2024, n. 0165/Pres. (Regolamento concernente la definizione degli interventi, delle varianti strutturali, dei relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza e delle modalità di presentazione dei progetti e dei documenti connessi e conseguenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 16/2009 in materia di costruzioni in zona sismica), come privi di rilevanza e di minor rilevanza, limitatamente alla sottocategoria di cui alla lettera B2) dell'allegato B, per le quali si sia formato o acquisito il titolo edilizio o il titolo non sia dovuto, la conformità strutturale può essere comprovata mediante dichiarazione asseverata resa da un professionista abilitato presentata al Comune territorialmente competente sulla base di un modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture.

7. Restano ferme le competenze delle amministrazioni in materia di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle costruzioni.>>.

Art. 58

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Qualora lo studio di microzonazione sismica di cui all'articolo 16 bis individui una zona di attenzione per faglie attive potenzialmente capaci, il parere di compatibilità geologica con le condizioni sismiche del territorio può essere reso, limitatamente alle previsioni urbanistiche incluse in tale zona, anche dopo l'adozione della variante e prima della sua approvazione, a seguito delle verifiche sulla effettiva capacità della faglia.>>;

b) al comma 6 dopo la parola <<variante>> sono inserite le seguenti: <<o, nei casi di cui al comma 5 bis, in sede di approvazione dei medesimi>>.

Art. 59

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole <<all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche alle leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 95 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia)>>;

b) alla lettera o) dopo le parole <<di pubblico interesse, nonché>> sono inserite le seguenti: <<le residenze per studenti e>> e le parole: <<, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie>> sono soppresse.

Art. 60

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti>> sono inserite le seguenti: <<, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le locazioni per finalità turistiche e le locazioni brevi, nonché tutte le strutture ricettive extralberghiere e le locazioni turistiche di cui al titolo III, capo VIII, della legge regionale 17/2025>> e le parole <<all'articolo 32 della legge regionale 21/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 106 della legge regionale 17/2025>>.

Art. 61

(Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009 le parole <<all'articolo 22 della legge regionale 21/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 95 della legge regionale 17/2025>> e le parole <<all'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo))>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 45 della legge regionale 17/2025>>.

Art. 62

(Modifica all'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<di cui all'articolo 39 bis>> sono aggiunte le seguenti: <<o alcune di esse>>.

Art. 63

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 27/2012)

1. La lettera a) del comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituita dalla seguente:

<<a) il Direttore del Servizio competente in materia di edilizia tecnica, o suo delegato, con funzioni di presidente;>>.

Art. 64

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2016)

1. I commi 15 ter e 15 quater dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), sono abrogati.

Art. 65

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 8/2018)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. In caso di modifica del regolamento di cui al comma 3, restano valide le istanze già presentate per l'anno in cui la modifica è adottata. Tali istanze possono essere integrate dai proponenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, come modificato, al fine di adeguarle alle nuove condizioni previste.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 8/2018, in considerazione di quanto disposto dal comma 3 bis del predetto articolo, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 66

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2018)

1. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<dell'obbligo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado>>.

Art. 67

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 7/2019)

1. All'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale per:

a) l'acquisto di immobili o impianti fissi a servizio di edifici;

b) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

c) interventi di efficientamento energetico;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

e) l'adeguamento alle normative vigenti;

f) eventuali interventi di ampliamento di edifici.>>;

b) dopo il comma 1, come sostituito dalla lettera a) del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare immobili o impianti fissi a servizio di edifici, pubblici o privati, ubicati nel territorio regionale e, alternativamente:

a) di proprietà dei soggetti beneficiari, destinati a loro sede legale od operativa;

b) destinati allo svolgimento di sagre, feste locali o fiere tradizionali.

1 ter. Gli immobili e impianti fissi a servizio di edifici, acquistati ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere destinati a sede legale od operativa dei soggetti di cui al comma 1.>>;

c) al comma 3 dopo la parola <<immobili>> sono inserite le seguenti: <<, con eventuali interventi di ampliamento,>> e dopo la parola <<impianti>> sono inserite le seguenti: <<di edifici>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 68

(Modifica all'articolo 6 ter della legge regionale 6/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 ter della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è aggiunto infine il seguente periodo: <<Nel caso di interventi

di nuova costruzione, i soggetti beneficiari devono disporre dell'area oggetto di edificazione a titolo di proprietà ovvero in forza di un diritto reale o di altro titolo idoneo a garantire la stabile destinazione dell'immobile a sede per un periodo non inferiore a cinque anni dalla conclusione dell'intervento.>>.

Art. 69

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8/2025)

1. Dopo la lettera r) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8 (Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato), è aggiunta la seguente:

<<r bis) interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici mediante installazione di ascensori o sistemi equivalenti.>>.

Art. 70

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 8/2025)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 8/2025 è sostituito dal seguente:

<<4. Il contributo è concesso per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda, salvo che sia diversamente stabilito nel bando; l'avvio dell'intervento è attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2025, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 71

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2025)

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2025 dopo le parole <<non superiore a 25.000 euro,>> sono inserite le seguenti: <<e per i condomini>> e le parole: <<L'anticipazione può essere concessa anche a condomini, per gli interventi su parti comuni.>> sono soppresse.

Art. 72

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8/2025)

1. All'articolo 7 della legge regionale 8/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

<<b bis) per imprese o professionisti non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000;>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca del contributo.>>.

Art. 73

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 19/2025)

1. Al comma 27 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Per le modalità di concessione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002; in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2002, l'erogazione può essere disposta per l'intero importo concesso a fronte della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.>>.

Art. 74

(Finanziamento della continuità territoriale)

1. Al fine di sviluppare la continuità territoriale e garantire i collegamenti di trasporto aereo con il territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a co-finanziare l'imposizione di obblighi di servizio pubblico definiti ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella Comunità (rifusione), con decreto del Ministero dei Trasporti su rotte aree da e verso l'Aeroporto di Trieste Airport.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) l'utilizzo delle risorse alla stessa già concesse con decreto del Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale 27 novembre 2023, n. 56705/GRFVG e residue dall'affidamento del collegamento aereo tra l'Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari e l'hub di Milano Linate dal 2023 al 2026.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è, inoltre, autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 75

(Finanziamento delle domande a valere sul bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 343/2026)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare integralmente le istanze presentate dai Comuni ai sensi del bando adottato con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2026, n. 343 (Bando per la concessione ai comuni di contributi per il completamento dei procedimenti amministrativi ed espropriativi post-sisma 1976).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 76

(Devoluzione di contributi previsti dal bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1023/2025 in caso di premorienza del beneficiario)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del bando adottato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2025, n. 1023 (Bando per la concessione di contributi alle persone fisiche per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia come disciplinati all'art. 4 della LR 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia) su unità immobiliari situate nel territorio regionale), in caso di variazione soggettiva per causa di morte dei beneficiari dei contributi concessi o erogati ai sensi del medesimo bando si applica l'articolo 54, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica).

Capo V

Disposizioni in materia di cultura e sport

Art. 77

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2014)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

<<3. Il finanziamento di cui al comma 2 è utilizzato secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 10 della legge regionale 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 78

(Sostituzione dell'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014)

1. L'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014 è sostituito dal seguente:

<<Art. 26 bis

(Divulgazione letteraria e culturale, Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" e Premio "Umberto Saba Poesia")

1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, la Regione organizza e partecipa a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e istituisce il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia e il Premio "Umberto Saba Poesia", in collaborazione con il Comune di Trieste.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti con convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione e partecipazione a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento e del Premio "Umberto Saba Poesia".>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 79

(Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<in un'apposita convenzione di durata triennale>> sono sostituite dalle seguenti:<<con deliberazione della Giunta regionale>> e il periodo: <<Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.>> è soppresso;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 80

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 28 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole <<Associazione Regionale FITA-UILT>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazione Regionale FITA UILT APS>>;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole <<Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia APS (UGF FVG APS)>>;

c) alla lettera c) del comma 2 le parole <<Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia APS (USCI FVG APS)>>;

d) alla lettera d) del comma 2 le parole <<Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia APS (ANBIMA REGIONE FVG APS)>>;

e) al comma 3 le parole: <<, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi>> sono soppresse;

f) al comma 3 bis le parole <<soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi>> e dopo le parole <<destinati a tali soggetti affiliati>> sono aggiunte le seguenti: <<o associati>>;

g) il comma 3 ter è abrogato;

h) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati o associati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi ai sensi del comma 3 bis e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 28 della legge regionale 16/2014 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 81

(Modifiche all'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con avviso pubblico sono stabiliti i requisiti delle imprese beneficiarie degli incentivi di cui al comma 1, le modalità di selezione delle iniziative, i criteri di valutazione dei progetti, i criteri per la quantificazione degli incentivi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di incentivo e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione all'incentivo, gli obblighi dei beneficiari, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca dell'incentivo e le modalità di verifiche e controlli.>>;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 82

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 31 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Ambiti territoriali culturali integrati>>;

b) al comma 1 le parole <<distretti culturali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale>>;

c) il comma 2 è abrogato;

- d) al comma 3 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;
- e) al comma 3 bis le parole <<dei distretti culturali>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli ambiti territoriali culturali integrati>>.

Art. 83

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è sostituito dal seguente:

<<5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro l'1 marzo. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.>>.

2. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 14/2018 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Art. 84

(Interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova)

1. Il Comune di Palmanova, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), al fine della rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione della fortezza di Palmanova definito ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), e dell'articolo 1, comma 39, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali).

Art. 85

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)

1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 31 le parole <<per l'anno 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'anno di presentazione della domanda>>;
- b) al comma 34 le parole <<dall'1 gennaio 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda>>.

Art. 86

(Contributi a sostegno dei programmi di attività dei musei)

1. Per l'anno 2026 sono ammesse al finanziamento di cui all'articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2024, le domande di contributo a sostegno dei programmi di attività dei musei attuati nell'anno 2025 corredate del prospetto delle spese già sostenute nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 e le domande per i programmi di attività dei musei per l'anno 2026 corredate del prospetto delle spese sostenute o da sostenersi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.

Art. 87

(Utilizzo contributo per presidio medico partite di calcio)

1. Il contributo già concesso ed erogato nel 2025 a favore della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 6, commi da 209 a 212, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), in relazione a quanto previsto dal comma 209 bis, lettera a), può essere utilizzato anche a favore delle associazioni e società sportive iscritte a tutti i campionati 2025-2026 di Calcio a cinque.

Art. 88

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019)

1. Dopo il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è inserito il seguente:

<<27 bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.>>.

Art. 89

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2022)

1. Dopo il comma 76 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è inserito il seguente:

<<76 bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.>>.

Art. 90

(Interventi di manutenzione del Museo Diogene Penzi)

1. L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), anche per la realizzazione di interventi di manutenzione e valorizzazione della sede, comprensiva del parco, e delle collezioni del "Museo della vita contadina Diogene Penzi" di San Vito al Tagliamento.

Art. 91

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 87 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o>> sono sostituite dalle seguenti: <<per lo svolgimento di attività culturali e come sede>>.

Art. 92

(Conferma di contributi alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ai sensi dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 1, comma 36, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Palazzo Coronini Cronberg presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi al Servizio competente in materia di beni culturali.

Art. 93

(Utilizzo fondi 2025 per il Comitato organizzatore Eyof 2027)

1. Il contributo già concesso ed erogato nel 2025 a favore del Comitato organizzatore per la pianificazione, organizzazione e gestione delle attività concernenti la realizzazione di EYOF FVG 2027 Festival Olimpico della Gioventù Europea Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'articolo 6, commi da 145 a 148, della legge regionale 13/2024, può essere utilizzato per le medesime finalità anche nel corso dell'esercizio 2026.

2. Il termine di rendicontazione del contributo di cui al comma 1 è prorogato al 30 giugno 2028.

Art. 94

(Contributo straordinario all'Associazione Benemerita Special Olympics Italia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Benemerita Special Olympics Italia per l'organizzazione sul territorio regionale, mediante la collaborazione con gli enti territorialmente competenti per la promozione sportiva, della 41° edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia 2026.

2. Il soggetto di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 e del relativo preventivo delle spese e delle entrate. Il contributo è erogato in un'unica soluzione anticipata nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, su richiesta del beneficiario.

3. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese, sostenute dall'1 gennaio 2026:

a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso (massimo 4 stelle), per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giudici di gara, cronometristi e collaboratori, inclusi i rimborsi spese forfettari riconosciuti ai volontari;

b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi, collaboratori, consulenti e atleti; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;

c) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

d) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

e) spese organizzative quali spese di cancelleria, postali, telefoniche;

f) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;

g) spese per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

h) spese per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;

i) spese per coperture assicurative.

4. Non sono ammissibili a incentivo le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora sia recuperabile dal soggetto richiedente;

b) doni e liberalità;

c) compensi ad atleti e dirigenti;

d) spese non riconducibili all'iniziativa;

e) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

f) ammende, sanzioni, penali e interessi;

g) altre spese prive di una specifica destinazione;

h) spese per oneri finanziari, in particolare quali interessi passivi o sopravvenienze passive;

i) imposte e tasse.

5. Sono escluse, altresì, le spese relative all'acquisto di attrezzature, premi in denaro, le spese relative a interventi strutturali e le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario.

6. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvedere mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 95

(Conferma di contributo per lavori di impiantistica sportiva al Comune di San Giorgio di Nogaro)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione al Comune di San Giorgio di Nogaro di un contributo pari a 350.000 euro ai sensi dell'articolo 6, comma 190, lettera b), della legge regionale 12/2025, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento finalizzato all'ampliamento del parcheggio del Centro canoa "Remo Cristofoli" di San Giorgio di Nogaro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di San Giorgio di Nogaro presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

Art. 96

(Partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'Associazione Cineteca del Friuli)

1. L'Amministrazione regionale, in ragione del riconoscimento della funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 16/2014, è autorizzata a partecipare in qualità di socio all'Associazione Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli e a conferire la quota associativa deliberata dall'associazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 97

(Partecipazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg)

1. La Regione riconosce nel patrimonio di proprietà della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg un bene culturale fondamentale per la storia del Friuli Venezia Giulia e in particolare per la città di Gorizia e ne promuove la valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, insieme ad altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione culturale e il pubblico godimento del complesso di beni di cui al comma 1.

3. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti al fondo di dotazione.

4. La Regione partecipa altresì al fondo di gestione, destinato al finanziamento delle attività statutarie della Fondazione, nei limiti annualmente stabiliti dalla legge.

5. La partecipazione della Regione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione dello statuto della Fondazione secondo lo schema giuridico della fondazione di partecipazione.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata, altresì, la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

10. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 98

(Autorizzazione utilizzo risorse Comune di Aquileia)

1. Il Comune di Aquileia è autorizzato a utilizzare le eventuali economie di spesa conseguite in ciascun anno della durata degli accordi di cui all'articolo 6, commi 11 e 12, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per sostenere le maggiori spese che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Ufficio unico per Aquileia.

Art. 99

(Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa complessiva di 2.300.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2026 e di 1.900.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 2/2016 è autorizzata, altresì, la spesa di 800.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di 300.000 euro per l'anno 2026 e 1.900.000 euro per l'anno 2027 dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 100.000 euro per l'anno 2027 dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 100

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2025)

1. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 9 sono aggiunte le seguenti:

<<d bis) Federazioni delle Discipline sportive associate del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;

d ter) Federazioni delle Discipline sportive associate paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), operanti a livello regionale.>>;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

<<9 bis. I soggetti di cui al comma 9 possono presentare un solo progetto sportivo per ciascun anno di finanziamento.>>;

c) dopo la lettera g) del comma 155 sono aggiunte le seguenti:

<<g bis) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

g ter) acquisto di attrezzature sportive riconducibili alla categoria dei beni di consumo e facile usura.>>;

d) al comma 158 dopo le parole <<Comune di Maniago>> sono inserite le seguenti: <<, quale capofila del Comitato organizzatore,>>;

e) al comma 163 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio di ciascun anno di finanziamento.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della medesima legge, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 153, della legge regionale 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 155, della medesima legge, come modificato dalla lettera c) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 162, della legge regionale 19/2025, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 163, della medesima legge, come modificato dalla lettera e) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2026 e 2027 della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 101

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2025)

1. Al comma 192 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2025 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.>>.

Capo VI

Disposizioni in materia di lavoro e istruzione

Art. 102

(Modifica all'articolo 28 bis della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 5 quater dell'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è aggiunto il seguente:

<<5 quinquies. Il trattamento di dati necessario all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5, al fine di dotare la Regione di strumenti conoscitivi idonei all'analisi strutturale e congiunturale del mercato del lavoro regionale e degli esiti delle politiche occupazionali adottate, costituisce una finalità di rilevante interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.>>.

Art. 103

(Modifica all'articolo 48 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005 le parole <<residenti sul territorio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<residenti o domiciliati sul territorio regionale>>.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 104

(Revoca degli incentivi di politica attiva per cessazione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di garantire parità di trattamento in materia di revoca degli incentivi fra i beneficiari degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 18/2005 concessi sulla base del regolamento attuativo vigente dall'1 gennaio 2026, e fra i beneficiari degli incentivi medesimi, concessi sulla base dei regolamenti attuativi tempo per tempo vigenti dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro oggetto di beneficio, gli incentivi concessi sulla base di tali ultimi regolamenti sono revocati totalmente:
 - a) nei casi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, qualora la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro sia intervenuta dopo l'erogazione dell'incentivo ed entro dodici mesi dall'assunzione, dall'inserimento, dalla stabilizzazione o dalla trasformazione;
 - b) nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, qualora la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro sia intervenuta dopo l'erogazione dell'incentivo ed entro la durata minima del rapporto di lavoro richiesta ai fini del riconoscimento dell'incentivo dal regolamento applicabile.
2. Le cessazioni dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, intervenute successivamente ai termini ivi previsti, non costituiscono causa di revoca degli incentivi.

Art. 105

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2007)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009), dopo le parole <<anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività>> sono inserite le seguenti: <<, non subordinato alla presentazione di garanzie>>.

Art. 106

(Sostituzione dell'articolo 38 bis della legge regionale 21/2014)

1. L'articolo 38 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

<<Art. 38 bis

(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla

restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati, la restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.

2. L'Agenzia ARDIS di cui alla legge regionale 16/2012 può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute qualora il debitore compri e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.

3. Il numero delle mensilità, comunque non superiore a diciotto, è individuato in ragione dell'importo complessivo da restituire.

4. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e la rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi legali.

5. In caso di rinuncia agli studi, il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale in un'unica soluzione delle somme o dei benefici economici percepiti nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, a decorrere dalla data di presentazione formale della rinuncia.

6. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; il debito residuo diviene immediatamente esigibile in un'unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato.>>.

Art. 107

(Modifiche alla legge regionale 27/2017)

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 22 quater sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale, per la realizzazione degli interventi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i soggetti formatori, anche aventi scopo di lucro, che abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.

1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.>>;

b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 23 è inserito il seguente:

<<1 ter. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accREDITamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accREDITamento di cui all'articolo 25 ter.>>;

c) il comma 2 bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<2 bis. I soggetti accreditati ai sensi degli articoli 22, 22 bis e 22 quater, comma 1 bis, sono inseriti in distinti elenchi regionali, che sostanziano l'elenco regionale di cui al comma 1.>>;

d) dopo l'articolo 25 bis è inserito il seguente:

<<Art. 25 ter

(Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis)

1. I soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 ter, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.

4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.

5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.>>.

Art. 108

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2018)

1. Dopo la lettera d) bis) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunta la seguente:

<<d ter) interventi connessi all'erogazione delle borse di studio previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107).>>.

Art. 109

(Modifica all'articolo 17 della legge regionale 13/2018)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018 le parole <<2 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<5 per cento>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e

diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 110

(Modifiche all'articolo 95 della legge regionale 7/2025)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Fondazione Scriptorium Foroiulense per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2.

2 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 bis è presentata alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente al progetto di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposita direttiva. Il progetto è soggetto a valutazione ed è finanziato secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017.

2 quater. È autorizzata l'erogazione di un anticipo fino a un massimo del 70 per cento del contributo concesso dopo l'avvio dell'attività, subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 95, comma 2 bis, della legge regionale 7/2025, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2026 e di 30.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 111

(Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 14/2025)

1. All'articolo 34 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di innovazione sociale per lo sviluppo e l'attrattività del territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<l'istituzione scolastica statale.>> sono aggiunte le seguenti: <<Se il Comune in cui ha sede l'istituzione scolastica statale non intende attivare i servizi integrati può beneficiare del contributo altro Comune dello stesso istituto comprensivo che intenda attivare i servizi integrati, secondo l'ordine di priorità determinato dal maggior numero di alunni complessivamente iscritti ai plessi del territorio comunale nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.>>;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Il riparto delle risorse destinate alle domande ammissibili viene effettuato per il 30 per cento in misura uguale per i comuni beneficiari e, per il 70 per cento, in base al numero degli alunni iscritti ai servizi integrati nell'anno scolastico in corso alla data della presentazione della domanda alle scuole

statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia, in relazione alla tipologia di servizi attivati. In sede di prima attivazione dei servizi si fa riferimento agli alunni le cui famiglie hanno fatto una pre-adesione al servizio per l'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda. Ai fini del riparto, ai servizi di tempo integrato pomeridiano viene assegnato un punteggio doppio rispetto ai servizi di pre-accoglienza e di post-scuola.>>;

c) al comma 10 dopo le parole <<Ai comuni>> è inserita la seguente: <<beneficiari,>>;

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

<<10 bis. Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute dai comuni di cui al comma 2, anche le spese sostenute dagli altri comuni e dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie partecipanti all'accordo o convenzione, previsto al comma 3, riferibili all'attuazione del medesimo.>>.

Art. 112

(Ulteriori risorse a sostegno dei Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 14/2025, al fine di garantire a tutti gli utenti la possibilità di fruire dei servizi, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. La ripartizione tra i comuni beneficiari della somma di cui al comma 1 è disposta senza l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 34, comma 10, della legge regionale 14/2025.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 113

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16/2025)

1. All'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2025, n. 16 (Disciplina organica per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 2 dopo le parole <<anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio>> sono inserite le seguenti: <<e nel rispetto dell'autonomia scolastica>>;

b) alla lettera g) del comma 2 dopo le parole <<le istituzioni scolastiche>> sono inserite le seguenti: <<e formative>>;

c) al comma 4 le parole <<istituzioni educative>> sono sostituite dalle seguenti: <<istituzioni scolastiche e formative>>.

Art. 114

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 19/2025)

1. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

<<25 bis. Con il decreto di concessione, se richiesto dal beneficiario, è erogato un anticipo del contributo fino al 70 per cento dell'importo concesso, non subordinato alla prestazione di garanzie.>>;

b) dopo il comma 54 è inserito il seguente:

<<54 bis. Qualora i beneficiari di cui al comma 54 stipulino tra di loro un accordo di rete per la realizzazione congiunta delle attività, eventuali economie realizzate da uno o più dei beneficiari possono essere utilizzate dai beneficiari che sostengono maggiori spese.>>.

Art. 115

(Risorse aggiuntive regionali sul Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, con risorse aggiuntive regionali al Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, il Programma specifico 6/25 "Servizi e interventi di prossimità e attivazione sperimentale di cooperative di comunità", così come previsto nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO Annualità 2025".

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 116

(Contributo a FVG PLUS SpA)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FVG PLUS SpA un contributo pluriennale a sollievo dei costi di gestione di un fondo di venture capital volto a finanziare le start up, nonché di altre attività di sostegno nei settori del lavoro e della famiglia.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, suddivisa in ragione di 210.000 euro per l'anno 2026 e di 175.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno, per l'anno 2026, di 1.400 euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 208.600 euro dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, per

l'anno 2027, di 175.000 euro dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo VII

Disposizioni in materia di salute

Art. 117

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche), le parole: <<decreto del Presidente della Regione, previa>> sono soppresse.

Art. 118

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2011)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole <<procedimento termico>> sono inserite le seguenti: <<o di trasformazione ecologica>>.

Art. 119

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2011)

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 12/2011 è sostituito dal seguente:

<<4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.>>.

Art. 120

(Modifiche all'articolo 125 della legge regionale 8/2022)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 125 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Al fine di garantire il rispetto del termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le misure organizzative finalizzate all'incremento della capacità diagnostica e certificativa per i disturbi specifici dell'apprendimento.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Regione prevede, sulla base del monitoraggio periodico dei tempi di attesa, il coinvolgimento degli specialisti e delle strutture accreditate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 170/2010 e all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012.

2 quater. È istituito l'elenco regionale degli specialisti e delle strutture accreditate abilitati allo svolgimento dell'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi del comma 2 ter.

2 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco regionale di cui al comma 2 quater, nonché i requisiti clinici, organizzativi e professionali richiesti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2 sexies. I soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2 quater garantiscono il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento e sono tenuti a utilizzare i modelli, le procedure e gli standard definiti dalla Regione, ivi inclusi quelli relativi alla composizione dell'equipe valutativa e ai criteri diagnostici di riferimento.>>.

Capo VIII

Disposizioni in materia di demanio e libro fondiario

Art. 121

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

<<1 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 ter, il decreto di cui al comma 1 bis non è dovuto in caso di attraversamenti od opere realizzati dagli Enti di decentramento regionale.>>.

Art. 122

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 15/2010)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), le parole: <<e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato>> sono soppresse.

Art. 123

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 15/2010)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 15/2010 le parole: <<da affiggersi>> e <<dell'ufficio tavolare e>> sono soppresse.

Art. 124

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 15/2010)

1. All'articolo 28 della legge regionale 15/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<in quanto compatibili>> sono inserite le seguenti: <<e relativamente alle sole modalità di trasmissione alla Corte d'Appello>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Non trova in ogni caso applicazione la procedura di regolazione prevista dalla legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 96 (Sulla procedura da attivarsi per la regolazione dei libri fondiari o montanistici nel caso della loro istituzione, completamento, ripristino o modificazione).>>.

Art. 125

(Inserimento del capo III bis nella legge regionale 15/2010)

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 15/2010, è inserito il seguente capo: <<Capo III bis Procedimento di revisione e di aggiornamento del libro fondiario>>.

Art. 126

(Inserimento degli articoli 28 bis e 28 ter nella legge regionale 15/2010)

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 15/2010, nel capo III bis, come inserito dall'articolo 77, sono inseriti i seguenti:

<<Art. 28 bis

(Procedimento di revisione del libro fondiario)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 104 della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Province), il procedimento di revisione del libro fondiario si avvia con la presentazione di una domanda al competente ufficio tavolare qualora emerga, ai sensi del paragrafo 43 della legge 83/1883 B.L.I., una non concordanza rilevabile dallo stato tavolare relativamente a erronee iscrizioni riferite alla designazione od alla rappresentazione grafica delle particelle nella mappa.
2. Alla domanda tavolare di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia esplicativa formulata da un tecnico abilitato e giustificativa della richiesta revisione.
3. L'avvio del procedimento, accertati i presupposti di cui al comma 1, viene annotato sul libro fondiario presso tutte le partite tavolari interessate dalla revisione.
4. Il decreto tavolare che ordina l'annotazione di avvio del procedimento di revisione, notificato ai sensi dell'articolo 123 della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 499/1929, viene successivamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4 senza che sia stata proposta alcuna opposizione scritta, la revisione è accordata a seguito della presentazione di una nuova domanda tavolare.
6. La proposizione di opposizione non consente la revisione e la relativa annotazione di avvio del procedimento è cancellata d'ufficio.
7. L'annotazione di avvio del procedimento di revisione è cancellata d'ufficio decorsi tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 4.

Art. 28 ter

(Aggiornamento in corrispondenza di catastali tavolari e scritture teresiane)

1. Qualora la non concordanza risulti dalla designazione in consistenza di una partita tavolare con riferimenti a identificativi anagrafici teresiani, scritture teresiane, catastali tavolari o altre designazioni comunque denominate non più in vigore, l'interessato ne richiede l'aggiornamento con quelle corrispondenti nel sistema di riferimento catastale vigente presentando al competente ufficio tavolare una domanda di allineamento tavolare catastale. Unitamente alla domanda deve prodursi un elaborato grafico redatto da tecnico abilitato e validato dalla competente Agenzia delle Entrate - Territorio, recante individuazione tavolare in scala di mappa o maggiore dell'immobile richiesto in

corrispondenza, figura quotata dello stesso e declaratoria tecnica in allineamento con le corrispondenti particelle censite presso gli uffici catastali. L'operazione di aggiornamento in corrispondenza è promossa anche su istanza della competente Agenzia delle Entrate - Territorio.>>.

Capo IX

Disposizioni in materia di autonomie locali, tributi locali, funzione pubblica e lingue minoritarie

Art. 127

(Assegnazione straordinaria al Comune di Savogna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Savogna, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 41.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 128

(Assegnazione straordinaria al Comune di Gemona del Friuli)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Gemona del Friuli, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 129

(Conferma di contributo al Comune di Rigolato)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Rigolato il contributo di 1.500.000 euro già concesso ai sensi dell'articolo 9, comma 211, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 (Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027), per la realizzazione di un Bike hotel.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Rigolato inoltra alla struttura regionale competente in materia

di turismo, istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione.

Art. 130

(Assegnazione straordinaria al Comune di Medea)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse in via straordinaria al Comune di Medea, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 131

(Contributo straordinario al Comune di Rigolato per il Vocabolari Riguladot)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 5.000 euro al Comune di Rigolato per i costi sostenuti per la realizzazione del Vocabolari Riguladot.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, unitamente a una relazione illustrativa dell'attività svolta e alla rendicontazione delle spese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione si provvede all'approvazione del rendiconto e all'erogazione del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 132

(Integrazione del contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 marzo 2026, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore), è autorizzata l'ulteriore spesa di 290.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 133

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 17/2022)

1. All'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

<<2 bis.1. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera a), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.

2 bis.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>

b) dopo il comma 2 ter sono inseriti i seguenti:

<<2 ter.1. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera b), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.

2 ter.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.>>

2. Per le finalità di cui ai commi 2 bis.1 e 2 ter.1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2022, come inseriti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 134

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge regionale 18/2016)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:

<<Art. 10 bis
(Dirigenti esterni)

1. Nelle Amministrazioni del comparto unico le quote di dirigenti esterni, previste dai rispettivi ordinamenti, possono essere oggetto di deroga limitatamente ai casi in cui risulta necessario assicurare copertura alla posizione dirigenziale il cui titolare si trova in aspettativa con diritto alla conservazione del posto.>>

Capo X

Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Art. 135

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6/1998)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), le parole: <<di indirizzo e verifica>> sono soppresse.

Art. 136

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 6/1998)

1. All'articolo 11 della legge regionale 6/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole <<dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 13, comma 5>>;
- b) al comma 4 le parole <<Comitato di indirizzo e verifica di ARPA>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato di cui all'articolo 13>>.

Art. 137

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/1998)

1. All'articolo 13 della legge regionale 6/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Comitato di indirizzo>>;
- b) l'alinnea del comma 1 è sostituito dalla seguente:
- <<1. Ai fini della definizione delle linee di indirizzo regionali per la programmazione delle attività di ARPA di cui all'articolo 11 con decreto del Presidente della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, è istituito il Comitato di indirizzo, di seguito Comitato, composto da:>>;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
- <<3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, anche con modalità telematiche, della maggioranza dei componenti e il parere è reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.>>;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- <<5. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esprime il proprio parere sul progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale delle attività di ARPA, proponendo eventuali integrazioni e modifiche, tenuto conto dell'andamento generale dell'attività dell'Agenzia e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), consentendo alla Regione di determinare l'entità annuale del finanziamento regionale necessario per il funzionamento dell'Agenzia.>>.

Art. 138

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 12/2006)

1. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008), è abrogato.

Art. 139

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)

1. All'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le modifiche seguenti:

a) al comma 2 il periodo: <<Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.>> è soppresso;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. La domanda è trasmessa esclusivamente in modalità telematica. Sino all'operatività della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), o di altra piattaforma informatica regionale che garantisca l'interoperabilità con la piattaforma unica digitale, il proponente presenta l'istanza mediante posta elettronica certificata (PEC).>>.

Art. 140

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)

1. All'articolo 16 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: <<e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi>> sono soppresse;

b) al comma 9 le parole: <<, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12>> sono soppresse.

Art. 141

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 11/2015)

1. All'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

<<14 bis. Il Piano regionale di tutela delle acque è strumento dinamico che opera sulla base delle risultanze della verifica della sua attuazione e mediante una continua azione di monitoraggio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.>>;

b) al comma 15 le parole <<in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici>> sono sostituite dalle seguenti: <<in relazione a modifiche per effettive necessità emergenti o, qualora si rendano disponibili nuovi elementi conoscitivi, per il variare dello stato ecologico, chimico e quantitativo dei corpi idrici, purché le modifiche apportate al Piano non incidano sugli obiettivi di tutela delle risorse idriche definiti dal Piano medesimo e siano conformi alle disposizioni della disciplina unionale e statale>>.

Art. 142

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 11/2015)

1. Al comma 11 bis dell'articolo 42 della legge regionale 11/2015 dopo le parole <<Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico>> sono inserite le seguenti: <<o delle opere relative agli impianti di derivazione d'acqua da sorgente a uso acquedottistico>>.

Art. 143

(Modifica all'articolo 53 della legge regionale 11/2015)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 11/2015 è abrogata.

Art. 144

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 12/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), le parole: <<categoria di>> sono soppresse.

Art. 145

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 10 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 3 le parole: <<categoria di>> sono soppresse;
- b) al comma 3 bis le parole: <<categoria di>> sono soppresse;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 3, almeno una volta all'anno, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola sostanza minerale, a seguito della presentazione degli stati di fatto di cui all'articolo 22 o dell'aggiornamento dei dati sull'avanzamento delle attività estrattive autorizzate.>>;

d) al comma 7 le parole <<categoria di>> sono soppresse e le parole <<della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<del decreto di cui al comma 5>>.

Art. 146

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 16 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 4 le parole <<ai commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 3>> e le parole: <<e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva>> sono soppresse;

c) il comma 11 bis è sostituito dal seguente:

<<11 bis. Nel caso di domanda di rinnovo non conforme ai commi 5 e 6 si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 7, della legge 241/1990.>>.

Art. 147

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12/2016)

1. Alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 12/2016 le parole <<quindici giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sei mesi>>.

Art. 148

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'onere di cui al comma 1 è versato dal soggetto autorizzato ai Comuni interessati dal transito dei mezzi pesanti utilizzati per i trasporti connessi all'attività estrattiva, per una quota pari al 20 per cento degli oneri complessivi qualora sia interessato un solo Comune, o per una quota pari al 30 per cento, equamente ripartita sulla base dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui sia interessata una pluralità di Comuni.>>.

Art. 149

(Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge regionale 15/2016)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), è inserito il seguente:

<<Art. 19 bis

(Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo)

1. Nell'ambito degli eventi celebrativi correlati alla ricorrenza annuale "Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo" fissata il 13 settembre, è istituito l'evento annuale denominato "Grotte aperte". Per tale evento i soggetti pubblici e privati, gestori delle grotte turistiche di cui all'elenco previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c), sono autorizzati a emettere biglietti di ingresso gratuiti, dando preventiva comunicazione dell'adesione all'evento alla struttura regionale competente in materia di geologia, e a richiedere alla Regione il contributo a ristoro dei biglietti medesimi.

2. Con decreto del Direttore competente in materia di geologia, da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione, sono stabilite le date dell'evento "Grotte aperte" sino a un massimo di complessive due giornate annue. Il contributo massimo riconoscibile a ciascun beneficiario è determinato sulla base del numero dei biglietti di ingresso gratuiti emessi, distinti per tipologia tariffaria, in misura proporzionale alle risorse disponibili.

3. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata con le modalità approvate con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, e presentata dall'1 al 31 ottobre alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, esclusivamente a mezzo PEC. Il contributo è concesso ed erogato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di geologia, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 15/2016, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 150

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2019)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole <<prima dell'avvio delle attività di ricerca.>> sono inserite le seguenti: <<Qualora per le finalità di cui al comma 3 siano stanziati ulteriori risorse, la domanda di finanziamento è presentata entro il 30 settembre dell'anno di riferimento dello stanziamento.>>.

Art. 151

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole <<a sostegno di iniziative volte alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso e a sostegno di iniziative svolte>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della disciplina unionale per gli aiuti "de minimis", a rimborso delle spese già sostenute al tempo di presentazione della domanda e finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso e>>;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026), sono definite le iniziative finanziabili, i requisiti dei beneficiari, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità delle stesse. Con bando adottato con

decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti sono indicati i termini per la presentazione delle domande e sono adottati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 6.>>;

c) i commi 9 e 10 sono abrogati.

2. Ai procedimenti di cui al comma 6 della legge regionale 24/2019 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

3. Per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 24/2019, come modificato dalla lettera a) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 152

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2022)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni regionali per la transizione energetica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) dopo le parole <<medesima CER regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<previa definizione con l'Amministrazione regionale delle attività tecniche che FVG Energia S.p.A. deve svolgere>>;

b) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

<<m bis) analisi ed elaborazione di scenari e azioni che favoriscono iniziative per la realizzazione di strutture innovative di fornitura integrata di vettori energetici, che permettano un uso diretto di energie rinnovabili per favorire la transizione dei trasporti stradali verso la mobilità sostenibile.>>.

2. Per le finalità di cui alla lettera m bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18/2022, come aggiunta dalla lettera b) del comma 1, in relazione allo svolgimento delle attività a cura di FVG Energia S.p.A., si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 153

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)

1. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dodici mesi>>.

2. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 14, della legge regionale 14/2023, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti contributivi avviati in relazione all'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento 16 febbraio 2026, n. 7035/GRFVG.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 14/2023, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 14, della medesima legge, come modificato dal comma

1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 154

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)

1. Al comma 19 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026), sono aggiunte infine le seguenti parole: <<La Regione, in qualità di soggetto fondatore, concorre alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della CER regionale, che assume la forma giuridica della fondazione di partecipazione.>>.

2. Per le finalità di concorso alla dotazione patrimoniale della CER regionale di cui al comma 19 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità di sostegno delle attività della CER regionale di cui al comma 19 bis dell'articolo 4 della legge regionale 7/2024, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 155

(Conferma del contributo per la sicurezza ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi in Comune di Trivignano Udinese)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo alla società NET S.p.A. per il mantenimento dei requisiti di sicurezza ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese concesso con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 10 ottobre 2025, n. 52968/GRFVG ai sensi dell'articolo 4, commi da 51 a 55, della legge regionale 7/2024, con parziale devoluzione anche a sollievo degli oneri per l'acquisizione dei terreni su cui insiste la discarica medesima, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il beneficiario presenta la domanda di conferma del contributo al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica illustrativa, quadro economico e cronoprogramma dell'intervento aggiornati.

Art. 156

(Contributo al Comune di Pordenone per l'organizzazione dell'evento "Pordenone Sustainability Week 2026")

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario a copertura degli oneri collegati all'organizzazione e alla promozione dell'evento "Pordenone Sustainability Week 2026".

2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata mediante PEC alla Direzione centrale competente in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'evento e del quadro economico delle spese da sostenersi.

3. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa e, su richiesta del beneficiario, è disposta l'erogazione anticipata del contributo medesimo.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 157

(Conferma del contributo per l'installazione di centraline a biomasse)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Ravascletto con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia 22 novembre 2021, n. 5879/AMB ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di Stabilità 2017), e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario di cui al medesimo comma presenta domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 158

(Conferma dei contributi per interventi di efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai

Comuni di Trivignano Udinese e di Aquileia, rispettivamente con i decreti del Direttore del Servizio competente in materia di transizione energetica 12 ottobre 2023, n. 46635/GRFVG e n. 46636/GRFVG ai sensi dell'articolo 4, commi da 61 a 64, legge regionale 24/2019, e a fissare nuovi termini di inizio e ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di cui al medesimo comma presentano domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 159

(Conferma del contributo per la realizzazione di impianti fotovoltaici)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Amaro con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia 10 ottobre 2023, n. 46132/GRFVG ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), e a fissare il nuovo termine per la rendicontazione della spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il beneficiario di cui al medesimo comma presenta domanda al Servizio competente in materia di energia. Con il provvedimento di conferma del contributo è fissato il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 160

(Conferma del contributo per la realizzazione dei lavori di chiusura della discarica sita nel Comune di Torreano)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Torreano con decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 19 ottobre 2022, n. 17902/AMB ai sensi dell'articolo 4, comma 67, della legge regionale 13/2022, per la realizzazione degli interventi di chiusura della discarica di seconda categoria tipo A della ditta Natisone Edile S.n.c. e a fissare nuovi termini per l'esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Torreano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine per la rendicontazione della spesa.

Art. 161

(Disposizioni per la promozione di eventi ecosostenibili - EcoEventiFVG)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati senza scopo di lucro, alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, alle Federazioni sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) operanti sul territorio regionale mediante Comitati regionali, agli enti di promozione sportiva, nonché alle parrocchie per eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/

Pres. e inseriti nell'Elenco annuale degli "EcoEventiFVG", di seguito Elenco, approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

2. L'Elenco di cui al comma 1 è formato in conformità ai requisiti e nei termini stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 5. I soggetti di cui al comma 1 che intendono realizzare eventi ecosostenibili trasmettono alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, per ciascun evento da realizzare, una scheda illustrativa recante gli elementi conoscitivi necessari per la valutazione dell'evento ecosostenibile utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore alla struttura regionale competente in materia di rifiuti, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di rifiuti successivamente alla realizzazione dell'evento di cui all'Elenco, unitamente alla documentazione giustificativa delle spese sostenute nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. La concessione e la contestuale erogazione del contributo avvengono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 20.000 euro.

4. L'Elenco conserva validità anche nell'anno successivo alla sua approvazione. La struttura regionale competente in materia di rifiuti è autorizzata a rimborsare prioritariamente gli eventi di cui all'Elenco approvato l'anno precedente, correlati a domande di contributo presentate successivamente alla data del 31 ottobre dell'anno di riferimento dell'evento o non finanziate per insufficienza delle risorse finanziarie.

5. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini per l'invio della scheda illustrativa dell'evento e l'approvazione e l'aggiornamento dell'Elenco, i requisiti per la valutazione degli eventi ecosostenibili da inserire nell'Elenco, i requisiti dei beneficiari, le spese ammissibili al contributo, l'importo massimo concedibile per ciascuna spesa, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione del contributo e per la concessione e contestuale erogazione del medesimo.

6. I commi 19, 20, 21, 21 bis, 21 ter dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono abrogati.

7. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente di cui ai commi 19, 20 e 21 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2023.

8. Al fine di garantire la continuità del sostegno agli eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG" realizzati o avviati dall'1 gennaio al 15 settembre 2026, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 10, 13, comma 5, del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2024, n. 0123/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), per l'organizzazione di eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/2016), nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2026 e sino alla data di presentazione della domanda. Il contributo è concesso in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di 20.000 euro. La domanda è presentata entro il 30 settembre 2026, secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di rifiuti pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione giustificativa della spesa ammissibile sostenuta. La documentazione giustificativa è costituita dalle

fatture intestate al beneficiario con l'indicazione dettagliata delle spese, ciascuna corredata della relativa ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo attestante il pagamento della stessa.

9. I contributi di cui al comma 8 sono concessi e contestualmente erogati, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto della disciplina unionale sugli aiuti di stato.

10. Gli eventi da avviare dal 16 settembre al 31 dicembre 2026 sono inseriti nell'Elenco annuale degli "EcoEventiFVG" di cui al comma 1 da approvarsi entro il 15 settembre 2026.

11. La Regione può avvalersi delle competenze del CONI, per il tramite del relativo Comitato regionale Friuli Venezia Giulia (CONI FVG), per svolgere le attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 1 concernenti il finanziamento degli eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG" organizzati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche.

12. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite le direttive per disciplinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 11, i criteri di quantificazione e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, il rimborso forfettario delle spese da sostenere in relazione alle funzioni e agli adempimenti da svolgersi a cura del CONI FVG.

13. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

14. Per le finalità di cui al comma 1, tenuto conto di quanto disposto dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

15. Per le finalità di gestione delle pratiche di cui al comma 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 162

(Contributi a ristoro degli utenti nautici per le maggiori spese derivanti dalla bonifica di ordigni bellici nel porticciolo di Barcola)

1. Al fine di far fronte alle eccezionali difficoltà per gli utenti nautici che si sono generate in esito al rinvenimento di ordigni bellici nel porticciolo di Barcola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai proprietari delle unità da diporto a ristoro delle maggiori spese sostenute per l'ormeggio in acqua o il ricovero a terra in altri siti regionali delle unità da diporto medesime, nella misura massima del 75 per cento di tali maggiori spese. Il contributo è concesso ai beneficiari tramite le associazioni sportive dilettantistiche concessionarie dello specchio acqueo interessato dai lavori.

2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, mediante PEC, la domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata dell'elenco dei beneficiari, propri associati, e dell'ammontare delle maggiori spese sostenute o da sostenersi da parte di ciascuno di essi per l'ormeggio in acqua o il ricovero a terra in altri siti regionali.

3. Il modello della domanda di contributo è approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo è approvato l'elenco dei beneficiari di ciascuna associazione di cui al comma 1 e il contributo è concesso alle associazioni medesime in misura proporzionale alle risorse disponibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Con il decreto di concessione del contributo può essere disposta, su istanza dell'associazione richiedente, l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. L'associazione richiedente dispone la liquidazione del contributo ai propri associati inseriti nell'elenco dei beneficiari di cui al comma 4 secondo le modalità previste nel decreto di concessione.

6. Ai fini della rendicontazione del contributo, le associazioni di cui al comma 1 presentano, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa. Il contributo concesso è rideterminato qualora risulti superiore all'importo di cui alla documentazione giustificativa della spesa.

7. Sono ammissibili le maggiori spese direttamente connesse all'ormeggio in acqua o al ricovero a terra delle unità da diporto in altri siti regionali generate nel periodo dall'1 aprile al 31 dicembre 2026.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo XI

Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 163

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. La Protezione civile della Regione è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Culturale "Le Colone" APS di Castions di Strada per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976, definite dal Comitato di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12.700 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 164

(Contributi a favore dei volontari di Protezione civile)

1. La Regione è autorizzata a concedere ai volontari di Protezione civile, come individuati dall'articolo 151 ter, comma 5, lettera c), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), un contributo per far fronte al pagamento delle somme dovute in relazione ai procedimenti e giudizi ivi previsti, salva restituzione del contributo nel caso in cui, al termine degli stessi, è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo. Sono comprese le somme per spese legali liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza o dalla stessa sostenute, per spese legali da rifondere alla parte civile costituita, per spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio, nonché per quanto dovuto a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività di cui all'articolo 151 ter, comma 4, della legge regionale 53/1981.

2. Il contributo di cui al comma 1, da corrispondersi a rimborso delle somme già versate o in via anticipata, è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previste dal presente articolo e interviene in via integrativa rispetto alle coperture assicurative stipulate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), nei casi di incapienza dei massimali previsti dalle relative polizze ovvero nei casi in cui talune voci di spesa o danno risultino escluse dall'operatività delle medesime polizze.

3. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso su istanza motivata del volontario di Protezione civile ovvero dei suoi aventi causa, corredata della documentazione attestante:

a) la riconducibilità del fatto o dell'atto alle attività previste dall'articolo 151 ter, comma 4, della legge regionale 53/1981;

b) l'esistenza di un procedimento giudiziario o di una richiesta risarcitoria stragiudiziale connessi al fatto di cui alla lettera a);

c) le condizioni e i massimali dei contratti di assicurazione stipulati dalla Regione, nonché l'eventuale diniego, limitazione, esaurimento o esclusione delle relative polizze assicurative;

d) l'ammontare delle somme per le quali si chiede il contributo, distinto per tipologia di spesa.

4. L'istanza è presentata alla Protezione civile della Regione. Sulla richiesta si esprime un Comitato di valutazione, nominato con decreto del Direttore generale della Regione, composto da:

a) il Direttore centrale della Protezione civile, o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'Avvocato della Regione, o un suo delegato;

c) un componente dell'Avvocatura della Regione.

5. Il Comitato di valutazione:

a) verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione del contributo, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2;

b) accerta l'effettiva incapienza o inoperatività delle coperture assicurative di cui al comma 3, lettera c);

c) determina l'importo ammissibile.

6. Il Comitato di valutazione si pronuncia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza; il termine è sospeso una sola volta per l'acquisizione di eventuali integrazioni documentali, da richiedersi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

7. La concessione e l'erogazione del contributo ammesso dal Comitato di valutazione sono disposte dalla Protezione civile regionale.

8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028 (capitolo di nuova istituzione di competenza della Protezione civile).

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Capo XII

Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 165

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 1/2020)

1. L'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 (Semplifica FVG 2020), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue la qualità della normazione e la semplificazione normativa ed amministrativa quali strumenti essenziali per la certezza del diritto, la trasparenza dell'azione pubblica e la partecipazione dei cittadini e delle imprese.

2. Presso il Segretariato generale della Presidenza della Regione, di seguito Segretariato generale, opera un gruppo di lavoro per la qualità e la semplificazione, di seguito Gruppo di lavoro, che fornisce alla Giunta regionale supporto tecnico al fine di adottare misure di qualità e di semplificazione normativa e amministrativa.

3. Il Gruppo di lavoro svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora proposte di direttive di semplificazione;

b) coordina le attività amministrative volte alla semplificazione nelle varie materie, curando la raccolta e la diffusione delle migliori pratiche e la disamina degli errori applicativi più diffusi;

c) monitora l'andamento delle misure di semplificazione;

d) elabora proposte di modelli unificati e standardizzati che definiscano, per tipologie di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati;

e) fornisce supporto per la creazione di banche dati uniche o condivise per l'Amministrazione regionale.>>.

Art. 166

(Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 1/2020)

1. L'articolo 2 della legge regionale 1/2020 è abrogato.

Art. 167

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 1/2020)

1. L'articolo 3 della legge regionale 1/2020 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Composizione del Gruppo di lavoro)

1. Il Gruppo di lavoro è coordinato dal Segretario generale della Giunta regionale, di seguito Segretario generale.
2. Fanno altresì parte del Gruppo di lavoro il Direttore generale, il Ragioniere generale e l'Avvocato della Regione.
3. Al fine di supportare il Gruppo di lavoro nelle attività volte all'informatizzazione dei processi può essere invitato alle riunioni il Direttore generale della società in house Insiel Spa.
4. Il Segretario generale invita alle riunioni del Gruppo di lavoro, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, i dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali competenti per materia; può altresì invitare rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, e delle società partecipate regionali.
5. Il Gruppo di lavoro si avvale del supporto giuridico e amministrativo del Segretariato generale.
6. Il Presidente della Regione, periodicamente, relaziona la Giunta regionale sui risultati raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.>>.

Art. 168

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 1/2020)

1. All'articolo 4 della legge regionale 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 la parola <<Comitato>> è sostituita dalla seguente: <<Segretariato generale>>;
 - b) al comma 2 le parole <<il 30 aprile>> sono sostituite dalle seguenti: <<1 giugno>>;
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La legge di semplificazione annuale è predisposta attenendosi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
 - a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa regionale e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete;

c) snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari in capo ai destinatari;

d) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.>>.

2. Per l'anno 2026 il disegno di legge di semplificazione è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 settembre 2026.

Art. 169

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1/2020)

1. All'articolo 6 della legge regionale 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: <<L'Amministrazione regionale provvede, mediante decreto del Direttore generale, sentito il Gruppo di lavoro:>>;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico.>>.

Art. 170

(Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 1/2020)

1. L'articolo 7 della legge regionale 1/2020 è abrogato.

Capo XIII

Disposizioni intersettoriali

Art. 171

(Modifica all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)

1. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 151 ter della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è aggiunta la seguente:

<<d bis) dei direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), nonché del personale regionale e dei volontari impiegati nelle attività di estinzione degli incendi boschivi e nelle connesse esercitazioni.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter, comma 5, lettera d bis), della legge regionale 53/1981, come aggiunta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 172

(Armonizzazione della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua le prerogative attinenti le competenze di cui all'articolo 4, comma 1, numeri 2) e 3), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in coerenza alle previsioni dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160), che prevede la propria applicazione compatibilmente con gli statuti delle Regioni a statuto speciale e con le relative norme di attuazione.

2. In attuazione del comma 1 l'Amministrazione regionale assicura il rispetto della disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese continuando ad applicare la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e non applicando il decreto legislativo 184/2025.

Capo XIV

Disposizioni finali

Art. 173

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.

2. Per le finalità previste dalla riga 1 della Tabella A di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.928 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

4. Per le finalità previste dalla riga 2 della Tabella A di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4.598,43 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.

Art. 174

(Disposizioni finanziarie e contabili)

1. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge che non risultino corredate dalla relativa espressa disposizione finanziaria, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

2. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 3.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 175
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

9 giugno 2026

FEDRIGA

Allegato A (riferito all'articolo 48)

ACQUE SALSE E SALMASTRE di cui all'articolo 48, lettera a)

Legenda:

CODICE_FVG: Cartografia IRDAT (dove indicato N.D. non è disponibile il Codice_FVG)

COORDINATE (X;Y): Sistema di riferimento RDN2008-TM33 (EPSG: 6708)

			TRATTI DEI CORPI IDRICI INDIVIDUATI COME ACQUE SALSE SALMASTRE					
CODICE FVG DEL CORPO IDRICO IRDAT	NATURA	NOME ⁽¹⁾ idronimo non presente nelle banche dati geografiche	COORDINATE			COORDINATE		
			ESTREMO A MONTE	X	Y	ESTREMO A VALLE	X	Y
RD00571	Canale	Zemole	Confluenza fiume Isonzato	379357	5067225	Confluenza fiume Tiel	378662	5066226
IS02004	Fiume	Isonzato	Canale secondario 4 (RD00586)	378198	5068632	Confluenza fiume Isonzo	385591	5065417
AS01001	Fiume	Ausa	Confluenza canale Banduzzi (RD00120)	368162	5073355	Confluenza fiume Corno	363335	5068701
CN01001	Fiume	Corno	Ponte di Via Giulia (San Giorgio di Nogaro, UD)	361700	5075640	Confluenza fiume Ausa	363331	5068702
NT01001	Fiume	Natissa	Ponte di Via 2 Giugno (Terzo di Aquileia, UD)	371817	5073013	Foce	371276	5066147
RD00128	Canale	Bevazzana	Confluenza fiume Tagliamento	349446	5059285	Limite laguna di Marano e Grado	351817	5060840
RD00251	Canale	Locavez	Origine canale (presso Via Consiglio d'Europa, Monfalcone, GO)	387878	5072346	Confluenza fiume Timavo	389614	5071364
RD00430	Canale	Tavoloni	Origine canale	389052	5072789	Confluenza fiume Moschenizza	389366	5072316
RD01838	Canale	Scolo del Bosco Sacile	Ponte strada (perimetrale del Bosco Sacile)	360104	5071593	Confluenza nella roggia Zellina	360166	5071597

			TRATTI DEI CORPI IDRICI INDIVIDUATI COME ACQUE SALSE SALMASTRE					
CODICE FVG DEL CORPO IDRICO IRDAT	NATURA	NOME ⁽¹⁾ idronimo non presente nelle banche dati geografiche	COORDINATE			COORDINATE		
			ESTREMO A MONTE	X	Y	ESTREMO A VALLE	X	Y
TM01001	Fiume	Timavo	Confluenza rami sorgentizi	390190	5071270	Foce	389685	5070719
TN01001	Fiume	Turgnano	Ponte di Via Lamarutto (Piancada, Palazzolo dello Stella, UD)	352886	5071967	Foce	354185	5069241
IS01001	Fiume	Isonzo	Limite corpo idrico di transizione	379845	5070069	Foce	387329	5064674
CR01001	Torrente	Cormor	Primo ponte a monte della confluenza fiume Muzzanella	354905	5072915	Foce	354954	5068854
RD00113	Canale	Lovato	Idrovora Biancure	351888	5060482	Confluenza canale di Bevazzana	351813	5060567
NT02004	Roggia	Vessa	Ponte di Corso Antonio Gramsci (Aquileia, UD)	372884	5069359	Confluenza fiume Natissa	372218	5069190
RD00041	Roggia	Zumiel	600 metri a monte della confluenza fiume Corno	362751	5074372	Confluenza fiume Corno	362261	5074056
RD00155	Canale	Anfora	Origine canale	368859	5068632	Confluenza fiume Ausa	371976	5069767
RD01770	Canale	Idrovora Ospitale ⁽¹⁾	Idrovora Ospitale	369147	5068612	Confluenza canale Anfora	369094	5068724
RD00115	Canale	Principale	Idrovora Anfora Nuova	368997	5068842	Confluenza canale Anfora	369046	5068706
RD00182	Canale	Idrovora Anfora Vecchia ⁽¹⁾	Idrovora Anfora Vecchia	368881	5068782	Confluenza canale Anfora	368922	5068659
RD00184	Canale	Nogaredo	Idrovora Nogaredo	365305	5071120	Confluenza fiume Ausa	365299	5070370

			TRATTI DEI CORPI IDRICI INDIVIDUATI COME ACQUE SALSE SALMASTRE					
CODICE FVG DEL CORPO IDRICO IRDAT	NATURA	NOME (¹) idronimo non presente nelle banche dati geografiche	COORDINATE			COORDINATE		
			ESTREMO A MONTE	X	Y	ESTREMO A VALLE	X	Y
TG01001	Fiume	Tagliamento	Limite del corpo idrico di transizione	347528 ;	5063207	Foce	351976 ;	5056274
CS01001	Fiume	Stella	Confluenza canale Acqua Bona	349270 ;	5069489	Foce	352359 ;	5065653
CR02019	Fiume	Muzzanella	Ponte presso confluenza torrente Cormor	354842 ;	5072929	Confluenza torrente Cormor	354847 ;	5072877
ZL01001	Roggia	Zellina	Ponte della SP3 (Carlino, UD)	359518 ;	5073889	Foce	361061 ;	5070185
TL01001	Canale	Tiel	Sbocco canale idrovara Ca Viola	376937 ;	5066664	Foce	379576 ;	5063794
N.D.	Canale	Quarantia	Origine canale	382360 ;	5069427	Foce	384911 ;	5067599
RD00017	Canale	Navigabile Brancolo	Confluenza canale Principale III di bonifica (o della Risaia)	383672 ;	5070411	Foce	385874 ;	5071361
TM03001	Fiume	Moschenizza	Ponte autostrada A4	389956 ;	5072544	Confluenza canale Locavez	389312 ;	5072089
RS01001	Torrente	Rosandra	Prima briglia a monte foce	406864 ;	5051161	Foce	406779 ;	5051352
OS01001	Rio	Ospo	Prima briglia a monte foce	406874 ;	5049083	Foce	405297 ;	5050082
RD00085	Canale	Fraida	Idrovora Fraida	352506 ;	5066569	Foce	352528 ;	5066460
N.D.	Foce	Aussa Corno (¹)	Confluenza fiumi Ausa e Corno	363331 ;	5068702	Foce	363105 ;	5068083
N.D.	Darsena	Foce Aussa Corno (¹)	Origine canale	363142 ;	5068565	Sbocco in laguna	362919 ;	5068246
RD00120	Canale	Banduzzi	Sbocco scarico idrovara Belvat	367613 ;	5073528	Confluenza fiume Ausa	368162 ;	5073355

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

TABELLA A riferita all'articolo 173

n.	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB art. 73, comma 1, D.lgs. 118/2011 lettera:	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2026 €	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi gestione immobili	e)	TRIESTE TRASPORTI S.p.A.	Contratto passivo di locazione di natura transitoria n. 3834 dd. 19.12.2024 di aree di disponibilità della Trieste Trasporti S.p.A. per esigenze della motorizzazione civile	2.928,00	1	3	1
2	Direzione Generale	a)	C.M.	Sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione Civile - Controversie del Lavoro del 4 marzo 2026, n. 37	4.598,43	1	10	1
	Importo totale				7.526,43			

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

85

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/06/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

Pagina 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa				
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui competenza cassa	323.202.141,21 444.071.553,77 767.273.694,98	0,00 14.400.000,00 14.400.000,00	0,00 0,00 0,00	323.202.141,21 458.471.553,77 781.673.694,98
	TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	residui competenza cassa	323.202.141,21 444.071.553,77 767.273.694,98	0,00 14.400.000,00 14.400.000,00	0,00 0,00 0,00	323.202.141,21 458.471.553,77 781.673.694,98
	TOTALE ENTRATE	residui competenza cassa	323.202.141,21 444.071.553,77 767.273.694,98	0,00 14.400.000,00 14.400.000,00	0,00 0,00 0,00	323.202.141,21 458.471.553,77 781.673.694,98
	Totale generale delle entrate	residui competenza cassa	1.409.450.872,92 13.696.724.132,94 17.937.578.824,87	0,00 14.400.000,00 14.400.000,00	0,00 0,00 0,00	1.409.450.872,92 13.711.124.132,94 17.951.978.824,87

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/06/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

Pagina 1

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa				
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa				
01.11.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	1.038.119,20 8.111.988,48 9.150.107,68	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 1.400,00	1.038.119,20 8.110.588,48 9.148.707,68
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	residui competenza cassa	1.038.119,20 8.111.988,48 9.150.107,68	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 1.400,00	1.038.119,20 8.110.588,48 9.148.707,68
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui competenza cassa	1.038.119,20 8.111.988,48 9.150.107,68	0,00 0,00 0,00	0,00 1.400,00 1.400,00	1.038.119,20 8.110.588,48 9.148.707,68
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa				
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa				
04.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	797.806,96 13.396.583,82 14.194.390,78	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	797.806,96 14.396.583,82 15.194.390,78

87

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DATA 08/06/2026 NUM.PROTOCOLLO

Pagina 2

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	residui competenza cassa	797.806,96 13.396.583,82 14.194.390,78	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	797.806,96 14.396.583,82 15.194.390,78
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	residui competenza cassa	797.806,96 13.396.583,82 14.194.390,78	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00	797.806,96 14.396.583,82 15.194.390,78
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	residui competenza cassa				
05.01	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa				
05.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.172.358,40 14.806.426,51 19.930.960,91	0,00 420.000,00 420.000,00	0,00 0,00 0,00	5.172.358,40 15.226.426,51 20.350.960,91
05.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	18.096.843,30 139.708.997,50 155.767.844,28	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	18.096.843,30 139.658.997,50 155.717.844,28
05.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50.000,00 50.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui competenza cassa	23.269.201,70 154.515.424,01 175.698.805,19	0,00 470.000,00 470.000,00	0,00 50.000,00 50.000,00	23.269.201,70 154.935.424,01 176.118.805,19

Data 08/06/2026 num.protocollo
Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

Pagina 3

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui competenza cassa				
05.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	9.254.793,01	0,00	0,00	9.254.793,01
		competenza	107.655.788,68	0,00	30.000,00	107.625.788,68
		cassa	115.598.904,19	0,00	30.000,00	115.568.904,19
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	9.254.793,01	0,00	0,00	9.254.793,01
		competenza	107.655.788,68	0,00	30.000,00	107.625.788,68
		cassa	115.598.904,19	0,00	30.000,00	115.568.904,19
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui	32.523.994,71	0,00	0,00	32.523.994,71
		competenza	262.171.212,69	470.000,00	80.000,00	262.561.212,69
		cassa	291.297.709,38	470.000,00	80.000,00	291.687.709,38
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui competenza cassa				
06.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.190.167,84	0,00	0,00	1.190.167,84
		competenza	22.418.309,95	0,00	100.000,00	22.318.309,95
		cassa	23.608.477,79	0,00	100.000,00	23.508.477,79
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	residui	1.190.167,84	0,00	0,00	1.190.167,84
		competenza	22.418.309,95	0,00	100.000,00	22.318.309,95
		cassa	23.608.477,79	0,00	100.000,00	23.508.477,79

89

Allegato 8/1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

Allegato 8/1

<

Data 08/06/2026 num.protocollo
Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

Pagina 5

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
09.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	7.409.750,32 71.348.622,65 78.553.285,36	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 150.000,00	7.409.750,32 71.198.622,65 78.403.285,36
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	residui competenza cassa	7.409.750,32 71.348.622,65 78.553.285,36	0,00 0,00 0,00	0,00 150.000,00 150.000,00	7.409.750,32 71.198.622,65 78.403.285,36
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa				
09.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	13.520.698,53 192.284.095,91 205.774.794,44	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	13.520.698,53 192.184.095,91 205.674.794,44
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui competenza cassa	13.520.698,53 192.284.095,91 205.774.794,44	0,00 0,00 0,00	0,00 100.000,00 100.000,00	13.520.698,53 192.184.095,91 205.674.794,44
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa				
09.08.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	1.919.169,28 5.529.377,58 7.448.546,86	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	1.919.169,28 5.629.377,58 7.548.546,86
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	residui competenza cassa	1.919.169,28 5.529.377,58 7.448.546,86	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	1.919.169,28 5.629.377,58 7.548.546,86

91

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/06/2026 num,protocollo

Pagina 6

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui competenza cassa	22.849.618,13 269.162.096,14 291.776.626,66	0,00 100.000,00 100.000,00	0,00 250.000,00 250.000,00	22.849.618,13 269.012.096,14 291.626.626,66
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui competenza cassa				
10.01	PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa				
10.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	40.632.552,86 97.582.846,69 138.215.399,55	0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 75.000,00	40.632.552,86 97.507.846,69 138.140.399,55
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Trasporto ferroviario	residui competenza cassa	40.632.552,86 97.582.846,69 138.215.399,55	0,00 0,00 0,00	0,00 75.000,00 75.000,00	40.632.552,86 97.507.846,69 138.140.399,55
10.02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui competenza cassa				
10.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	26.143.756,41 187.599.341,85 213.743.098,26	0,00 0,00 0,00	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	26.143.756,41 183.599.341,85 209.743.098,26
10.02.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	14.864.694,56 40.741.771,08 55.606.465,64	0,00 75.000,00 75.000,00	0,00 0,00 0,00	14.864.694,56 40.816.771,08 55.681.465,64

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Pagina 7

Data 08/06/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	residui competenza cassa	41.008.450,97 228.341.112,93 269.349.563,90	0,00 75.000,00 75.000,00	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	41.008.450,97 224.416.112,93 265.424.563,90
10.03	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa				
10.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.933.945,42 39.518.851,88 40.124.614,58	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	5.933.945,42 39.668.851,88 40.274.614,58
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	residui competenza cassa	5.933.945,42 39.518.851,88 40.124.614,58	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	5.933.945,42 39.668.851,88 40.274.614,58
10.04	PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui competenza cassa				
10.04.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	181.354,45 12.266.532,55 12.447.887,00	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	181.354,45 16.266.532,55 16.447.887,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Altre modalita' di trasporto	residui competenza cassa	181.354,45 12.266.532,55 12.447.887,00	0,00 4.000.000,00 4.000.000,00	0,00 0,00 0,00	181.354,45 16.266.532,55 16.447.887,00
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui competenza cassa				

93

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/06/2026 num.protocollo

Pagina 8

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO IN ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
10.05.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui	146.965.377,69	0,00	0,00	146.965.377,69
		competenza	1.010.895.511,70	0,00	470.000,00	1.010.425.511,70
		cassa	1.125.133.669,77	0,00	470.000,00	1.124.663.669,77
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	residui	146.965.377,69	0,00	0,00	146.965.377,69
		competenza	1.010.895.511,70	0,00	470.000,00	1.010.425.511,70
		cassa	1.125.133.669,77	0,00	470.000,00	1.124.663.669,77
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	residui	234.721.681,39	0,00	0,00	234.721.681,39
		competenza	1.388.604.855,75	4.225.000,00	4.545.000,00	1.388.284.855,75
		cassa	1.585.271.134,80	4.225.000,00	4.545.000,00	1.584.951.134,80
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui				
		competenza				
		cassa				
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui				
		competenza				
		cassa				
12.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui	1.361.694,75	0,00	0,00	1.361.694,75
		competenza	8.282.132,28	500.000,00	0,00	8.782.132,28
		cassa	9.635.317,74	500.000,00	0,00	10.135.317,74
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	residui	1.361.694,75	0,00	0,00	1.361.694,75
		competenza	8.282.132,28	500.000,00	0,00	8.782.132,28
		cassa	9.635.317,74	500.000,00	0,00	10.135.317,74
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui				
		competenza				
		cassa				

Allegato 8/1

Pagina 9

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/06/2026 num.protocollo

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
12.05.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	953.747,03 41.210.624,67 42.164.371,70	0,00 0,00 0,00	0,00 208.600,00 208.600,00	953.747,03 41.002.024,67 41.955.771,70
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	residui competenza cassa	953.747,03 41.210.624,67 42.164.371,70	0,00 0,00 0,00	0,00 208.600,00 208.600,00	953.747,03 41.002.024,67 41.955.771,70
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui competenza cassa	2.315.441,78 49.492.756,95 51.799.689,44	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 208.600,00 208.600,00	2.315.441,78 49.784.156,95 52.091.089,44
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	residui competenza cassa				
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui competenza cassa				
14.01.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	5.544.734,92 57.288.067,47 62.832.802,39	0,00 14.400.000,00 14.400.000,00	0,00 0,00 0,00	5.544.734,92 71.688.067,47 77.232.802,39
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Industria, PMI e Artigianato	residui competenza cassa	5.544.734,92 57.288.067,47 62.832.802,39	0,00 14.400.000,00 14.400.000,00	0,00 0,00 0,00	5.544.734,92 71.688.067,47 77.232.802,39
	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui competenza cassa				

95

Allegato 8/1

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Data 08/06/2026 num,protocollo

Pagina 10

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
14.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	17.951,04 30.319.021,65 28.509.272,71	0,00 210.000,00 210.000,00	0,00 0,00 0,00	17.951,04 30.529.021,65 28.719.272,71
14.03.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	102.195,26 25.486.212,85 25.588.408,11	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	102.195,26 24.986.212,85 25.088.408,11
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	residui competenza cassa	120.146,30 55.805.234,50 54.097.680,82	0,00 210.000,00 210.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00	120.146,30 55.515.234,50 53.807.680,82
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	residui competenza cassa	5.664.881,22 113.093.301,97 116.930.483,21	0,00 14.610.000,00 14.610.000,00	0,00 500.000,00 500.000,00	5.664.881,22 127.203.301,97 131.040.483,21
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa				
15.02	PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui competenza cassa				
15.02.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	16.840.015,39 182.351.933,21 199.191.948,60	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	16.840.015,39 181.851.933,21 198.691.948,60
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Formazione professionale	residui competenza cassa	16.840.015,39 182.351.933,21 199.191.948,60	0,00 0,00 0,00	0,00 500.000,00 500.000,00	16.840.015,39 181.851.933,21 198.691.948,60

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

Data 08/06/2026 num.protocollo

Pagina 11

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
15.03	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa				
15.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	3.385.238,70 57.694.609,17 58.574.388,61	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	3.385.238,70 56.694.609,17 57.574.388,61
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	residui competenza cassa	3.385.238,70 57.694.609,17 58.574.388,61	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000.000,00 1.000.000,00	3.385.238,70 56.694.609,17 57.574.388,61
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui competenza cassa	20.225.254,09 240.046.542,38 257.766.337,21	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00	20.225.254,09 238.546.542,38 256.266.337,21
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa				
17.01.2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	residui competenza cassa	2.802.890,39 240.067.087,33 242.869.977,72	0,00 480.000,00 480.000,00	0,00 0,00 0,00	2.802.890,39 240.547.087,33 243.349.977,72
17.01.3	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	residui competenza cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 20.000,00

97

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Allegato 8/1

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Data 08/06/2026 num.protocollo

Pagina 12

Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	residui competenza cassa	2.802.890,39 240.067.087,33 242.869.977,72	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	2.802.890,39 240.567.087,33 243.369.977,72
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui competenza cassa	2.802.890,39 240.067.087,33 242.869.977,72	0,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	2.802.890,39 240.567.087,33 243.369.977,72
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa				
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa				
20.03.1	TITOLO 1 - Spese correnti	residui competenza cassa	0,00 85.514.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 290.000,00 0,00	0,00 85.224.188,79 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Altri fondi	residui competenza cassa	0,00 85.514.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 290.000,00 0,00	0,00 85.224.188,79 0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	residui competenza cassa	0,00 85.514.188,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 290.000,00 0,00	0,00 85.224.188,79 0,00
	TOTALE SPESE	residui competenza cassa	379.394.213,22 2.970.409.633,36 3.201.008.500,06	0,00 21.875.000,00 21.875.000,00	0,00 7.475.000,00 7.185.000,00	379.394.213,22 2.984.809.633,36 3.215.698.500,06

Data 08/06/2026 num.protocollo
Rif.delibera DDL del 06/05/2026 n.79

Pagina 13

SPESE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N.30283 ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
	Totale generale delle spese	residui competenza cassa	1.922.714.225,97 13.696.724.132,94 15.398.789.198,45	0,00 21.875.000,00 21.875.000,00	0,00 7.475.000,00 7.185.000,00	1.922.714.225,97 13.711.124.132,94 15.413.479.198,45

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

**[Art. 8
(Componenti degli organi societari)]**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società controllate dalla Regione in via diretta è fissato in coerenza con la complessità gestionale dell'attività. La Giunta regionale, a tal fine, elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa. La relativa deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente.

2. Nelle società controllate dalla Regione i soci pubblici non possono, complessivamente, nominare negli organi di amministrazione un numero di componenti superiore a cinque e negli organi di controllo un numero di componenti superiore a tre effettivi e due supplenti. In relazione alla complessità gestionale dell'attività può essere previsto l'amministratore unico.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle società controllate dalla Regione in via indiretta attraverso le società direttamente controllate.

4. Nelle società non controllate dalla Regione, quest'ultima, nella sua qualità di socio, si adopera per l'attuazione dei principi espressi nei commi 1 e 2, ove compatibili.]

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

(Compensi per gli amministratori **[e i dipendenti]** di società non quotate)

1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione.

[2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1 è contenuto nei limiti di cui al comma 1.]

2 bis. **La disposizione prevista al comma 1 non si applica** alle società in house, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, sottoposte all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte anche di amministrazioni statali, fermo restando il limite di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Disposizioni in materia di appalti)

1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dai programmi di cui all'articolo 1 si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

2. Le stazioni appaltanti nell'attuazione delle operazioni finanziate dai programmi di cui all'articolo 1, sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi o alla realizzazione degli stessi. **Su richiesta motivata delle stazioni appaltanti, la Struttura regionale attuatrice competente, sentita l'Autorità di Gestione, autorizza l'uso delle predette economie contributive, a fronte di circostanze impreviste e imprevedibili che non trovano copertura nella voce imprevisti del quadro dell'opera e nei limiti delle modifiche previste dal Codice appalti. L'eventuale rideterminazione del contributo concesso a seguito della comunicazione di economie in fase di aggiudicazione e/o di realizzazione è applicata in sede di istruttoria sulla rendicontazione a saldo.**

2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi già aggiudicati o in fase di aggiudicazione nel periodo di emergenza COVID-19, le maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere nell'ambito di procedure per le quali non sia stato possibile prevedere tali maggiori costi, previa comunicazione e quantificazione delle stesse alla struttura regionale attuatrice del Programma entro sessanta giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante.

2 ter. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, esclusivamente in relazione alle maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, è ammessa la presentazione di varianti in aumento anche oltre il contributo concesso e comunque nei limiti da definire con apposito decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.

2 quater. Nella procedura di rendicontazione all'Unione europea e allo Stato dei programmi di cui all'articolo 1, la copertura delle rettifiche finanziarie sulle operazioni derivanti dall'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e conseguenti all'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, è garantita dalla rendicontazione del parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo dello Stato delle maggiori spese sostenute dai programmi.

2 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive del relativo progetto.

2 sexies. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti della dotazione finanziaria residua del Programma, per i progetti finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ammessa la presentazione di varianti in aumento, anche oltre il contributo concesso, in relazione alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19.

2 septies. La struttura regionale attuatrice competente, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla ADG del Programma tramite proprio decreto, con l'eventuale supporto della Direzione competente in materia di lavori pubblici, esamina le richieste presentate ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies che dovranno essere corredate di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesta l'effettiva incapienza del quadro economico dell'opera e la congruità dei maggiori costi esposti che dovranno essere documentati mediante allegazione dei relativi computi metrici estimativi, compilati con voci redatte sulla base del prezzo regionale del Friuli Venezia Giulia o di altri prezzi di riferimento aggiornati, ovvero dettagliati in apposite analisi dei prezzi, con allegata evidenza della verifica di congruità del soggetto competente.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 ter

(Assegnazione di risorse integrative regionali per progetti strategici in ambiti tematici proposti nel PR FESR 2021/2027)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento delle proposte progettuali formulate dalle Direzioni centrali all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR, considerate strategiche ma non finanziabili nell'ambito del Programma.

2. Le proposte progettuali strategiche di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.

3 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento di progetti di valenza territoriale, afferenti a tematiche di interesse espresse dal partenariato territoriale all'autorità di gestione **nei processi di definizione e revisione** del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR; nell'ambito di dette tematiche la Regione individua quelle strategiche sentito il partenariato.

3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale **di iniziativa pubblica comunale e sovracomunale**. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.

[3 quater. Il procedimento contributivo di cui ai commi 3 bis e 3 ter del presente articolo, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti, è in capo agli Enti di decentramento regionale competenti per territorio. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento di più Enti di decentramento regionale, la competenza è determinata in considerazione dell'ambito territoriale dell'ente locale individuato come capofila.]

4. Con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale l'Amministrazione regionale può integrare l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 1 e 3 bis.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo progetto, **nonché ad altri soggetti pubblici qualificati a operare quale stazione appaltante**. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Requisiti morali, professionali e condizioni ostative)

1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.

4. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

5. Non possono esercitare **[l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché]** l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

6. La verifica dei requisiti morali **[e professionali]** relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.

7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010, viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 17/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Esercizio dell'attività su aree pubbliche)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:

a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

[2. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'esperienza e la professionalità acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica. La professionalità e l'esperienza acquisite sono riferite:

a) all'anzianità nell'esercizio dell'impresa, maturata anche in modo discontinuo, comprovata dall'iscrizione nel Registro delle imprese quale impresa attiva nel commercio sulle aree pubbliche, riferita al soggetto che partecipa alla procedura selettiva, cumulata con quella del titolare al quale si è eventualmente subentrati nella titolarità del posteggio;

b) all'anzianità acquisita nel posteggio oggetto della procedura selettiva da parte del titolare al momento della selezione.]

3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede legale, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).

4. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), verifica la regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.

5. La concessione di posteggio non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il

posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

[6. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.]

7. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.

8. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti e, in ogni caso, nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

9. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche tranne nel caso in cui abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante. Sono fatte salve le ipotesi di subingresso.

10. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 17/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Posteggi per il commercio su aree pubbliche)

1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il

titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 35.

4. Il Comune tiene costantemente aggiornata, sul sito web istituzionale dell'ente, la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 36, specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà, del titolare della concessione.

[6. Per assicurare pluralità e differenziazione dell'offerta al consumatore, il numero dei posteggi complessivamente assegnabili a un medesimo soggetto, nell'ambito della stessa area mercatale, è soggetto al limite massimo:

a) di quattro concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico siano esse riferibili, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento;

b) di tre concessioni di posteggio per singolo settore merceologico se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera è superiore a cento.]

[7. In deroga a quanto disposto dal comma 6 per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima di cinque posteggi per settore merceologico.]

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 17/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50 *(Home restaurant)*

1. L'home restaurant è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata **sotto forma di prestazione occasionale** presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche.

2. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Per l'esercizio dell'attività devono essere altresì rispettate le

vigenti normative igienico sanitarie e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.

3. L'attività di home restaurant è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile in cui viene svolta l'attività deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.

[4. L'attività di home restaurant non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno.]

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 124 della legge regionale 17/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 124

(Sanzioni amministrative relative alla somministrazione di alimenti e bevande)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA di cui all'articolo 45, comma 2, e senza la comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli **articoli 46, 48 e 49 è punita** con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.

6. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:

a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, l'attività può essere sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;

c) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.

7. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

8. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 133 della legge regionale 17/2025 è il seguente:

Art. 133

(Tipologia di contributi per il settore turistico)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico nella regione Friuli Venezia Giulia migliorando l'offerta di ospitalità e valorizzando le peculiarità geografiche, storiche e culturali del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati:

a) contributi per il miglioramento e la realizzazione di strutture ricettive:

1) a micro, piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;

2) a imprese per l'insediamento, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi rispondenti ad elevati standard di classificazione secondo quanto definito nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2;

3) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico a fronte dell'obbligo di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, mediante agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, finalizzate alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio;

b) contributi per attività di promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti con particolare attenzione a prodotti provenienti da filiere locali, trasparenti e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale:

1) a soggetti pubblici e privati, esclusi i Consorzi turistici e le reti d'impresa di cui all'articolo 84, per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia, la promozione del territorio e l'incremento del movimento turistico;

2) ai Comuni di Grado e Lignano, che realizzano i maggiori flussi turistici, per il consolidamento dell'attrattività turistica delle località medesime;

3) ai Comitati organizzatori per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche, secondo le percentuali indicate:

3.1 Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški pust di Trieste: 19 per cento;

3.2 Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;

3.3 Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;

3.4 Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento;

4) al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) per le seguenti finalità:

4.1 al fine di promuovere l'attività delle associazioni, sostenere le spese per l'insediamento e il funzionamento degli uffici e consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali;

4.2 per promuovere l'attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, incrementando i flussi turistici, nonché per lo sviluppo delle attività del punto informativo (ufficio di informazione e accoglienza turistica), attraverso l'assegnazione delle risorse all'ERPAC;

c) contributi ai Comuni per la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, con particolare riferimento alla valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui;

d) contributi a soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti integrati di riconversione territoriale secondo il modello dell'albergo diffuso, finalizzati all'implementazione dell'offerta di ospitalità e dei suoi livelli qualitativi;

e) contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche, nonché per la valorizzazione di quelle esistenti:

1) a Enti locali per investimenti riferiti a impianti e strutture complementari all'attività turistica e a cavità naturali di interesse turistico, nonché alla ristrutturazione e all'ampliamento di centri di turismo congressuale, nonché ai Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali per l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa;

2) a soggetti pubblici e privati, per interventi su strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta; tali finanziamenti sono concessi a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese;

3) a Enti locali per l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, a supporto del turismo itinerante;

4) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale;

f) contributi a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini per le manutenzioni e

per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.

2. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.

4. I contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), possono essere erogati in via anticipata, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo totale, senza presentazione di garanzia fideiussoria.

5. Con riferimento al contributo di cui al comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le relative risorse in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di garanzia fideiussoria.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 (Impresa artigiana)

1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;

b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.

2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.

3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive

ovvero da situazioni di contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.

4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.

4 bis. L'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione), è consentita solamente in officine con sede fissa, in conformità alle disposizioni vigenti, in particolare, in materia di tutela ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Fanno eccezione gli interventi di emergenza o di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli.

5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.

6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.

6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

[7. Alle imprese artigiane operanti nel settore agroalimentare con attività di vendita al pubblico si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui all'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo").]

[8. Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio si applicano le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 della legge regionale 29/2005.]

8 bis. **Alle rosticcerie, alle pasticcerie, alle gelaterie artigiane e alle rivendite di pizza al taglio** è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per il consumo immediato dei prodotti di propria produzione.

9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina **di cui al titolo II, capo V, della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella regione Friuli Venezia Giulia).**

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(*Organico dell'impresa artigiana*)

1. L'impresa artigiana può essere esercitata con la prestazione d'opera di personale dipendente coordinato e diretto dall'imprenditore artigiano o dagli eventuali soci in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8, sempreché non superi il limite massimo di venti addetti.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

a) il limite degli addetti è ridotto a dieci per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non si svolga con processo del tutto automatizzato;

b) il limite degli addetti è innalzato a trentacinque per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.

3. Con regolamento di esecuzione sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attività per ciascun settore.

4. Ai fini del calcolo del limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2 sono computati:

a) i lavoratori assunti come apprendisti;

b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) i soci indicati dall'articolo 10, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;

d) i dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario effettivamente svolto.

5. Non sono computati nel limite degli addetti di cui ai commi 1 e 2:

a) il titolare di impresa artigiana individuale;

b) nelle società artigiane, un socio imprenditore artigiano nonché i soci non partecipanti al lavoro;

c) i familiari dell'imprenditore artigiano, partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile;

d) (ABROGATA)

e) gli apprendisti assunti a tempo indeterminato dalla stessa impresa artigiana, al termine del periodo di apprendistato, per un periodo di due anni;

f) **le persone con disabilità** fisiche, psichiche o sensoriali;

g) gli impiegati che svolgono mansioni amministrative;

g bis) i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.

6. Le imprese artigiane che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al 25 per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai commi 1 e 2 per un periodo non superiore a sei mesi all'anno, mantengono l'iscrizione all'A.I.A.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. mediante comunicazione unica)

1. Ai fini dell'iscrizione all'A.I.A. è presentata una dichiarazione al registro delle imprese territorialmente competente, attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana, in conformità alla normativa applicabile al settore di attività, unitamente alla Scia nei casi previsti dalla legge. **[La ricevuta rilasciata dal registro delle imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.]**

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 7/2007, convertito dalla legge 40/2007, secondo il modello e le regole tecniche stabilite dalla disciplina statale in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto medesimo.

3. L'ufficio dell'Albo, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, procede all'assegnazione del numero di iscrizione e agli adempimenti conseguenti, anche ai fini previdenziali e assistenziali, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, da presentarsi contestualmente alla denuncia di inizio dell'attività, determina l'iscrizione all'A.I.A. e la contestuale annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese.

5. Le dichiarazioni **di iscrizione**, di modifica, di cessazione e di perdita dei requisiti sono presentate, anche

ai fini previdenziali e assistenziali, con le modalità di cui al comma 2, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, con efficacia dalla data dell'evento medesimo.

6. Qualora l'ufficio dell'Albo rilevi la carenza di uno o più requisiti dichiarati ai sensi dei commi 1 e 5 in merito alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti medesimi e nei casi previsti dalla legge, trasmette gli atti alla Commissione, la quale procede alle opportune ispezioni e controlli, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni competenti per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. I provvedimenti conseguenti alle ispezioni e ai controlli di cui al comma 6 sono adottati dalla Commissione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione unica da parte dell'ufficio dell'Albo e notificati all'impresa artigiana, all'INPS e all'INAIL nel termine di quindici giorni dall'adozione degli stessi. Tali provvedimenti sono impugnabili ai sensi dell'articolo 16.

8. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 7 può essere sospeso, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, al fine di acquisire eventuali integrazioni della documentazione.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 (Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:

a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5; qualora l'impresa non risulti iscritta al registro delle imprese, in aggiunta alla sanzione pecuniaria è disposta l'immediata interruzione dell'attività e il sequestro delle relative attrezzature;

b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;

c) da 100 euro a 600 euro in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, qualora la presentazione della dichiarazione per l'iscrizione all'A.I.A. **[non sia contestuale all'inizio dell'attività e]** avvenga oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dell'attività;

d) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata comunicazione della cessazione dell'attività o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5;

e) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata comunicazione o di comunicazione presentata decorsi novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 5, dei seguenti eventi modificativi:

- 1) superamento dei limiti dimensionali;
 - 2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
 - 3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
 - 4) trasformazione della forma giuridica della società;
 - 5) per le società in accomandita semplice e per le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
 - 6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
 - 7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.
2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate:
- a) (ABROGATA)
 - b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, e di panificazione;
 - c) da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).
3. L'ufficio dell'Albo delle imprese artigiane, qualora rilevi le infrazioni di cui al comma 1, informa il Comune territorialmente competente al fine dell'irrogazione dell'eventuale sanzione amministrativa, nonché gli organi della pubblica amministrazione competenti per materia.
4. Qualora i Comuni rilevino le infrazioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste dandone comunicazione, entro novanta giorni dalla data della segnalazione, agli uffici dell'Albo e ai competenti uffici della pubblica amministrazione nonché, nell'ipotesi in cui il soggetto trasgressore sia dipendente di una pubblica amministrazione, all'amministrazione di appartenenza.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 24 bis della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 bis
(Obbligo di comunicazione)

1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia comunicano la cessazione dell'attività al SUAP competente, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo.

2. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30
(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della Scia di cui all'articolo 24, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.

1 bis. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime. **L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta, per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato al SUAP e alla Camera di commercio territorialmente competente.**

2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

5. (ABROGATO)

6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

6 bis. (ABROGATO)

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32
(Vendita di prodotti cosmetici)

1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio **di cui alla legge regionale 17/2025**.

2. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 29 e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 54 bis
(Contributi per l'artigianato tipico)

1. Al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane operanti nelle produzioni tipiche, contributi **a fondo perduto** nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 75 sono individuati i settori appartenenti alle produzioni artigianali tipiche.

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 66

(Informazioni, orientamento e animazione)

1. L'Amministrazione regionale assicura, anche tramite altri soggetti, un servizio di informazione, orientamento e animazione per la costituzione di impresa artigiana. Coloro che intendono avviare per la prima volta un'impresa artigiana o che intendono divenire titolari di impresa artigiana esistente ricevono i predetti servizi gratuitamente.

2. Il servizio di cui al comma 1 comprende in particolare:

- a) assistenza e consulenza in merito alla fattibilità e redditività dell'iniziativa;
- b) informazioni sugli enti a cui devono essere richiesti atti e provvedimenti connessi all'attività da intraprendere;
- c) informazioni sulle agevolazioni previste dalle normative comunitaria, statale e regionale;
- d) informazione sui servizi di informazione e orientamento offerti nell'ambito del territorio regionale.

3. Il servizio di cui al comma 1 è svolto **dal SUAP**, nonché dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2, e dal Centro di assistenza tecnica di cui all'articolo 72.

3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono autorizzati a stipulare accordi e convenzioni con organismi e istituti preposti.

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art.15

(Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica della Direzione medesima. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico e negli altri casi previsti con legge regionale o bando.

2. Il Comitato è composto da sette componenti effettivi e sette sostituti con diritto di voto, di cui:

- a) tre esperti in ricerca e sviluppo del settore manifatturiero e dei processi e impianti industriali;
- b) due esperti nel settore delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dell'innovazione digitale;
- c) un esperto in sostenibilità ambientale ed in efficienza energetica dei processi industriali ed in economia

circolare nelle imprese;

d) un esperto in biotecnologie e/o farmaceutica.

3. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi sostituti è effettuata con **decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive**, sulla base dei requisiti documentati di professionalità, onorabilità ed esperienza.

4. Con il **decreto** di cui al comma 3 sono altresì nominati il Presidente del Comitato e il suo sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

5. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Comitato si esprime inoltre su particolari problematiche relative al riesame dei progetti, anche nei casi di contenzioso; per l'espletamento di tali compiti i componenti del Comitato possono essere autorizzati dal Presidente, su proposta del responsabile del procedimento, ad effettuare accertamenti in loco.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

8. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta ammonta a 150 euro per il Presidente e a 120 euro per gli altri componenti. L'importo è aggiornabile con **decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive**.

9. Ai componenti del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni, comprese le spese per l'effettuazione degli accertamenti di cui al comma 6, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

10. Le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato sono stabilite con le direttive approvate con **decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive**.

11. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data **del decreto** di cui al comma 3. In caso di mancata ricostituzione entro la scadenza, il Comitato opera in regime di proroga per non più di quarantacinque giorni.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Interventi per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese)

1. I regolamenti e i bandi regionali riferiti alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo e riguardanti la concessione di contributi sono improntati al principio di semplificazione anche attraverso la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese, attraverso l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'autocertificazione e del massimo impiego delle procedure telematiche.

2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e la complessità dei procedimenti contributivi facenti capo alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo, le imprese presentano la domanda di contributo unitamente alla rendicontazione di spesa, per i seguenti procedimenti contributivi:

a) articolo 72 bis, comma 3, della legge regionale 12/2002;

b) articolo 2, comma 54, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);

c) articolo 2, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

3. L'Amministrazione regionale adegua i regolamenti attuativi delle disposizioni di cui al comma 2 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le medesime finalità indicate ai commi 1 e 2 e per gli incentivi di importo non superiore a 5.000 euro è sempre consentita, nel rispetto della disciplina comunitaria e in deroga alla legge regionale 7/2000, la concessione e contestuale erogazione, a fronte della sola presentazione della domanda corredata delle eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 77 bis

(Sostegno alle imprese per interventi di riduzione dei consumi energetici)

1. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza strategica, anche in relazione ai rapidi mutamenti degli scenari economici mondiali, della riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti da parte delle imprese del settore del manifatturiero, **del terziario e delle costruzioni**, attraverso la copertura del loro fabbisogno energetico mediante energia rinnovabile autoprodotta ed eventualmente accumulata.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore del manifatturiero, **del terziario e delle costruzioni** diretti:

a) all'acquisto ed installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, finalizzati alla produzione di energia elettrica per il fabbisogno dell'impresa, compresi gli oneri

per i servizi accessori da sostenere per la realizzazione dell'investimento; è altresì consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra per il potenziamento di impianti preesistenti alle seguenti condizioni:

1) nella sede o unità locale in cui è localizzato l'intervento, l'impresa ha già saturato le coperture degli immobili con precedenti interventi di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile;

2) il programma di investimento si sviluppa all'interno del comprensorio **aziendale**, in aree catastalmente riferibili alla sede o unità locale dell'impresa e urbanisticamente compatibili con la stessa;

3) il potenziamento è commisurato al fabbisogno energetico dell'impresa;

b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo;

c) all'acquisto ed installazione del sistema combinato di inverter con sistema di accumulo e allacciamento alla rete dell'energia elettrica.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 2, commi da 8 a 10, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 (Attività produttive)

- Omissis -

8. In vista dell'attuazione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, un contributo al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) per finanziare uno studio di fattibilità riguardante la ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche non agroalimentari, che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio regionale. **Per lo studio il CATA può avvalersi delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), o delle società di servizi a esse collegate.**

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata dal CATA al Servizio competente della Direzione centrale attività produttive e turismo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata e di un preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla

Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 38.

- Omissis -

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

(Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)

1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, **nonché la partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.**

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato alla concessione di contributi per la realizzazione nel territorio regionale di progetti cinematografici e opere audiovisive da parte di soggetti privati.

3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.

4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 1, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Attività produttive)

- Omissis -

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su istanza del beneficiario, una proroga dei

termini di rendicontazione concernenti le domande di cui **al decreto 23 settembre 2019, n. 2504/PROTUR e di cui** al decreto 23 dicembre 2021, n. 3295/PROTUR per i contributi degli interventi di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere sul Fondo contributi imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), non superiore a dodici mesi dall'ultima scadenza, purché il beneficiario abbia richiesto l'ulteriore proroga entro la scadenza del termine precedente.

- Omissis -

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 2, commi da 24 a 28, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 è il seguente:

Art. 2 (Attività produttive)

- Omissis -

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare contributi per interventi di ristrutturazione e riqualificazione per finalità funzionali, ambientali, sanitarie degli immobili, delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili gestiti da privati, in amministrazione condominiale o da associazioni e/o circoli nautici senza scopo di lucro e con finalità ricreative, non esercenti attività d'impresa.

25. Per i contributi di cui al comma 24 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di apposito bando, prevedendo i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione.

26. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

27. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata del contributo concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.

28. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.

- Omissis -

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

9. Al fine di perseguire le finalità che prevedono la diffusione della conoscenza e della cultura degli Alpini e allo scopo di mantenere viva la memoria della comunità regionale rispetto a questi valori, nonché per far comprendere il valore turistico delle adunanze come momenti di condivisione e di conoscenza delle tradizioni e del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle sezioni locali del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale alpini (Ana) per la ristrutturazione e il completamento delle loro sedi.

10. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 9 presentano al Servizio competente in materia di turismo apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" per un importo non superiore a 50.000 euro per intervento.

11. La domanda di cui al comma 10 e la relativa documentazione sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente in materia di turismo.

12. Il Servizio competente in materia di turismo istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Trova applicazione l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.

13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 60
(Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma

1, è erogato per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2025, n. 74/Pres. è il seguente:

Art. 18
(Erogazione in via anticipata)

1. Ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000 l'erogazione in via anticipata è concessa, su richiesta dell'interessato, nella misura massima del 70 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata è richiesta solo alle imprese per i contributi e gli incentivi di importo superiore a 15.000 euro.

2. Per quanto concerne i soli contributi di cui al capo III, l'anticipazione di cui comma 1 è concessa dalla Regione all'interessato entro 20 giorni successivi al comprovato avvio degli interventi oggetto del progetto.

3. L'importo residuo a titolo di saldo è riconosciuto al beneficiario istante successivamente all'approvazione della rendicontazione presentata nei termini di cui all'articolo 20.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 1, comma 657, e del relativo allegato IX della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è il seguente:

Art. 1

657. In attuazione dell'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 12 dicembre 2025, sottoscritta ai sensi dell'articolo 1, comma 907, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuto l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207. Gli importi riconosciuti a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicati nella tabella di cui all'allegato IX alla presente legge.

Allegato IX

Regione/Provincia Autonoma	Contributo 2026 (mln di euro)	Contributo 2027 (mln di euro)	Contributo 2028 (mln di euro)
Valle d'Aosta	2,6	2,7	1,4
Friuli Venezia Giulia	14,4	14,7	7,6
Provincia autonoma di Trento	10,9	11,7	6
Provincia autonoma di Bolzano	10,5	11,5	5,8
Sicilia	43,5	42,2	20,8
Sardegna	18,1	17,2	8,4
Totale	100,0	100,0	50,0

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 è il seguente:

Art. 5
(Competenze della Regione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione svolge le seguenti funzioni:

a) garantisce l'attività di progettazione territoriale sociosanitaria per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, agendo in collaborazione con le Aziende sanitarie, i Comuni e le altre componenti sociali attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL) e intervenendo in particolare nel contesto del piano di azione regionale per le dipendenze;

b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, mediante il Tavolo tecnico di cui all'articolo 8;

c) collabora con gli Osservatori istituiti a livello nazionale, allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e prevenzione a tutela delle persone più esposte;

d) collabora con i competenti organi dello Stato e con le Forze dell'Ordine nel contrasto al gioco illegale.

d bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.

2. La Regione, per il tramite delle Aziende sanitarie, promuove interventi di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, attraverso iniziative, anche transfrontaliere, rivolte in particolare a:

a) concorrere alla rimozione delle cause sociali e culturali che possono favorire le forme di dipendenza da gioco, sensibilizzando ed educando ad azioni positive rivolte a una cultura del gioco inteso come forma di gratuità e divertimento positivo, orientato alla condivisione di relazioni, anche tra diverse generazioni;

b) promuovere luoghi di socializzazione per contrastare la solitudine in particolare delle persone anziane e dei giovani;

c) informare sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco;

d) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli esercenti e degli operatori dei servizi pubblici e della Polizia locale, nonché degli operatori delle Forze dell'Ordine, d'intesa con le autorità statali competenti;

e) promuovere la formazione del personale sociale e sociosanitario impegnato nei problemi legati al GAP in età adulta e in età evolutiva;

f) facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenza da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati, anche attraverso l'istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi competenti;

g) promuovere forme di collaborazione con il privato sociale senza scopo di lucro e con le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza del GAP e dei comportamenti a rischio a esso correlati.

g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931, indicazioni di buone pratiche sul gioco d'azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.

2 bis. Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g bis), è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione promuove l'istituzione di un marchio regionale da rilasciare, per il tramite dei Comuni, agli esercizi pubblici, commerciali, ai circoli privati e ad altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di non installare o disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.

3 bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell'ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d'azzardo patologico e l'Amministrazione regionale, con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l'importo massimo straordinario di 5.000 euro.

4. (ABROGATO)

5. (ABROGATO)

6. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

6 bis. La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell'articolo 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all'articolo 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.

7. (ABROGATO)

8. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che non preveda spazi pubblicitari relativi al gioco lecito.

8 bis. È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 35
(Procedura automatica)

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'incentivo è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili, ove previsto, sostenute successivamente alla presentazione della domanda o anche precedentemente alla stessa purché sostenute nel corso del relativo esercizio o dell'esercizio precedente.
2. Sono determinati previamente per tutti i beneficiari degli incentivi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare massimo dell'incentivo concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione.
3. Per l'accesso agli incentivi l'interessato presenta una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 241/1990, secondo lo schema e con le modalità pubblicati sul sito istituzionale della Regione, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande e di quanto previsto dal comma 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, entro il medesimo termine di cui al comma 4, è comunicato il diniego all'incentivo.

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 è il seguente:

Art. 1
(Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati FESR)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006), è costituito il Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).

1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027 è utilizzato il Fondo di cui al comma 1.

2. Al Fondo affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

c) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, a valere sul Fondo;

d) le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis;

e) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario dei programmi di cui ai commi 1 e 1 bis.

3. Gli interessi maturati sul Fondo rimangono nella disponibilità del medesimo. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, l'allocazione di tali risorse, al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto, nell'ambito degli interventi previsti dai programmi di cui ai commi 1 e 1 bis, quali risorse aggiuntive al piano finanziario approvato.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) bosco o foresta, anche ai fini della produzione di dati statistici: i terreni individuati dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007;

b) incendio boschivo: fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropiche poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree, ai sensi dell'articolo 2 della legge 353/2000;

c) principio di incendio boschivo: incendio di dimensioni non superiori a 2.000 metri quadrati, che si estingue con il solo intervento a terra;

d) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento delle risorse terrestri e dei mezzi aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza; la funzione di DOS è svolta in accordo con il Piano regionale antincendio boschivo;

e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione del fuoco su delimitate superfici, pianificata nei modi, nelle forme e negli obiettivi che, per i fini gestionali stabiliti, riduce la quantità di biomassa combustibile mediante il suo abbruciamento guidato e controllato;

f) fuoco tattico e controfuoco: tecnica di attacco indiretto al fuoco consistente nell'accensione volontaria di fronti di fiamma secondari che, mediante il consumo del combustibile prima del passaggio dell'incendio, ne agevolano il controllo o l'estinzione;

g) incendio di interfaccia: fuoco che percorre superfici ove abitazioni, altre strutture antropiche o infrastrutture si incontrano o si compenetrano con aree naturali, semi naturali o vegetazione combustibile;

h) pericolo di incendio: indice numerico che esprime la probabilità di accadimento di un incendio in funzione delle variabili ambientali;

i) vulnerabilità da incendio: indice numerico che esprime la propensione al danno da incendio di un elemento, uno spazio naturale, sociale ed economico in funzione delle sue caratteristiche e del grado di esposizione;

j) rischio di incendio: indicatore numerico derivato dal prodotto tra l'indicatore di pericolo e l'indicatore di vulnerabilità dell'area percorsa;

k) messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo: insieme delle operazioni tecniche volte a ricercare e sopprimere ogni potenziale causa di riaccensione delle fiamme, che costituisce la conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio con mezzi e attrezzature individuati dal Piano di cui all'articolo 7.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 3, comma da 1 a 3, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013.

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati mediante bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Ai contributi relativi agli interventi di cui al comma 1, per i quali viene effettuata la valutazione di congruità della spesa, non si applica l'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria, già nella fase di avvio, degli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC, approvato nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 ottobre 2022, l'Amministrazione regionale, subordinatamente all'approvazione definitiva del Piano da parte della Commissione europea, è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto le risorse a valere sul cofinanziamento regionale obbligatorio, sulla base della proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027 di cui all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2022.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 40.488.858,95 euro, suddivisa in ragione di 7.433.224,11 euro per l'annualità 2023, e 8.263.908,71 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.

- Omissis -

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSa, di seguito denominata ERSa, è ente funzionale della Regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla valorizzazione dei marchi di qualità, nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

2. L'ERSa svolge altresì le funzioni di Organismo pagatore regionale (OPR FVG), per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti dalla normativa dell'Unione europea nell'ambito della politica agricola comune, **nonché di altri aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale.**

3. L'ERSa ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. È dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione. L'organizzazione dell'Agenzia assicura l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni dell'OPR FVG.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 3 bis della legge regionale 8/2024, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 bis

(Competenze dell'OPR FVG)

1. In qualità di OPR FVG, l'ERSa provvede:

a) all'autorizzazione, all'esecuzione e alla contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), **nonché degli aiuti in materia di agricoltura e sviluppo rurale riferiti a risorse trasferite dallo Stato o dalla Regione;**

b) ad assicurare il raccordo operativo con il Ministero competente, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e la Commissione europea.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'OPR FVG può avvalersi di altre strutture regionali e di altri organismi esterni mediante la stipula di apposite convenzioni.

2.1. I pagamenti riferiti a risorse statali o regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), sono gestiti dall'OPR FVG, ove necessario, previa stipula di apposita convenzione con il soggetto pubblico competente.

2 bis. Con riferimento all'attività di gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR, l'ERSA, in qualità di OPR FVG, adotta una gestione separata dei pagamenti e delle entrate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza. **Le risorse statali e regionali trasferite ai sensi del comma 1, lettera a), sono contabilizzate in modo da garantire la separazione delle relative scritture contabili dalla gestione delle risorse finanziarie FEAGA e FEASR.**

2 ter. L'istituto di credito tesoriere dell'ERSA effettua le operazioni di incasso e di pagamento riferite all'Organismo pagatore di cui al comma 1 ai sensi di quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. Al fine di continuare ad assicurare il sostegno alle imprese agroalimentari con modalità adeguate a contrastare la situazione economica sfavorevole, derivante anche dalle tensioni dei sistemi commerciali nazionali e internazionali, il "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2027 nel rispetto delle condizioni dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea o dei limiti stabiliti a titolo di "de minimis" e, in considerazione dell'evoluzione della congiuntura economica, assume la denominazione di "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali".

2. Per l'attuazione del "Programma Anticrisi conflitti e tensioni commerciali internazionali" si applica:

a) l'articolo 12, commi da 3 a 6 bis e da 9 a 10, della legge regionale 5/2020;

b) l'articolo 3, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026);

c) la disciplina prevista per il Programma Anticrisi COVID-19 di cui all'articolo 3, commi da 37 a 42, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), con il ripristino integrale del plafond di cui al comma 39 della legge stessa.

- Omissis -

Note all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 10, commi da 1 a 6 quater, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, nel testo previgente all'abrogazione disposta dall'articolo 3, comma 104, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, è il seguente:

Art. 10

(Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

(testo vigente fino al 31/12/2024)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. I finanziamenti sono concessi, nella misura massima di 100.000 euro, e fino al 100 per cento della spesa prevista, per investimenti finalizzati a:

a) realizzare lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali;

b) eseguire lavori di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo degli immobili di proprietà comunale o, nei casi di comproprietà, limitatamente alla quota di proprietà;

c) realizzare lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunale diretti al miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi.

3. Possono essere oggetto di finanziamento anche interventi alla cui copertura finanziaria concorrano parzialmente altre fonti di finanziamento, se compatibili.

4. Il finanziamento viene concesso, fino a esaurimento delle risorse stanziato, secondo le modalità di attuazione e criteri stabiliti da apposito regolamento di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. I Comuni presentano istanza ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo le modalità e nel termine definiti dal regolamento di esecuzione.

6. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamento di investimenti dei Comuni montani per l'anno 2012".

6 bis. L'Amministrazione regionale provvede alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche con le risorse del Fondo nazionale per la montagna istituito con l'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), a integrazione delle risorse regionali stanziato per le medesime finalità.

6 ter. Le risorse del comma 6 bis sono utilizzate per il finanziamento delle domande presentate dai

Comuni ai sensi del comma 5 nell'ordine in cui le stesse sono collocate nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012 fino ad un importo massimo di 150.000 euro per Comune.

6 quater. Le modifiche progettuali e in corso d'opera ai progetti finanziati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non sono soggette ad approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, a eccezione delle varianti che incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 6 ter.

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 208/Pres. è il seguente:

Art. 12

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di intervento per la durata di cinque anni dalla data del collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere l'immobile per il suddetto periodo, sia i beni oggetto dell'intervento.
2. Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000, il beneficiario attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.
4. Il beneficiario fornisce con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni richieste sull'avanzamento dell'intervento.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 3, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

14. La Regione sostiene i Gruppi di azione locale (GAL), selezionati con il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 59117/2023, con particolare riferimento alle esigenze di

liquidità derivanti dall'attuazione delle Strategie di sviluppo locale previste dall'intervento SRG06-LEADER del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) al Piano strategico PAC 2023-2027.

15. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare a ciascun GAL un finanziamento agevolato di 70.000 euro per la costituzione di un fondo di dotazione rivolto ad anticipare **prevalentemente** le spese relative all'attuazione dei progetti di cooperazione e ai costi di gestione e animazione.

16. Il fondo di cui al comma 15 è costituito in un conto dedicato ed è tempo per tempo reintegrato dai GAL con le risorse derivanti dai pagamenti dell'Organismo Pagatore Regionale, disposti a rimborso delle spese anticipate dal fondo di dotazione. Entro il 31 dicembre 2029 il finanziamento concesso viene integralmente restituito.

17. Le domande per l'erogazione del finanziamento di cui al comma 15 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro il 31 marzo 2025, attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it.

18. Il finanziamento è erogato entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 17 senza la presentazione di garanzie, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Con il decreto in cui è disposta l'erogazione sono stabilite le modalità operative di gestione del fondo.

19. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C relativa al comma 125.

20. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16, previste in 350.000 euro per l'anno 2029, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.

- Omissis -

Note all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. L'amministratore del Fondo o suo delegato, avvalendosi degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, adotta tutti i provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità:

a) agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e aggiornati con atto dell'Assessore competente in materia di agricoltura su mandato della Giunta medesima;

b) agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con cui, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nell'applicazione di tassi di interesse agevolati e nell'eventuale conversione di finanziamenti in sovvenzione qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.

1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti o le posizioni organizzative della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata in materia di credito agrario, nonché della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo richiesto dalla normativa per l'utilizzo dei Fondi dell'Unione europea. L'incarico è conferito per la durata massima di cinque anni, è rinnovabile e, in ogni caso, si risolve di diritto il centottantunesimo giorno successivo alla fine del mandato dell'organo che lo ha conferito. Qualora conferito ad una posizione organizzativa, l'incarico comporta l'attribuzione di un'indennità di carica annua il cui ammontare, posto a carico della dotazione del Fondo, è stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa tenendo conto del volume di attività finanziarie gestite dal Fondo medesimo.

1 ter. Il mandato ad amministrare conferito al gestore del Fondo è attribuito con rappresentanza.

1 quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce gli uffici di cui si avvale l'Amministratore del Fondo e gli spazi assegnati agli stessi per tale attività in modo da garantire, in particolare, il requisito di autonomia operativa richiesto dalla normativa per l'utilizzo dei Fondi dell'Unione europea.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al DPR 11 luglio 1977, n. 689.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

1. Con le disponibilità del Fondo e delle sezioni speciali, potranno essere erogati alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) finanziamenti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) finanziamenti per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;

h) finanziamenti per la conduzione aziendale;

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;

j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario **[del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e]** del Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 (PR FESR);

k) finanziamenti per la liquidità aziendale realizzati con il contributo finanziario del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP);

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluscoltura;

m) finanziamenti per investimenti produttivi agricoli realizzati con il contributo finanziario del PSP;

n) finanziamenti per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o le Sezioni speciali.

o) finanziamenti a cui si applica la conversione in sovvenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.

1.1 L'erogazione dei finanziamenti, che si avvalgono dei contributi finanziari del PSR, del PSP e del PR FESR di cui al comma 1, lettere j), k) e m), avviene, nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale di settore, previa stipula di documenti strategici o di accordi di finanziamento sottoscritti dalle rispettive Autorità di gestione e dall'amministratore del Fondo di rotazione, sulla base degli schemi di accordo approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Al fine di consentire un'evidenza contabile separata, distinte Sezioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 sono rispettivamente riservate all'utilizzo del contributo finanziario del PR FESR e all'utilizzo dei contributi finanziari del PSR e del PSP.

1 bis. Con disposizione di legge regionale può essere autorizzata la conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti di cui al comma 1 mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi. In tal caso la legge stabilisce altresì l'importo complessivo massimo delle remissioni.

2. Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell'Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti

3. Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità **è costituito con deliberazione** della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:

a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;

b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;

c) istituzione dei biotopi;

d) (ABROGATA)

e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;

f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;

g) (ABROGATA)

1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.

2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, o suo delegato, che presiede il Comitato;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;

e) il Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;

f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.

3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f) o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.

4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.

7. La Direzione centrale competente in materia di biodiversità assicura l'attività di segreteria.

8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 *(Tesserino regionale di caccia)*

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.

2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione, su cui il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992, la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.

2 bis. Il modello del tesserino regionale di caccia è approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria.

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.

3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.

4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;

c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;

d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.

6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.

7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Regione.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 31 maggio di ogni anno.

2. (ABROGATO)

3. L'ammissione è consentita, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.

3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.

4. A valere dal 2023 i cacciatori già soci di una Riserva di caccia possono chiedere di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta. La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno.

4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.

4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 *(Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico)*

1. L'ETPI esercita le seguenti funzioni:

- a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;
- b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;
- c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
- d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;
- e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;
- f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;

- g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;
- h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;
- i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;
- j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
- k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;
- l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;
- m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;
- n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;
- o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;
- p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;
- q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
- r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
- s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;
- t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;
- u) concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;
- v) irroga, ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), le sanzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne di cui agli articoli 44, 45 e 46.

1 bis. L'ETPI fornisce al personale impegnato nello svolgimento delle operazioni sul territorio regionale il vestiario idoneo a garantirne l'adeguata riconoscibilità.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 3, comma 19, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

- Omissis -

19. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili e dell'istituzione delle servitù di acquedotto con riferimento ai lavori di costruzione e completamento di impianti irrigui che sono stati affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'Amministrazione regionale ai Consorzi di bonifica e che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano ultimati senza che siano state completate le procedure espropriative a favore della Regione. Il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative è fissato in **otto anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Consorzi di Bonifica sono tenuti a rendicontare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese devono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.

- Omissis -

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è il seguente:

Art. 40

(Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

(In vigore dal 25 febbraio 2026)

1. Al fine di contrastare la pesca illegale nelle acque interne dello Stato, è considerata esercizio illegale della pesca nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È altresì considerata esercizio illegale della pesca nelle acque interne ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati effettuata con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti in materia di pesca emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi e le acque dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Nell'allegato 1 sono altresì individuati i grandi laghi e i laghi minori nei quali sono vietate le attività di cui al comma 2.

2. Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

2 bis. Nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato:

a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

2 ter. Le attività di cui al comma 2-bis, lettera b), sono consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.

2 quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius pallipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

3. Sono inoltre vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000

euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

6. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedono agli immediati sequestro e confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se di terzi e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua qualora tale reimmersione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Delle reimmersioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.

7. Qualora le violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

7 bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative all'adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.

9. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio regionale competente.

10. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal

presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11 bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo antibraconaggio ittico, con una dotazione iniziale di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne da parte del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11 ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-bis. Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate, secondo le modalità definite dal decreto di cui al primo periodo.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio;

b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili ergonomici, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;

c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;

d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.

3. I servizi di scuolabus affidati dai Comuni mediante procedure ad evidenza pubblica ad imprese di noleggio sono assoggettati **al rilascio del nulla osta** di cui all'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57 quater

(Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR)

1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del PPR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti generali.

2 bis. Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 63 septies:

a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;

b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al Piano paesaggistico regionale (PPR), come modificato dalle nuove previsioni urbanistiche di cui all'articolo 63 sexies **[, limitatamente a quelle varianti che prevedano almeno una delle fattispecie di cui alle lettere b), c), g), h), i), k), l bis) dello stesso articolo]**.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 42/2004. Per varianti aventi a oggetto specifiche aree del territorio comunale l'adeguamento può essere eseguito per le sole aree interessate.

4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'articolo 14, comma 8, delle NTA del PPR;

d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.

7. Ai fini della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b) **e al comma 2 bis**, conformati al PPR e approvati, alla Regione e al competente organo del Ministero **competente in materia di cultura**. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero

competente in materia di cultura. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero **competente in materia di cultura** la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

7 ter. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che non interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, garantita la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PPR con le modalità stabilite dall'Amministrazione regionale, non è richiesta alcuna relazione di coerenza da inviare al competente organo del Ministero della cultura, a cui viene dato avviso dell'approvazione della variante.

7 quater. Nel caso di variante allo strumento urbanistico comunale già conformato al PPR che interessi beni paesaggistici e/o ulteriori contesti, è richiesta la trasmissione di una relazione di coerenza prima dell'adozione che dimostri la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e le direttive relative ai beni paesaggistici interessati e assicuri il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici e delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative a ulteriori contesti. Il competente organo del Ministero della cultura trasmette le proprie osservazioni, che assumono carattere vincolante, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, decorso il quale il Comune adotta lo strumento urbanistico.

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 *(Funzioni delle Province)*

1. Le Province provvedono a:

a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;

[b) affidare l'esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo individuate dal PRTPL di cui all'articolo 13;]

c) elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all'articolo 13, anche sulla base delle istanze formulate dai Comuni o dall'affidatario;

d) promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24/2006;

e) prevedere e concedere gli incentivi di cui all'articolo 36;

f) concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di scuolabus;

g) concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a servizio del trasporto pubblico;

h) approvare i piani urbani del traffico di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all'articolo 13.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 23/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Delega alle Province)

1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:

[a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;]

b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte dell'affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;

c) vigilare sull'applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

d) rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, anche avvalendosi dei gestori dei servizi.

2. Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:

a) autorizzare l'istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui all'articolo 37, commi 3 e 4;

b) svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;

c) coordinare e valutare l'interferenza con i servizi affidati ai sensi dell'articolo 17 dei servizi di cui all'articolo 12 e di quelli eventualmente richiesti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e successive modifiche.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 23/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32
(Disponibilità delle infrastrutture)

1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate dall'Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dagli atti di gara.

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la fissazione di canoni di accesso ai terminal automobilistici dei Centri di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di cui alla presente legge dedicati esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico.

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34
(Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)

1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve specifiche determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c).

1 bis. (ABROGATO)

2. Hanno diritto alla libera circolazione:

a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;

a bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale

di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20;

a ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;

a quater) gli appartenenti alle Forze Armate in divisa e ai Vigili del Fuoco, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;

b) il personale regionale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera;

c) i minori dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;

c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.

3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporto pubblico, gli utenti residenti ovvero dimoranti sul territorio regionale per comprovati motivi di lavoro, studio, familiari o sanitari appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) titolari della Carta europea della disabilità ovvero appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nonché i relativi accompagnatori;

b) perseguitati politici e razziali italiani, ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia e gli esuli provenienti dagli ex territori italiani risultanti tali da certificazioni emesse dagli organi istituzionali preposti;

c) altri soggetti individuati con legge regionale.

3 bis. Il Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico con proprio decreto provvede annualmente all'adeguamento dei limiti reddituali previsti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie di cui al comma 3, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) relativa all'anno precedente.

4. Le modalità di fruizione dei titoli di viaggio agevolati e i limiti reddituali di cui al comma 3 bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4 bis. L'Amministrazione regionale, ferma restando la disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario, al fine di assicurare un sostegno agli oneri a carico delle famiglie per l'accesso alla

formazione scolastica dei propri figli, è autorizzata a introdurre in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, ulteriori agevolazioni sul valore del titolo di viaggio "abbonamento scolastico" utilizzato per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale automobilistici sia extraurbani, sia urbani, e ferroviari di competenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, rispetto a quelle già disposte o derivanti dalle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, a favore degli studenti:

a) iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, università o istituti superiori equiparati, fino a ventisei anni di età;

b) anagraficamente residenti nel territorio regionale.

4 ter. La Giunta regionale, con specifico atto da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione sperimentale di cui al comma 4 bis e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.

4 quinquies. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'agevolazione minima del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale.

4 sexies. L'agevolazione di cui al comma 4 quinquies è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cumularsi, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia.

4 septies. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 36 bis della legge regionale 23/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36 bis

(Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale)

1. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, a seguito di motivata istanza, contributi a sostegno di attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, a beneficio di località non servite da servizi di TPL e di trasporto scolastico in ambito montano particolarmente gravoso a causa della particolare orografia del territorio.

1 bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico nei centri minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione straordinaria degli scuolabus di proprietà comunale.

1 ter. I Comuni interessati presentano domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico. È ammessa la presentazione di una domanda per Comune entro il 15 ottobre. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'importo di spesa ammissibile per ciascuna domanda non può essere superiore a 15.000 euro.

1 quater. I contributi di cui al comma 1 bis sono concessi con procedura a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della domanda con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di trasporto pubblico, con il quale sono fissati anche i termini e le modalità per la rendicontazione della spesa.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 23/2007, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

(Comitato di monitoraggio e coordinamento)

1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.

3. Il Comitato è composto da:

a) il direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di motorizzazione civile regionale, o suo delegato;

c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;

d) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;

e) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designato congiuntamente dalle medesime;

f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime.

[g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio.]

4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Parere di compatibilità geologica)

1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio:

a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;

b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.

2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres. (Disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)), e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;

b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.

3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghivo e, in particolare:

a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;

d) la microzonizzazione sismica ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);

f) le ulteriori normative di settore.

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.

5 bis. Qualora lo studio di microzonazione sismica di cui all'articolo 16 bis individui una zona di attenzione per faglie attive potenzialmente capaci, il parere di compatibilità geologica con le condizioni sismiche del territorio può essere reso, limitatamente alle previsioni urbanistiche incluse in tale zona, anche dopo l'adozione della variante e prima della sua approvazione, a seguito delle verifiche sulla effettiva capacità della faglia.

6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante **o, nei casi di cui al comma 5 bis, in sede di approvazione dei medesimi.**

7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:

a) residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;

b) servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;

c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui **all'articolo 95 della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia)**;

d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;

e) direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:

1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;

3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;

f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c), e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore, nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione;

g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici, magazzini, depositi e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collette e persone;

i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b);

j) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;

k) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;

l) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché **le residenze per studenti e le strutture ricettive a carattere sociale [, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie].**

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Modifica di destinazione d'uso degli immobili)

1. Si ha modifica di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall'articolo 5, per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa.

2. Si ha parimenti modifica di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati attraverso più interventi successivi o nei casi di modifica senza opere edilizie.

3. Sono assoggettati al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione, fatti salvi i casi di esonero e riduzione di cui agli articoli 30, 31 e 32, gli interventi con o senza opere edilizie che comportino la modifica di destinazione d'uso degli immobili, comunque destinati e localizzati, in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale, compresa la modifica della destinazione d'uso conseguente al cambiamento di condizioni soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in zona agricola, nel caso di passaggio del diritto reale di godimento che non si verifichi a seguito di successione.

4. Il conguaglio previsto dal comma 3 è richiesto solo nel caso in cui la nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20 per cento della superficie imponibile preesistente.

5. Le modalità di pagamento del conguaglio previsto dal presente articolo sono stabilite nel regolamento edilizio comunale o nella deliberazione comunale di cui all'articolo 29. In tali casi il Comune può richiedere l'asseverazione da parte di un professionista abilitato per quanto riguarda la sicurezza sismica e l'idoneità statica e igienico-sanitaria. La mancata presentazione dell'asseverazione entro il termine assegnato dal Comune comporta l'avvio del procedimento per la verifica dell'agibilità per la nuova destinazione.

6. Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti, **le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le locazioni per finalità turistiche e le locazioni brevi, nonché tutte le strutture ricettive extralberghiere e le locazioni**

turistiche di cui al titolo III, capo VIII, della legge regionale 17/2025 non comportano modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati. Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) ed e), relativamente alle sedi di associazioni, sindacati e partiti, esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore a sei anni non rinnovabili. Per le strutture di cui **all'articolo 106 della legge regionale 17/2025**, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d'uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.

6 bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all'articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39 ter

(Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione)

1. Al fine di favorire la ristrutturazione, la riqualificazione o la realizzazione delle attività ricettive alberghiere su edifici esistenti di cui **all'articolo 95 della legge regionale 17/2025**, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui **all'articolo 45 della legge regionale 17/2025**, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 4, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 20 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su immobili o loro porzioni del compendio immobiliare dell'attività turistico-ricettiva o di somministrazione. I volumi o le superfici realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati a una delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), ferma restando la facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, di limitarne la destinazione a una o più fra le stesse categorie. In ogni caso le superfici esistenti già destinate all'attività di cui al comma 1 oggetto di intervento non possono essere diminuite.

3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore:

a) 20 per cento nel caso di realizzazione di almeno uno dei servizi per la persona qualificanti ai sensi della disciplina di settore quali, a titolo esemplificativo, centri per il benessere, piscine, saune, locali per il trattamento di bellezza e relax, parchi a verde;

b) 30 per cento nel caso di contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, almeno alla corrispondente classe A1 come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

4. Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del 70 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62.

4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale, le percentuali premiali di cui al comma 3 sono ammesse a condizione che il progetto riguardi l'intero edificio, nel rispetto di eventuali prescrizioni di carattere igienico-sanitario, di allineamento, planivolumetriche, tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità, individuate tramite deliberazione del Consiglio comunale.

5. Per l'applicazione delle disposizioni incentivanti sono fatte salve le classificazioni e denominazioni delle strutture esistenti, anche attribuite in forza della disciplina di settore previgente di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o in forza di altre disposizioni previgenti.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 39 quater della legge regionale 19/2009, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39 quater

(Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter)

1. In ogni caso gli interventi di cui agli articoli 39 bis e 39 ter non possono trovare applicazione:

a) in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile, nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007, nel caso la variante preveda l'individuazione o la modifica di zone A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali.

2. Gli interventi sono eseguibili previo rilascio del permesso di costruire secondo le disposizioni della presente legge e soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 29. In ogni caso gli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi della presente legge.

3. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali, trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.

4. Nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale con deliberazione abbia indicato le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui operano le deroghe o alcune di esse. Nelle zone omogenee diverse dalle A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, il Consiglio comunale con deliberazione può individuare le zone omogenee in cui non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis **o alcune di esse**.

4 bis. Nei Comuni classificati turistici secondo l'ordinamento regionale non trova applicazione il comma 4, ultimo periodo. In tali casi il Consiglio comunale, con deliberazione, può individuare specifici parametri di deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, prescrivendo altresì una specifica dotazione di aree o servizi di relazione pertinenti all'intervento edile in deroga ovvero prescrizioni igienico-sanitarie, di allineamento o di carattere tipologico-architettonico o per il raggiungimento di standard minimi di qualità.

5. In caso di applicazione delle misure di deroga previste dall'articolo 39 bis gli interventi che comportino ampliamento di volume utile eseguiti su singole unità immobiliari, non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 5, commi da 19 a 23, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)

- Omissis -

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale finanziati ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

20. La Commissione è composta da:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di edilizia tecnica, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un dipendente della Direzione centrale ambiente - Servizio geologico;

c) un dipendente della Protezione civile regionale;

d) un dipendente del Servizio pianificazione territoriale;

e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;

f) un rappresentante dell'Ordine dei geologi;

g) un rappresentante dell'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di matematica e geoscienze;

h) un rappresentante dell'Università degli studi di Udine - Centro di riferimento per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica;

i) un rappresentante dell'ANCI regionale;

i bis) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

21. La Commissione resta in carica per due anni e può essere rinnovata fino a completo adempimento delle attività previste dal decreto legge 39/2009, convertito dalla legge 77/2009.

22. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza e il trattamento di missione dei dirigenti regionali ai sensi della normativa vigente.

23. Per le finalità previste dai commi 19 e 22 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.7.1.1085 e del capitolo 3427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

- Omissis -

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 16, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Assetto del territorio e edilizia)

- Omissis -

11. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici pubblici, nonché di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.

11 bis. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal decreto ministeriale 14 gennaio 2008, (Norme tecniche per le costruzioni), per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.

12. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo annuo di 50.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il 31 marzo di ogni anno e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

12 bis. Le domande presentate dopo il termine previsto al comma 12 sono archiviate. Rimangono valide tutte le domande pervenute entro il termine del 30 settembre 2019.

13. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affidamento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del finanziamento.

13 bis. Qualora il termine di sei mesi per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 13 non sia rispettato, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di concedere una proroga ovvero di fissare un nuovo termine.

14. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro il termine indicato al comma 13, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il contributo ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.

15. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002; l'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi, attraverso la compilazione di schede sul modello predisposto dalla protezione civile nazionale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei

Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

15 bis. Gli Enti locali beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, conseguenti a ribassi d'asta o ad altre eventuali minori spese, per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale anche di altri edifici pubblici inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica, rispetto a quelli per i quali avevano richiesto e ottenuto il finanziamento.

[15 ter. Ai fini del comma 15 bis gli Enti presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia - apposita istanza contenente l'indicazione della spesa prevista, corredata di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali intendono utilizzare le economie contributive ai fini della valutazione della sicurezza strutturale degli stessi.]

[15 quater. L'organo concedente provvede a confermare i contributi concessi anche a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici di cui al comma 15 bis.]

16. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.

- Omissis -

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 (Finanziamenti)

1. La Regione finanzia la redazione dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 e le azioni e interventi di cui all'articolo 10, previa richiesta da parte dell'ente.

2. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia gli EDR e i Comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d), e degli interventi di completamento e messa in sicurezza dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano.

2 bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia gli EDR e i Comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, emana il regolamento per il finanziamento della

redazione dei Piani, delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Il regolamento stabilisce inoltre modalità, termini, condizioni e importi del finanziamento.

3 bis. In caso di modifica del regolamento di cui al comma 3, restano valide le istanze già presentate per l'anno in cui la modifica è adottata. Tali istanze possono essere integrate dai proponenti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, come modificato, al fine di adeguarle alle nuove condizioni previste.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 6, commi da 10 a 12, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(*Trasporti e diritto alla mobilità*)

- Omissis -

10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola **dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado** nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche pluriennali, finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus.

11. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi sono disciplinati dal bando da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.

11 bis. (ABROGATO)

12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.

- Omissis -

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Contributi per la manutenzione straordinaria delle sedi di Pro Loco, parrocchie, Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore di Pro Loco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi sede legale od operativa nel territorio regionale per:

- a) l'acquisto di immobili o impianti fissi a servizio di edifici;**
- b) l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);**
- c) interventi di efficientamento energetico;**
- d) l'eliminazione delle barriere architettoniche;**
- e) l'adeguamento alle normative vigenti;**
- f) eventuali interventi di ampliamento di edifici.**

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 devono riguardare immobili o impianti fissi a servizio di edifici, pubblici o privati, ubicati nel territorio regionale e, alternativamente:

- a) di proprietà dei soggetti beneficiari, destinati a loro sede legale od operativa;**
- b) destinati allo svolgimento di sagre, feste locali o fiere tradizionali.**

1 ter. Gli immobili e impianti fissi a servizio di edifici, acquistati ai sensi del comma 1, lettera a), devono essere destinati a sede legale od operativa dei soggetti di cui al comma 1.

2. I soggetti istanti devono essere in possesso, al momento della domanda, dell'autorizzazione del proprietario a effettuare i lavori indicati nella stessa.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e per interventi di efficientamento energetico, eliminazione di barriere architettoniche o di adeguamento alle normative vigenti di immobili, **con eventuali interventi di ampliamento**, e impianti **di edifici** destinati agli eventi di cui all'articolo 2 o a sede legale o locale dei soggetti di cui al comma 1, di proprietà o nella disponibilità dei Comuni medesimi.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono assegnati con procedimento valutativo di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso), nei limiti delle disponibilità finanziarie. La tipologia di soggetti beneficiari, i criteri, le modalità, i limiti e l'ammontare massimo di spesa ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. Sono consentite le modifiche alle caratteristiche dell'opera finanziata, di tipo non sostanziale, che non incidano sulle caratteristiche dell'intervento che hanno determinato l'attribuzione di punteggi. Le varianti non consentono la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 non sono tra loro cumulabili. A valere sullo stesso bando, è ammessa una sola domanda di contributo in capo al medesimo istante e per uno stesso immobile. Nel caso di presentazione di più domande, si considera ammissibile l'ultima trasmessa in ordine temporale. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, di una descrizione degli interventi e delle relative spese, che costituisce elaborato tecnico-progettuale di adeguato approfondimento ai fini della concessione del contributo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. La graduatoria conserva validità massima di tre anni dalla data del decreto con cui è approvata. Lo scorrimento è ammesso nei limiti delle risorse che si rendono disponibili entro i termini di validità della graduatoria.

7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000. Nel caso di immobili o impianti di proprietà privata, si applica il vincolo di destinazione per tre anni dalla data dell'ultima fattura ammessa a rendiconto.

8. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con altre contribuzioni o incentivi pubblici, di qualsiasi natura, destinati allo stesso intervento ed è determinato in relazione alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 6 ter della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 ter

(Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi dei Gruppi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, l'ampliamento, la sostituzione di serramenti, anche comprensivi di infissi, e il sostenimento delle spese legate all'adeguamento normativo nelle sedi delle Sezioni e dei Gruppi di competenza. Il contributo è ammesso per interventi di nuova costruzione esclusivamente nei casi in cui la sede originaria del Gruppo di competenza sia inclusa in zona classificata a pericolosità idraulica o rischio dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). Le sedi devono essere in locali di proprietà delle Sezioni regionali o dei Gruppi di competenza oppure in affidamento o locazione da parte delle amministrazioni comunali, delle parrocchie o enti ecclesiastici, o in convenzione, da parte di enti del terzo settore o di altri

enti pubblici. **Nel caso di interventi di nuova costruzione, i soggetti beneficiari devono disporre dell'area oggetto di edificazione a titolo di proprietà ovvero in forza di un diritto reale o di altro titolo idoneo a garantire la stabile destinazione dell'immobile a sede per un periodo non inferiore a cinque anni dalla conclusione dell'intervento.**

2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, dall'1 settembre all'1 ottobre, al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana sul modello predisposto, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e della spesa prevista. Sono ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda e, comunque, successive alla data dell'1 gennaio 2026. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.

3. Sono consentite modifiche non sostanziali degli interventi anche qualora comportino una diversa qualificazione degli stessi, purché ammissibili ai sensi del comma 1, o che comportino una modifica nel numero in diminuzione degli interventi realizzati. In fase di rendicontazione il contributo può essere rideterminato, solo in diminuzione, nel caso di modifica degli interventi.

4. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000 il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili, conservando la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento per la durata di un anno dalla data della domanda.

5. Al fine di garantire il rispetto del vincolo riguardo ai beni oggetto di incentivi, tali beni per un anno dalla data della domanda di contributo devono conservare la destinazione per la quale il finanziamento è stato erogato.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2025, n. 8, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 **(Finalità e obiettivi)**

1. La Regione, al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, la qualità architettonica, l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano e la qualità di vita sul territorio regionale, nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento e dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti, sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'efficientamento energetico e gli interventi finalizzati all'autosostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili in coerenza con la

normativa europea, la sicurezza sismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'utilizzo di materiali ecosostenibili, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo secondo criteri di sostenibilità ambientale e promuovendo pratiche di economia circolare, intervenendo in particolare nelle aree della Regione ove il mercato immobiliare è depresso.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione adotta distinti bandi che possono prevedere misure incentivanti o criteri premiali individuati tra i seguenti:

a) soggetti in condizione di povertà energetica, come definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, o in condizione di debolezza sociale ed economica;

b) soggetti giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età o che si impegnano a formare un nuovo nucleo familiare;

c) nuclei familiari con almeno tre figli o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità o persone non autosufficienti purché certificate;

c bis) nuclei familiari contenenti soggetti che hanno compiuto i 75 anni;

d) unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

e) recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 33/2002 e in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite situati in zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale;

f) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento;

g) interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno cinque anni ad attività commerciali ovvero di servizi profit o no profit a favore della comunità;

h) unità immobiliari o edifici dismessi;

i) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità;

j) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile;

k) unità immobiliari o edifici inseriti in zone urbanistiche A, B0, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate eventualmente previste dagli strumenti di pianificazione comunale e aree soggette a interventi edilizi convenzionati;

l) unità immobiliari o edifici che a seguito degli interventi raggiungono il miglioramento o l'adeguamento alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti;

m) sostituzione di impianti alimentati da combustibili fossili maggiormente inquinanti;

n) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;

o) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione;

p) recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;

q) persone o nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 25.000 euro;

r) interventi che interessano più unità abitative;

r bis) interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici mediante installazione di ascensori o sistemi equivalenti.

4. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive i risultati ottenuti dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, comprensiva dei dati sulla distribuzione territoriale, sulla tipologia degli interventi e sulle caratteristiche socio-economiche dei beneficiari.

Nota all'articolo 70

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno di interventi su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, con esclusione delle unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9, situati nel territorio regionale relativi a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia disciplinati all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

2. I contributi di cui al presente articolo non possono essere destinati alla realizzazione di unità immobiliari

aventi categoria catastale A8 o A9.

3. I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il contributo è concesso per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda, salvo che sia diversamente stabilito nel bando; l'avvio dell'intervento è attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.

5. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo, sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino a un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. Il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.

6. Il contributo è erogato su richiesta, in via anticipata, a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'articolo 40 della legge regionale 7/2000.

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno di interventi realizzati su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, situati nel territorio regionale, relativi a lavori di efficientamento energetico individuati nei bandi, che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica che consentano il miglioramento del valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE).

1 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, nell'ambito dell'attuazione del Piano energetico regionale, a concedere contributi per interventi di allacciamento delle utenze residenziali a reti di teleriscaldamento esistenti, realizzati a servizio di unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, situati nel territorio regionale.

2. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, il contributo è concesso ed erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi, a fronte della spesa sostenuta e documentata da fatture o documentazione fiscale

equivalente e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

4. Le domande di contributo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2025. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, devono avere data successiva al 31 dicembre 2024.

5. Per le domande presentate a partire dall'1 gennaio 2027, la documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, non potranno avere data anteriore ai due anni precedenti.

6. Per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con ISEE non superiore a 25.000 euro, **e per i condomini** il contributo è concesso ed erogato su richiesta, in via anticipata, prima della realizzazione dei lavori, a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002. **[L'anticipazione può essere concessa anche a condomini, per gli interventi su parti comuni.]**

7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 **(Obblighi dei beneficiari)**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione e dell'erogazione del contributo per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, a pena di revoca del contributo con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 2:

a) le persone fisiche sono tenute a rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

b) le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, devono trasferire la propria residenza in almeno una delle unità oggetto di intervento entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. L'obbligo si intende assolto anche qualora la residenza sia acquisita da un familiare o da un soggetto convivente. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo, il trasferimento della residenza del beneficiario del contributo qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dell'unione civile o dei soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, a condizione che l'altro soggetto convivente mantenga la residenza nell'immobile oggetto di

contributo. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera o), per la quale l'unità immobiliare interessata dal criterio deve essere mantenuta a disposizione per un periodo di cinque anni dalla data della messa a disposizione;

b bis) per imprese o professionisti non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000;

c) le imprese o i professionisti che realizzano unità immobiliari aventi categoria catastale A10 devono stabilire la sede della propria attività in una di tali unità immobiliari entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;

d) le imprese e i professionisti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.

3. I singoli bandi possono prevedere ulteriori obblighi e condizioni da rispettare a pena di decadenza dal contributo qualora il beneficio derivi dall'applicazione di misure incentivanti o criteri premiali individuati tra quelli di cui all'articolo 1, comma 3.

3 bis. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca del contributo.

Nota all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 5, commi da 25 a 28, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

25. Ai fini di tutelare l'incolumità pubblica e garantire il recupero di un patrimonio immobiliare dal notevole valore immateriale per la collettività territoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle parrocchie per interventi urgenti di manutenzione straordinaria su edifici di culto vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e colpiti da ordinanze contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

26. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata al Servizio competente in materia di rigenerazione urbana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di posta elettronica certificata, corredata della relazione illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. È ammessa la presentazione di una sola domanda per parrocchia.

27. I contributi sono concessi con la procedura di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). **Per le modalità di concessione e rendicontazione si applica la legge regionale 14/2002;**

in deroga a quanto disposto dall'articolo 60, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2002, l'erogazione può essere disposta per l'intero importo concesso a fronte della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini di inizio e fine lavori e di rendicontazione. È ammessa a rendiconto la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa all'interno della spesa ammissibile. Il contributo è determinato in misura pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di 100.000 euro.

28. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 83.

- Omissis -

Note all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 5, come rettificato con decreto del direttore centrale infrastrutture e territorio 21 agosto 2025, n. 43113, del bando adottato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2025, n. 1023 è il seguente:

Art. 5 (Soggetti beneficiari)

1. Possono partecipare al Bando esclusivamente le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia, titolari del diritto di proprietà, anche riferito solamente alla nuda proprietà o comproprietari, oppure titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, su unità immobiliari o edifici situati nel territorio regionale. L'atto di proprietà o di titolarità del diritto reale, deve essere regolarmente costituito e risultare dai registri immobiliari e catastali alla data di presentazione della domanda.

2. Nel caso di intervento su parti comuni di un'unità immobiliare che costituisce un condominio minimo (composto da un numero tra due e otto unità immobiliari di proprietà di almeno due persone fisiche), può essere presentata domanda da ciascun soggetto richiedente, con riferimento alla propria quota di spesa. Non possono essere oggetto del contributo previsto dal presente bando i lavori sulle parti comuni di condomini composti da più di 8 unità immobiliari.

3. Il successore per atto tra vivi nella titolarità dei diritti di cui al comma 1 sull'unità immobiliare o edificio oggetto di contributo, può subentrare nella posizione giuridica dell'intestatario della domanda - qualora sia persona fisica e ne faccia espressa richiesta ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo - previa autorizzazione del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione (di seguito "Servizio competente"). Il subentrante deve garantire almeno il rispetto del punteggio complessivo assegnato alla domanda del richiedente con riguardo ai criteri premiali di cui alla Tabella "Criteri premiali".

4. Gli eredi dell'unità immobiliare o dell'edificio possono presentare domanda di subentro quando in

possesso di dichiarazione di successione, presentata all'Agenzia delle Entrate o di autorizzazione, da parte degli altri eventuali coeredi - se presenti- ad inoltrare l'istanza di subentro e ricevere il contributo. Il subentrante deve garantire almeno il rispetto del punteggio complessivo assegnato alla domanda del richiedente con riguardo ai criteri premiali di cui alla Tabella "Criteri premiali".

5. Non possono presentare domanda i professionisti e gli imprenditori individuali per le unità immobiliari o gli edifici che fanno parte o vengono utilizzati nell'attività imprenditoriale stessa. La documentazione relativa agli interventi deve essere intestata al richiedente persona fisica; non è ammessa documentazione fiscale con indicazione della partita IVA del beneficiario.

6. Con riferimento alle persone fisiche che sono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di stato, il contributo è concesso in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023 e relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pertanto tali beneficiari non devono aver ricevuto, nell'arco di tre anni, l'importo complessivo di 300.000,00 euro, come aiuti "de minimis", alla luce della definizione di "impresa unica" stabilita dall'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831.

7. Non sono comunque ammesse domande per immobili utilizzati o gestiti in modo imprenditoriale dal richiedente ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 è il seguente:

Art. 54

(Devoluzione contributi agli eredi in caso di premorienza del beneficiario)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e contributi regionali comunque denominati, a seguito di successione per causa di morte, gli incentivi o i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, concessi o confermati in capo agli eredi a condizione che siano rispettate le finalità e gli obiettivi dell'incentivo o del contributo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.

Nota all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte

di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT.

3. Il finanziamento di cui al comma 2 è utilizzato secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 bis
(Attività dell'Università popolare di Trieste)

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti **con deliberazione della Giunta regionale** e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. **[Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.]**

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.

4. Le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)

1. La Regione sostiene:

- a) il teatro amatoriale regionale;
- b) il settore del folclore regionale;
- c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
- d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:

- a) **Associazione Regionale FITA UILT APS;**
- b) **l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia APS (UGF FVG APS);**
- c) **l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia APS (USCI FVG APS);**
- d) **l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia APS (ANBIMA REGIONE FVG APS).**

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, ripartito con deliberazione della Giunta regionale a favore dei soggetti rappresentativi **[, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi]** di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei **soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi** di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati **o associati**.

[3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.]

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati o associati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi ai sensi del comma 3 bis e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi.

Nota all'articolo 81

- Il testo dell'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 ter
(Sostegno delle imprese culturali e creative)

1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

2. Con avviso pubblico sono stabiliti i requisiti delle imprese beneficiarie degli incentivi di cui al comma 1, le modalità di selezione delle iniziative, i criteri di valutazione dei progetti, i criteri per la quantificazione degli incentivi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di incentivo e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione all'incentivo, gli obblighi dei beneficiari, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca dell'incentivo e le modalità di verifiche e controlli.

[3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.]

Nota all'articolo 82

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31
(Ambiti territoriali culturali integrati)

1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di **ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale.**

[2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale.]

3. I servizi e le attività di cui al **comma 1** vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni

bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività **degli ambiti territoriali culturali integrati** mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 6, commi da 4 a 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività e per interventi di investimento.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro l'1 marzo. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

- Omissis -

Note all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 è il seguente:

Art. 56*(Concessione del finanziamento a enti pubblici)*

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente, nonché per le compensazioni necessarie a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati e dagli aumenti eccezionali dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici riguardanti altri interventi di competenza del beneficiario, purché la relativa spesa presenti la medesima classificazione contabile ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruanti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 6, commi da 9 a 11, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 è il seguente:

Art. 6

(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

- Omissis -

9. Il contributo ventennale di complessivi un milione di euro pari a 50.000 euro annui e il contributo ventennale di complessivi 1.164.000 euro pari a 58.200 euro annui concessi, rispettivamente nell'anno 2008 e nell'anno 2009, al Comune di Palmanova ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata dal Friuli-Venezia Giulia), per il restauro del bastione Foscarini e della porta Aquileia o Marittima possono entrambi essere utilizzati, previa conferma dei contributi medesimi, dal beneficiario per la realizzazione di un programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione del sistema fortificato di difesa della fortezza di Palmanova.

10. Ai fini della conferma di cui al comma 9 il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché di un programma operativo di intervento articolato su un periodo temporale corrispondente alle annualità dei contributi di

cui al comma 9, da approvarsi da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

11. I ratei non liquidati dei contributi di cui al comma 9 sono erogati con le modalità di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 1, comma 39, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 è il seguente:

Art. 1

(Norme in materia di cultura e sport)

- Omissis -

39. In considerazione delle nuove risorse assegnate al Comune di Palmanova e al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel Comune di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova istanza, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002, per la rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione della Fortezza di Palmanova già approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2432.

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 6, commi da 29 a 36, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

29. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di una possibile inclusione nel Sistema museale regionale o del riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai musei pubblici e privati aventi sede in Regione con l'esclusione di quelli individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 10/2020 e dei musei statali, contributi a sostegno dei programmi di attività dei musei medesimi.

30. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande, verificando esclusivamente la sussistenza formale dei requisiti soggettivi del richiedente,

la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con le finalità di cui al comma 29, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

31. Per le finalità di cui al comma 29 i musei ivi individuati, nel periodo compreso tra il 3 e il 31 marzo di ogni anno, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate **nell'anno di presentazione della domanda** e di un prospetto delle relative spese. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, copia dello statuto o del regolamento del museo.

32. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

33. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun museo entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata in unica soluzione del contributo concesso.

34. Sono ammissibili le spese correnti generate nel periodo di dodici mesi decorrenti **dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda** e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:

- a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
- b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
- c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
- d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
- e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
- f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
- g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
- h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
- i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
- j) la retribuzione lorda del personale interno al museo per un importo non superiore alla somma delle

spese indicate alle lettere da a) a i).

35. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione e ai sensi del Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.

36. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.

- Omissis -

Nota all'articolo 86

- Per il testo dell'articolo 6, commi da 29 a 36, della legge regionale 13/2024 vedere la nota all'articolo 85.

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 6, commi da 209 a 212, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

209. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite un contributo alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, le associazioni e società sportive per la copertura delle spese derivanti dalla presenza di un medico di presidio o di un infermiere o dalla presenza dell'ambulanza. Il finanziamento alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia, nel limite massimo di 200 euro per ogni evento sportivo giocato in casa, interviene anche mediante sollievo degli oneri delle stesse da parte della Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

209 bis. Il finanziamento di cui al comma 209 è riferito:

a) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte ai campionati 2025-2026 di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Serie C1 di Calcio a cinque comprese le fasi finali (Play off e Play out);

b) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia che partecipano alle Gare di finale dei campionati 2025-2026 delle categorie Under 19, Under 17 e Under 15;

c) alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia regolarmente iscritte alla Coppa Italia di Eccellenza, Promozione e Calcio a cinque, Coppa Regione di Prima Categoria;

d) alle squadre regionali partecipanti al campionato 2025-2026 di Serie D comprese le fasi finali (Play off e Play out) e le gare di Coppa Italia.

210. La Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 15 novembre 2025, domanda di contributo corredata del preventivo della spesa e dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al comma 209 interessate dal finanziamento regionale.

211. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata alla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo. Sono ammissibili le spese sostenute dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026.

212. Per le finalità di cui al comma 209 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

Nota all'articolo 88

- Il testo dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da:

- 1) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - 2) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o che, nel caso degli incentivi disciplinati dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), abbiano tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche anche in maniera non esclusiva o prevalente;
 - 3) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;
 - 4) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - b) i progetti d'intervento previsti all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
- 22 bis. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale prevista dal comma 22, lettera a), numeri 2) e 3), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.
23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nei seguenti importi minimi:
- a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
 - b) 3.000 euro per le piccole imprese;
 - c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.
24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.
25. (ABROGATO)
26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:
- a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);
 - b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

27. I contributi di cui al comma 21 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

27 bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 22 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale e del valore economico complessivo degli interventi stessi;

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.

30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede con convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

- Omissis -

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 6, commi da 69 a 80, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

69. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. I contributi di cui al comma 69 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 69, promossi da:

a) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;

b) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;

c) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;

d) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

71. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva prevista dal comma 70, lettere b) e c), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.

72. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 70 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese, di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e di 2.000 euro per le persone fisiche.

73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 70.

74. (ABROGATO)

75. Ai soggetti di cui al comma 70 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 78, nella misura del 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 70.

76. I contributi di cui al comma 69 sono concessi con procedimento automatico ai sensi dell'articolo 35

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

76 bis. L'incentivo è concesso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

77. Il regolamento di cui al comma 78 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 70, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

78. Con regolamento regionale, approvato sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati, in particolare:

0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 70 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 77.

79. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.

80. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.

- Omissis -

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 è il seguente:

Art. 12 bis

(Museo regionale etnografico storico e sociale)

1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. L'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC coordina le attività del MESS sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).
3. Per le finalità di cui al comma 1 ERPAC definisce i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi.
4. I musei aventi le caratteristiche di cui al comma 3 presentano a ERPAC domanda di adesione al MESS e in esito alla positiva valutazione della stessa sottoscrivono con l'Ente regionale accordi di collaborazione, la cui durata può variare da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, aventi ad oggetto interventi di promozione, miglioramento della fruizione e valorizzazione delle collezioni e delle sedi, nonché la realizzazione di nuove progettualità. È data facoltà a ERPAC di gestire direttamente le attività contemplate nelle convenzioni.
5. Tra i soggetti di cui al comma 4, ERPAC può individuare musei capofila per la gestione delle attività di coordinamento e supporto dei musei minori operanti nell'ambito territoriale di riferimento. Ai musei capofila, in sede di accordo, sono concesse specifiche risorse per lo svolgimento di tali attività.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione trasferisce a ERPAC risorse per l'attuazione degli accordi da stipulare con i musei aderenti al MESS.
7. La Regione assicura la valorizzazione del MESS anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
8. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS in coordinamento con ERPAC.

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 6, commi da 87 a 89, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

- Omissis -

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo decennale costante di 300.000 euro annui, per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa **per lo svolgimento di attività culturali e come sede** di residenze d'artista.

87 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 87 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.

88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento.

89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

- Omissis -

Note all'articolo 92

- Per il testo dell'articolo 6, commi da 87 a 89, della legge regionale 27/2014 vedere la nota all'articolo 91.

- Il testo dell'articolo 1, commi da 36 a 38, della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 è il seguente:

Art. 1

(Norme contabili urgenti)

- Omissis -

36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un ulteriore contributo di 2 milioni di euro.

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata al Servizio competente

in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dei nuovi interventi previsti e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili, nonché della fissazione dei termini del procedimento si fa rinvio alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 226/Pres. (Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus di Gorizia).

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

- Omissis -

Nota all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 6, commi da 145 a 148, della legge regionale 13/2024 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione delle attività generali, di promozione e di rappresentanza connesse all'organizzazione della 19^a edizione estiva dello European Youth Olympic Festival (EYOF) - Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF 2027 edizione estiva) che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro con l'eventuale coinvolgimento dell'intero territorio regionale.

146. Per le finalità di cui al comma 145 il Comitato organizzatore dell'evento presenta domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2027 alla Direzione centrale competente in materia di sport, unitamente alla relazione delle attività programmate e al preventivo delle spese.

147. Il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data di costituzione del Comitato.

148. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 221.

- Omissis -

Note all'articolo 95

- Per il testo dell'articolo 6, commi da 190 a 193, della legge regionale 12/2025 vedere la nota all'articolo 101.

- Per il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 vedere la nota all'articolo 84.

Nota all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 16/2014 è il seguente:

Art. 20
(Attività della Cineteca regionale)

1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.

3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali;

b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.

4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per

scopi non commerciali.

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 6, commi da 11 a 13 bis, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

11. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per lo svolgimento di incarichi di stazione appaltante e committenza ausiliaria in favore dell'articolazione periferica del Ministero della cultura aventi a oggetto la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale del sito Unesco di Aquileia. Con i suddetti accordi sono disciplinate le modalità di realizzazione degli interventi e il regime di rimborso dei costi dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale e dall'ufficio unico per Aquileia in convenzione con l'Amministrazione comunale.

12. La Direzione centrale competente in materia di cultura stipula, altresì, accordi con il Comune di Aquileia e la Fondazione Aquileia per le finalità di cui al comma 11 e per la realizzazione dei rispettivi interventi nell'ambito del sito Unesco di Aquileia.

13. In relazione agli accordi di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale riconosce al Comune di Aquileia la quota forfetaria di 100.000 euro annui.

13 bis. La somma di cui al comma 13 è erogata al Comune di Aquileia previa presentazione di una relazione riassuntiva degli oneri ascrivibili al bilancio comunale, per le finalità di cui ai commi 11 e 12.

- Omissis -

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 è il seguente:

Art. 14

(Dotazione finanziaria dell'Ente)

1. Costituiscono fonte di finanziamento dell'Ente:

a) la quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge di stabilità regionale;

b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

b bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;

c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale;

d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall'Ente;

e) i finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati;

g) i proventi da attività in favore di terzi quali corrispettivi, vendita pubblicazioni, corsi;

h) il ricavato da biglietti di ingresso;

i) le sponsorizzazioni per manifestazioni.

Nota all'articolo 100

- Il testo dell'articolo 6, commi da 8 a 11 e da 153 a 165, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

8. L'Amministrazione regionale, per gli anni 2026 e 2027, è autorizzata a finanziare specifici progetti sportivi connessi all'evento "Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027" e a stipulare convenzioni, con i soggetti di cui al comma 9, per disciplinare le modalità di finanziamento, l'intensità dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini e le modalità di rendicontazione dei medesimi.

9. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui al comma 8 i progetti sportivi realizzati dai seguenti soggetti:

a) Comitato regionale del CONI FVG;

b) Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), operanti a livello regionale;

c) Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

d) Comitati regionali delle Federazioni sportive paralimpiche e nazionali paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), operanti a livello regionale;

d bis) Federazioni delle Discipline sportive associate del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

(CONI), operanti a livello regionale;

d ter) Federazioni delle Discipline sportive associate paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), operanti a livello regionale.

9 bis. I soggetti di cui al comma 9 possono presentare un solo progetto sportivo per ciascun anno di finanziamento.

10. Ai fini della stipula delle convenzioni, i progetti di cui al comma 8 sono presentati al Servizio competente in materia di sport entro il 31 ottobre di ogni anno del biennio di riferimento.

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.

- Omissis -

153. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Comunità di montagna della Carnia quale soggetto attuatore del progetto di sviluppo territoriale Alto Friuli per la salvaguardia, valorizzazione e sviluppo del movimento calcistico denominato "Campionato Carnico di Calcio".

154. Per le finalità previste dal comma 153 la Comunità di montagna della Carnia presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente a una relazione illustrativa dell'attività da svolgere, a un elenco degli eventuali ulteriori soggetti partecipanti al progetto di sviluppo territoriale e a un elenco analitico delle spese da sostenere.

155. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese:

- a) costi relativi al trasferimento, vitto e pernottamento (in strutture ricettive non di lusso) per atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, cronometristi, giudici di gara e collaboratori;
- b) compensi per arbitri, tecnici, giudici di gara, cronometristi e collaboratori (ammesse solo buste paga, note di pagamento, parcelle);
- c) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio attrezzature;
- d) acquisto di premiazioni quali medaglie, trofei, premi in natura e gadget;
- e) promozione, stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- f) spesa per l'assistenza sanitaria, spese mediche a vario titolo, strettamente inerenti l'iniziativa;
- g) spese per coperture assicurative, spese per tasse alle Federazioni e alle organizzazioni sportive;

g bis) affitto di impianti sportivi e costi per l'allestimento delle sedi di svolgimento dell'iniziativa;

g ter) acquisto di attrezzature sportive riconducibili alla categoria dei beni di consumo e facile usura.

156. Con decreto del Direttore competente in materia di sport è concesso il contributo nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in un'unica soluzione anticipata, su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabiliti altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

157. Per le finalità di cui al comma 153 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.

158. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello nazionale e internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 70.000 euro al Comune di Monfalcone per l'organizzazione di una tappa della sedicesima edizione del Giro d'Italia di Handbike e un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di Maniago, **quale capofila del Comitato organizzatore**, per l'organizzazione degli UEC Paracycling European Championships, entrambe da svolgersi nel 2026.

159. Il Comune di Monfalcone e il Comune di Maniago presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 marzo 2026, la domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.

160. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

161. Per le finalità di cui al comma 158 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 171.

162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana giuoco calcio - Lega nazionale dilettanti mediante la stipula di una convenzione annuale, approvata con deliberazione della Giunta regionale, al fine di promuovere e sviluppare il movimento calcistico regionale.

163. La convenzione di cui al comma 162 disciplina, in particolare, le modalità e l'intensità del finanziamento, le tipologie di spese ammissibili e i termini e le modalità di rendicontazione. **Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio di ciascun anno di finanziamento.**

164. Il finanziamento di cui al comma 162 non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 6, commi da 58 a 63, della legge regionale 16/2023.

165. Per le finalità di cui al comma 162 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 171.

- Omissis -

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 6, commi da 190 a 193, della legge regionale 12/2025, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

- Omissis -

190. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, anche in vista dell'evento denominato <<EYOF FVG 2027, Festival Olimpico della Gioventù Europea>>, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai seguenti soggetti per gli importi e interventi a fianco indicati:

a) Comune di Rivignano Teor: 900.000 euro per interventi di completamento sull'impianto sportivo denominato "ARENA BMX FRIULI";

b) Comune di San Giorgio di Nogaro: 350.000 euro per l'acquisizione di un'area adiacente all'impianto sportivo destinato alla canoa e al canottaggio e la realizzazione di un parcheggio, nonché per l'adeguamento del percorso coperto di raccordo tra gli spogliatoi e la palestra della scherma, e la manutenzione degli spogliatoi;

c) Ente Friulano Assistenza - EFA - Udine: 2.500.000 euro a titolo di cofinanziamento, per la costruzione di una palestra polifunzionale presso il Villaggio Bella Italia EFA di Lignano Sabbiadoro.

191. Per le finalità di cui al comma 190 i soggetti di cui alle lettere a) e b) presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

192. Per le finalità di cui al comma 190, lettera c), l'Ente Friulano Assistenza - EFA - Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. **Il contributo concesso può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste, corredate di una dichiarazione sullo**

stato di avanzamento degli interventi, sottoscritta da un tecnico abilitato, e delle fatture correlate agli interventi medesimi.

193. Per le finalità di cui al comma 190 è destinata la spesa di 3.750.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 258.

- Omissis -

Nota all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 bis
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 27/2017, anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.

4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.

5 bis. La Direzione centrale competente in materia di lavoro è autorizzata:

a) al trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, nonché al trattamento di dati personali reso necessario dalla stipula di convenzioni, aventi quale oggetto, anche non esclusivo, le attività di cui ai commi precitati, con altri soggetti pubblici ovvero con soggetti privati o con enti pubblici economici;

b) al trattamento dei dati particolari in materia di salute per le finalità di cui al comma 4.

5 ter. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce, con regolamento, le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, ai sensi dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale.

5 quater. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 5 ter secondo le modalità previste dallo stesso.

5 quinquies. Il trattamento di dati necessario all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5, al fine di dotare la Regione di strumenti conoscitivi idonei all'analisi strutturale e congiunturale del mercato del lavoro regionale e degli esiti delle politiche occupazionali adottate, costituisce una finalità di rilevante interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Nota all'articolo 103

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 (Interventi)

1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, **residenti o domiciliati sul territorio regionale** e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.
2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.
3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

Nota all'articolo 104

- Il testo degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 18/2005 è il seguente:

Art. 29 *(Finalità e destinatari)*

1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro;

c bis) giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età, al fine di sostenere le scelte di vita autonoma e favorire il compimento dei percorsi di transizione scuola-lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

Art. 30 *(Promozione dell'occupazione)*

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l'assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1.

2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno

a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche.

2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione.

- Omissis -

Art. 32
(Lavoro in cooperativa)

1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l'inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a).

Art. 33
(Promozione della stabilità occupazionale)

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

Nota all'articolo 105

- Il testo dell'articolo 6, commi da 1 a 6, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6*(Interventi nei settori produttivi)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a ciascuno degli enti sottoindicati un contributo annuale a sostegno dell'attività formativa dagli stessi erogata a titolo gratuito a persone con disabilità:

- a) Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento;
- b) Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> ONLUS di Udine;
- c) Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste;
- d) Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine;
- e) Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine;

e bis) Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi Trieste.

2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio.

3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017. È autorizzata l'erogazione di un anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività, **non subordinato alla presentazione di garanzie**. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di formazione professionale.

5. In sede di prima applicazione, la domanda di contributo è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio n. 211 - Gestione interventi sistema formativo - spese correnti - con il codice di finanza regionale, la

denominazione e l'importo a fianco di ciascuno indicato:

a) 5838 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale all'Associazione La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 470.000 euro per l'anno 2007;

b) 5839 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale al Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 310.000 euro per l'anno 2007;

c) 5840 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 580.000 euro per l'anno 2007;

d) 5841 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Fondazione Casa dell'Immacolata di don Emilio De Roja di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 240.000 euro per l'anno 2007;

e) 5842 (1.1.163.2.06.05) - <<Contributo annuale alla Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine a sostegno dell'attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio>> - 200.000 euro per l'anno 2007.

- Omissis -

Note all'articolo 107

- Il testo dell'articolo 22 quater della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 quater *(Accreditamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Nelle more dell'emanazione dell'atto di definizione dei requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti formatori, di cui all'allegato A, parte I, punto 1, dell'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025 (Repertorio atti n. 59/CSR), l'accreditamento è rilasciato, ai sensi delle direttive vigenti, ai soggetti che gestiscono corsi di formazione:

a) per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;

b) per preposti e lavoratori, relativamente ai cantieri stradali;

c) per gli operatori delle attrezzature di lavoro;

d) per ogni altra tipologia di percorso formativo prevista dal richiamato Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.

1 bis. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale, per la realizzazione degli interventi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), i soggetti formatori, anche aventi scopo di lucro, che abbiano la sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 17 aprile 2025.

1 ter. I soggetti di cui al comma 1 bis non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 27/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Modalità di accreditamento e procedure di controllo)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accREDITamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accREDITamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accREDITamento di cui all'articolo 25.

1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accREDITamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accREDITamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accREDITamento di cui all'articolo 25 bis.

1 ter. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accREDITamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 quater, comma 1 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accREDITamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accREDITamento di cui all'articolo 25 ter.

2. Nel corso del periodo di validità dell'accREDITamento la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 27/2017, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Elenco dei soggetti accreditati)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.
2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.

2 bis. I soggetti accreditati ai sensi degli articoli 22, 22 bis e 22 quater, comma 1 bis, sono inseriti in distinti elenchi regionali, che sostanziano l'elenco regionale di cui al comma 1.

Nota all'articolo 108

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

a) (ABROGATA)

b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;

d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;

e) interventi di orientamento scolastico;

f) interventi a sostegno della scuola digitale;

g) interventi a sostegno delle sezioni primavera;

g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute;

g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche

salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLS (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.

1 bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:

- a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;
- b) concessione del contributo "Dote scuola";
- c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;
- d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie;
- d bis) concessione di contributi per il "Bonus Psicologo Studenti FVG";

d ter) interventi connessi all'erogazione delle borse di studio previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:

- a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;
- b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata;
- c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;
- d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;
- e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;
- f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;
- g) trasporto scolastico, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri;
- h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, con Bisogni

Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento;

i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.

2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.

Nota all'articolo 109

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 13/2018, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 *(Ammontare del contributo)*

1. Il riparto dei contributi è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia alla data di presentazione della domanda;

b) numero delle sezioni funzionanti alla data di presentazione della domanda.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre la destinazione di una quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento autorizzato dal bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d). La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente alle scuole che ricadono in contesti socio-economici svantaggiati o in condizioni straordinarie di difficoltà che rischiano di compromettere la continuità del funzionamento dei servizi di educazione scolastica delle scuole dell'infanzia.

2 bis. La quota del **5 per cento** dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che rispondono a uno o più dei seguenti requisiti:

a) strutture ubicate nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne;

b) strutture ubicate nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, alla data dell'1 gennaio di ciascun anno.

2 ter. La riserva di cui al comma 2 bis è ripartita sulla base dei criteri del comma 1.

2 quater. Una ulteriore quota del 2 per cento dello stanziamento autorizzato del bilancio annuale per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), è riservata a incrementare il contributo alle strutture che accrescono l'offerta delle prestazioni erogate alle famiglie, in termini di ampliamento delle fasce orarie o delle giornate di apertura del servizio nell'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2 quinquies. La riserva di cui al comma 2 quater viene ripartita sulla base del numero complessivo di ore aggiuntive offerte nell'anno scolastico rispetto all'orario scolastico ordinario di quaranta ore settimanali e al numero di bambini.

Nota all'articolo 110

- Il testo dell'articolo 95 della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 95

(Fondazione Scriptorium Foroiulense – percorsi formativi per “tecnico del segno”)

1. Allo scopo di garantire la conservazione di una tradizione artistica unica nel suo genere, l'Amministrazione regionale riconosce la Fondazione Scriptorium Foroiulense, con sede a San Daniele del Friuli, come struttura atta a svolgere attività didattica e promozionale per lo sviluppo e la conservazione dell'antica arte della calligrafia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Fondazione Scriptorium Foroiulense realizza percorsi formativi limitatamente al conseguimento della qualificazione di “tecnico del segno”, come previsto dal repertorio delle qualificazioni regionali vigenti, sulla base di programmi preventivamente autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e con le procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

2 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Fondazione Scriptorium Foroiulense per la realizzazione dei percorsi formativi di cui al comma 2.

2 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 bis è presentata alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente al progetto di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposita direttiva. Il progetto è soggetto a valutazione ed è finanziato secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017.

2 quater. È autorizzata l'erogazione di un anticipo fino a un massimo del 70 per cento del contributo concesso dopo l'avvio dell'attività, subordinatamente alla presentazione di garanzia fideiussoria. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.

Nota all'articolo 111

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34***(Sostegno ai Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica)***

1. La Regione promuove e supporta la realizzazione di servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta formativa delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e delle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse educative informali presenti sul territorio. I servizi integrati extra curricolari hanno l'obiettivo generale di promuovere il benessere dello studente all'interno della comunità di riferimento.

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i comuni nel cui territorio ha sede legale l'istituzione scolastica statale. **Se il Comune in cui ha sede l'istituzione scolastica statale non intende attivare i servizi integrati può beneficiare del contributo altro Comune dello stesso istituto comprensivo che intenda attivare i servizi integrati, secondo l'ordine di priorità determinato dal maggior numero di alunni complessivamente iscritti ai plessi del territorio comunale nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.**

3. I comuni di cui al comma 2 stipulano, qualora non già esistenti accordi o convenzioni, un accordo di rete con l'istituto comprensivo di riferimento ovvero con gli istituti comprensivi e con gli eventuali altri comuni pertinenti al medesimo istituto comprensivo, che intendono realizzare il servizio di cui al comma 1. All'accordo possono aderire le scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del territorio di riferimento.

4. I servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica si articolano in:

a) servizi di pre - accoglienza;

b) servizi di post - scuola;

c) servizi di tempo integrato pomeridiano.

5. Nel quadro delle azioni previste dal presente articolo i Comuni attivano nelle scuole paritarie presenti sul territorio di riferimento i servizi di cui al comma 4, lettere a) e b), qualora questi servizi non siano già erogati all'interno dell'offerta formativa delle scuole stesse.

6. I servizi di cui al comma 4, lettera c), possono essere fruiti, presso le scuole statali o presso diversa sede all'uopo individuata dal Comune beneficiario e previo accordo tra lo stesso Comune e la scuola paritaria, dagli alunni delle scuole paritarie del territorio di riferimento, solo qualora queste scuole non prevedano già l'erogazione di tali servizi all'interno della loro offerta formativa.

7. All'interno dei servizi di cui al comma 4 sono ricomprese le seguenti attività:

- a) attività di socializzazione, relazione tra pari e sviluppo delle competenze trasversali;
- b) attività di potenziamento e recupero scolastico;
- c) laboratori di rinforzo delle competenze nelle lingue straniere;
- d) laboratori musicali e artistici;
- e) attività ludico-motorie e sportive.

8. Le domande di contributo sono presentate alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 30 giugno di ogni anno, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.

9. Il riparto delle risorse destinate alle domande ammissibili viene effettuato per il 30 per cento in misura uguale per i comuni beneficiari e, per il 70 per cento, in base al numero degli alunni iscritti ai servizi integrati nell'anno scolastico in corso alla data della presentazione della domanda alle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo grado del Friuli Venezia Giulia, in relazione alla tipologia di servizi attivati. In sede di prima attivazione dei servizi si fa riferimento agli alunni le cui famiglie hanno fatto una pre-adesione al servizio per l'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda. Ai fini del riparto, ai servizi di tempo integrato pomeridiano viene assegnato un punteggio doppio rispetto ai servizi di pre-accoglienza e di post-scuola.

10. Ai comuni **beneficiari**, ubicati nei territori caratterizzati da condizioni di marginalità, spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne, nonché ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, in aggiunta alle risorse di cui al comma 9, è assegnato un ulteriore importo ripartito in egual misura in ragione delle domande ammissibili presentate.

10 bis. Sono ammissibili, oltre alle spese sostenute dai comuni di cui al comma 2, anche le spese sostenute dagli altri comuni e dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie partecipanti all'accordo o convenzione, previsto al comma 3, riferibili all'attuazione del medesimo.

11. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo, e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 100 per cento dell'importo concesso.

12. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione di quanto disposto dal comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 1.860.000 euro, suddivisa in ragione di 930.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

13. Per le finalità di cui al comma 1, in considerazione di quanto disposto dal comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione

non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 12 e 13 si provvede mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

Nota all'articolo 112

- Per il testo dell'articolo 34 della legge regionale 14/2025 vedere la nota all'articolo 111.

Nota all'articolo 113

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2025, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità del Friuli Venezia Giulia ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.

2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:

a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali o religiose del Friuli Venezia Giulia;

b) promuovere conseguentemente la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, quali arredi, manufatti, costumi e musiche, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;

c) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;

d) sviluppare il turismo culturale;

e) favorire l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo senza scopo di lucro anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di settore;

f) agevolare il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio **e nel rispetto dell'autonomia scolastica**, al fine di promuovere iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche regionali finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale regionale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali regionali, anche mediante la pratica delle arti;

g) attivare collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche **e formative**, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonché il coinvolgimento delle comunità locali allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;

h) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica;

i) promuovere la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

3. La Regione promuove, valorizza e sostiene le associazioni di ricostruzione e divulgazione storica, che hanno sede in regione, con riferimento in particolare alla storia e alle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, che siano funzionali alla realizzazione di rievocazioni storiche.

4. Per le finalità del comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle proprie competenze e in raccordo con il sistema degli enti locali, con il mondo dell'associazionismo e con le **istituzioni scolastiche e formative**, offre adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica.

Nota all'articolo 114

- Il testo dell'articolo 7, commi da 21 a 26 e da 54 a 57, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

- Omissis -

21. Al fine di non disperdere il patrimonio storico, scientifico, materiale e immateriale esistente all'interno delle istituzioni scolastiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'allestimento di spazi espositivi tendenti alla valorizzazione della storia dello sviluppo culturale, tecnologico e scientifico dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.

22. Sono beneficiarie del contributo le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in possesso dei seguenti requisiti:

a) scuola di interesse storico con almeno 70 anni di attività continuativa;

b) presenza nell'istituto scolastico di idonei spazi già disponibili da destinare a spazi espositivi da aprire anche alla cittadinanza;

c) presenza di un patrimonio materiale di rilevanza storica, culturale, artigianale, industriale o tecnologica;

d) progetto didattico che prevede il coinvolgimento diretto degli studenti nel recupero, allestimento, descrizione e presentazione dei contenuti dello spazio espositivo.

23. La domanda è presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro il 30 aprile di ogni anno.

24. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

a) oneri relativi all'allestimento degli spazi espositivi quali acquisto materiali, attrezzature e arredi;

b) oneri relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria;

c) spese per il personale interno;

d) spese per esperti esterni;

e) noleggio di materiali e attrezzature;

f) acquisto di materiale di facile consumo.

25. L'importo massimo annuo concedibile a ciascuna istituzione scolastica ammonta a 25.000 euro di cui 12.500 euro per le spese di cui al comma 24, lettera a), e 12.500 euro per le spese di cui al comma 24, lettere b), c), d), e), f).

25 bis. Con il decreto di concessione, se richiesto dal beneficiario, è erogato un anticipo del contributo fino al 70 per cento dell'importo concesso, non subordinato alla prestazione di garanzie.

26. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 79.

- Omissis -

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di 9 mila euro a favore di ciascuna delle quattro istituzioni scolastiche individuate dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia quali Centri Territoriali di Supporto (CTS) per l'avvio di un progetto educativo finalizzato all'inclusione e al successo formativo per la gestione delle crisi degli alunni con disabilità complessa e dei disturbi del comportamento non associati alla disabilità intellettiva.

54 bis. Qualora i beneficiari di cui al comma 54 stipulino tra di loro un accordo di rete per la realizzazione congiunta delle attività, eventuali economie realizzate da uno o più dei beneficiari

possono essere utilizzate dai beneficiari che sostengono maggiori spese.

55. La domanda di contributo di cui al comma 54 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione corredata della relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

56. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del contributo e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spesa correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 79.

- Omissis -

Nota all'articolo 117

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 *(Commissione tecnica)*

1. Presso la Direzione regionale competente in materia di salute è istituita una commissione tecnica per il parere al rilascio del nulla osta.

2. La commissione tecnica è nominata con **[decreto del Presidente della Regione, previa]** deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, rimane in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo, ed è composta da:

- a) il Direttore del Servizio competente in materia di prevenzione della Direzione regionale competente in materia di salute, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) tre esperti di radioprotezione, di cui almeno uno con abilitazione di terzo grado sanitario, iscritti nei relativi albi;
- c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato;
- d) un dipendente in servizio presso i Dipartimenti di prevenzione, scelto tra quelli indicati dai medesimi;
- e) un dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), indicato dalla medesima;
- f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
- f bis) due componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

2 bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, oltre agli altri componenti, solo i rappresentanti degli Ispettorati territoriali del lavoro e dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro e dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.

3. La commissione tecnica è integrata da:

a) un dirigente medico specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare, a seconda della materia trattata;

b) un dipendente della Direzione regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, nel caso di richieste di nulla osta riguardanti anche aspetti inerenti all'allontanamento nell'ambiente di rifiuti contaminati o contenenti sostanze radioattive.

4. Nel caso di richiesta di parere per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria A è consentito alla commissione di avvalersi di esperti esterni.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da personale in servizio presso la Direzione regionale competente in materia di salute.

6. La commissione tecnica disciplina le modalità del suo funzionamento. Ai componenti esterni della commissione tecnica compete un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni dell'organo, il cui ammontare è pari a 60 euro per seduta, nonché il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

6 bis. Ai componenti esterni di cui al comma 2, lettera b), spetta un ulteriore compenso per l'attività preordinata all'espressione del parere al rilascio del nulla osta, la cui misura è fissata in 400 euro per ogni pratica istruita dal componente.

6 ter. I commi 6 e 6 bis trovano applicazione alla commissione tecnica costituita con decreto del Presidente della Regione 1 settembre 2021, n. 0149/Pres..

Nota all'articolo 118

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;

d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico **o di trasformazione ecologica**, in ceneri;

e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;

f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;

g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;

i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;

n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;

o) loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;

p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;

r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

r bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

r ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

r quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

r quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b)

Nota all'articolo 119

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 12/2011, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza.

5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

Nota all'articolo 120

- Il testo dell'articolo 125 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 125 (Diagnosi dei DSA)

1. Le aziende del Servizio sanitario regionale effettuano le diagnosi e certificazioni relative ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), entro e non oltre centottanta giorni.

2. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, in base al monitoraggio periodico del rispetto

dei tempi di attesa, la Regione, per il tramite della Direzione competente, adotta le misure previste dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 170/2010.

2 bis. Al fine di garantire il rispetto del termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le misure organizzative finalizzate all'incremento della capacità diagnostica e certificativa per i disturbi specifici dell'apprendimento.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Regione prevede, sulla base del monitoraggio periodico dei tempi di attesa, il coinvolgimento degli specialisti e delle strutture accreditate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 170/2010 e all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012.

2 quater. È istituito l'elenco regionale degli specialisti e delle strutture accreditate abilitati allo svolgimento dell'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi del comma 2 ter.

2 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di istituzione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco regionale di cui al comma 2 quater, nonché i requisiti clinici, organizzativi e professionali richiesti per l'iscrizione e per il mantenimento della stessa, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2 sexies. I soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 2 quater garantiscono il possesso e il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'attività diagnostica e certificativa dei disturbi specifici dell'apprendimento e sono tenuti a utilizzare i modelli, le procedure e gli standard definiti dalla Regione, ivi inclusi quelli relativi alla composizione dell'equipe valutativa e ai criteri diagnostici di riferimento.

Nota all'articolo 121

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

(Occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggetti a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni del demanio idrico regionale con ponti ferroviari, strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni del demanio idrico regionale a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale.

1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale

competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato.

1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.

1 quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 ter, il decreto di cui al comma 1 bis non è dovuto in caso di attraversamenti od opere realizzati dagli Enti di decentramento regionale.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.

2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:

a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;

a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;

b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale e le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo di 20 giorni, anche non continuativi, finalizzate allo svolgimento di riprese cinematografiche o assimilabili.

Nota all'articolo 122

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)

1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione **[e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato]**.

2. (ABROGATO)

3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

Nota all'articolo 123

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 15/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27

(Conclusione del procedimento di completamento)

1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e **[da affiggersi]** all'albo **[dell'ufficio tavolare e]** del Comune interessato.

3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:

a) della sede dove sono depositati gli atti;

b) della possibilità di proporre osservazioni scritte al commissario contro le risultanze degli atti;

c) del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.

4. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni. Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.

Note all'articolo 124

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 15/2010, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili **e relativamente alle sole modalità di trasmissione alla Corte d'Appello**, le disposizioni dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle ordinanze del Ministero della giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario.

1 bis. Non trova in ogni caso applicazione la procedura di regolazione prevista dalla legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 96 (Sulla procedura da attivarsi per la regolazione dei libri fondiari o montanistici nel caso della loro istituzione, completamento, ripristino o modificazione).

Nota all'articolo 129

- Il testo dell'articolo 9, commi 116 e da 211 a 212, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 è il seguente:

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie e funzione pubblica)

- Omissis -

116. Per sostenere l'economia regionale l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti e opere che rivestono un ruolo rilevante nel rilancio del territorio in ambito locale, contribuendo alla realizzazione di interventi da parte dei Comuni.

- Omissis -

211. Ai sensi del comma 116 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Rigolato per l'acquisizione e la ristrutturazione dell'ex albergo D'Andrea. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

212. Per le finalità previste al comma 211 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 254.

- Omissis -

Nota all'articolo 131

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 42***(Rendicontazione semplificata)***

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Nota all'articolo 132

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 5 marzo 2026, n. 3 è il seguente:

Art. 14***(Contributo straordinario all'Associazione Bersaglieri per il 50° anniversario del terremoto del 1976)***

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Nazionale Bersaglieri - Comitato organizzatore del 73° Raduno Nazionale Bersaglieri, per la realizzazione del raduno nazionale dei bersaglieri dell'anno 2026, che si terrà a Lignano Sabbiadoro, in occasione del 50° anniversario del terremoto.

2. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione descrittiva delle iniziative di cui al comma 1 e del preventivo delle spese. Il contributo, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile, è erogato, anche in un'unica soluzione e in via anticipata, su richiesta del beneficiario, anche a copertura delle spese già sostenute nell'anno 2026.

3. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento di cui al comma 1, quali, in particolare, le spese di organizzazione, di comunicazione, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, il noleggio e montaggio attrezzature, la logistica, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, l'attività e il materiale promozionale e pubblicitario.

4. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1, in particolare, le spese per oneri finanziari, per l'acquisto di attrezzature, per interventi strutturali e per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo

svolgimento delle iniziative oggetto di intervento, rimangono in dotazione del beneficiario del contributo.

5. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

Nota all'articolo 133

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 (Norme di natura finanziaria)

1. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del Comune.

2. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura degli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli:

- a) articolo 9, comma 2;
- b) articolo 9, comma 7;
- c) articolo 11, comma 1, lettera h bis).

2 bis. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera a), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2024 e quelle applicate nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

2 bis.1. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera a), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.

2 bis.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2 ter. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera b), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno di riferimento ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

2 ter.1. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2026, provvede alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera b), secondo gli importi concessi per l'anno d'imposta 2025.

2 ter.2. La Direzione centrale competente in materia di autonomie locali provvede alla contestuale erogazione di un acconto pari agli importi erogati per l'anno d'imposta 2025. Le modalità e i criteri di erogazione del saldo vengono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2 quater. Alla copertura degli effetti finanziari di cui al comma 2, lettera c), si provvede mediante le risorse concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, a domanda da presentare, a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 settembre di ciascun anno e riferita all'anno d'imposta precedente sulla base di criteri e modalità stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 135

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 *(Direttore generale)*

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;
- b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;
- c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;
- d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e dal Comitato **[di indirizzo e verifica]** previsto dall'articolo 13, nonché della gestione dell'ARPA.

3. I compiti e le funzioni del Direttore generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:

- a) alla definizione e adozione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi bilanci preventivi;
- b) all'adozione del regolamento di organizzazione;

- c) all'adozione del conto consuntivo;
- d) alla nomina di un Direttore tecnico-scientifico e un Direttore amministrativo, assunti con provvedimento motivato e responsabili nei suoi confronti;
- e) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;
- f) all'assegnazione delle risorse finanziarie ai Dipartimenti provinciali;
- g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;
- h) alla stipula di contratti e convenzioni;
- i) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti di tale contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, con riferimento ai criteri stabiliti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Il contratto di lavoro del Direttore generale è rinnovabile una sola volta.

7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può provvedere alla revoca del Direttore generale con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.

8. Nell'ipotesi di revoca di cui al comma 7 ai Direttori tecnico-scientifico e amministrativo si applica la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 9.

Nota all'articolo 136

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 6/1998, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Processo di programmazione e controllo)

1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti **ai sensi dell'articolo 13, comma 5.**

2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.

3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.

4. Entro il 15 settembre di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al **Comitato di cui all'articolo 13** al fine di acquisirne il parere.

4 bis. La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell'Agenzia.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.

7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.

8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Nota all'articolo 137

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 6/1998, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 (Comitato di indirizzo)

1. Ai fini della definizione delle linee di indirizzo regionali per la programmazione delle attività di ARPA di cui all'articolo 11 con decreto del Presidente della Regione, presso la struttura regionale competente in materia di ambiente, è istituito il Comitato di indirizzo, di seguito Comitato, composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente;
- b) l'Assessore regionale alla sanità o suo delegato;
- c) l'Assessore regionale alle foreste o suo delegato;
- d) l'Assessore regionale all'agricoltura o suo delegato;
- e) l'Assessore regionale alla protezione civile o suo delegato;
- f) l'Assessore regionale all'industria o suo delegato;
- g) i Presidenti delle Province o loro delegati;
- h) un rappresentante designato dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
- i) un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
- l) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 133, comma 2 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 62 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34, e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, anche con modalità telematiche, della maggioranza dei componenti e il parere è reso con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato esprime il proprio parere sul progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale delle attività di ARPA, proponendo eventuali integrazioni e modifiche, tenuto conto dell'andamento generale dell'attività dell'Agenzia e nel rispetto del programma triennale nazionale di cui all'articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), consentendo alla Regione di determinare l'entità annuale del finanziamento regionale necessario per il funzionamento dell'Agenzia.

6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chiedi la convocazione, ovvero quando lo richiedi un terzo dei suoi componenti.

Nota all'articolo 138

- Il testo dell'articolo 4, commi da 10 a 14, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

- Omissis -

[10. Nell'ambito del coordinamento delle attività dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli Venezia Giulia, al fine di assicurare l'integrazione fra le politiche ambientali dei diversi livelli istituzionali, il Comitato di indirizzo e verifica, istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), propone alla Giunta regionale, quali elementi necessari per stabilire annualmente l'entità del finanziamento regionale per il funzionamento dell'Agenzia, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e di controllo ambientali e le priorità strategiche di intervento, definite in relazione all'evoluzione della normativa di protezione ambientale e alle criticità emergenti sul fronte dei controlli, della prevenzione e dello sviluppo sostenibile.]

11. (ABROGATO)

12. (ABROGATO)

13. Le prestazioni obbligatorie a supporto degli enti locali trovano copertura nel finanziamento regionale nella misura stabilita dalle convenzioni per l'avvalimento delle strutture tecniche dell'ARPA, previste dall'articolo 12 della legge regionale 6/1998, al fine di garantire l'equa distribuzione delle risorse disponibili fra tutti gli enti che si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA e di assicurare l'uniformità sul territorio dei livelli di protezione ambientale.

14. Per consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di verifica sulla congruità delle dotazioni assegnate per lo svolgimento delle attività programmate dall'ARPA, il Direttore generale dell'ARPA indica nelle relazioni redatte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera g), della legge regionale 6/1998, i costi sostenuti per le prestazioni erogate a favore dei diversi livelli istituzionali. Il documento indica altresì i costi sostenuti per le attività che l'ARPA svolge nell'esercizio delle funzioni proprie.

- Omissis -

Nota all'articolo 139

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13
(Contenuti dell'istanza)

1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.

2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. **[Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.]**

2 bis. La domanda è trasmessa esclusivamente in modalità telematica. Sino all'operatività della piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio), o di altra piattaforma informatica regionale che garantisca l'interoperabilità con la piattaforma unica digitale, il proponente presenta l'istanza mediante posta elettronica certificata (PEC).

3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.

4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:

a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:

1) opere per la connessione alla rete;

2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;

3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;

b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero

ambientale;

c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:

1) i dati generali del proponente;

2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999;

3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell'impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di CO₂ derivante dal trasporto su gomma; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; per gli impianti idroelettrici, rilievi di portata fluente in alveo in corrispondenza del sito scelto per l'opera di presa o in prossimità di esso estesi su almeno due anni idrologici consecutivi;

4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;

6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;

6 bis) la stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto, corrispondenti ai ricavi della vendita dell'energia comprensivi dei premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il GSE;

c bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;

e) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale

documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

f) per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;

h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;

i) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;

j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta;

k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;

l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;

m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;

n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto

ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;

o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;

p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.

5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:

a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;

b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:

1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;

2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;

3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;

4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;

b bis) gli elaborati necessari al rilascio, in conferenza di servizi, del parere geologico e del parere in ordine al rispetto del principio di invarianza idraulica, nel caso in cui la realizzazione del progetto richieda l'approvazione di una variante allo strumento urbanistico che introduca nuove previsioni insediative e infrastrutturali;

c) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso

il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;

e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta;

f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;

g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;

h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;

i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;

j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;

k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.

6. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nonché quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999. Sono atti definitivi attestanti la titolarità delle aree quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.

7. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in

forma di atti pubblici regolarmente registrati.

8. Si prescinde dalla titolarità di cui al comma 6 sull'area interessata dall'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e a bis), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.

Nota all'articolo 140

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2012, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Interventi non soggetti ad autorizzazione)

1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge **[e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi]**.

2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:

a) (ABROGATA)

a bis) (ABROGATA)

b) (ABROGATA)

c) (ABROGATA)

d) (ABROGATA)

e) (ABROGATA)

f) le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE - unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;

g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;

h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con

tensione inferiore o uguale a 35 kilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;

i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;

j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, tenuto conto dello sviluppo tecnologico anche con modifica del tipo di conduttori, dei sostegni e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 kilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;

k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 kilovolt;

l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;

m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;

n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.

2 bis. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato A del decreto legislativo 190/2024, sono soggetti al regime amministrativo di attività libera di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 190/2024, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 8 del medesimo articolo.

3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

4. Gli interventi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ricadenti nell'allegato B del decreto legislativo 190/2024, sono soggetti alla procedura abilitativa

semplificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 190/2024.

5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.

6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.

7. (ABROGATO)

8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:

a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);

b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;

c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001 **[, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12].**

10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.

10 bis. Per gli interventi di cui al comma 10 il gestore della linea elettrica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dal progetto definitivo, che assevera la conformità urbanistica delle opere da realizzare ai sensi del comma 1, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Qualora la variante interessi aree sottoposte a un vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole la denuncia è priva di effetti.

10 ter. Nei casi di cui al comma 10 bis la sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento della denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 10 bis riscontri

l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di un'apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2.

Nota all'articolo 141

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Piano regionale di tutela delle acque)

- Omissis -

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle

osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.

9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.

10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.

13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007.

14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.

14 bis. Il Piano regionale di tutela delle acque è strumento dinamico che opera sulla base delle risultanze della verifica della sua attuazione e mediante una continua azione di monitoraggio finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, **in relazione a modifiche per effettive necessità emergenti o, qualora si rendano disponibili nuovi elementi conoscitivi, per il variare dello stato ecologico, chimico e quantitativo dei corpi idrici, purché le modifiche apportate al Piano non incidano sugli obiettivi di tutela delle risorse idriche definiti dal Piano medesimo e siano conformi alle disposizioni della disciplina unionale e statale.**

Nota all'articolo 142

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42
(Disciplina della concessione)

1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.
2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.
4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.
5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;
 - b) il rispetto del DMV;
 - c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;
 - d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.
6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittiogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.
7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.
8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento

della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.

10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico **o delle opere relative agli impianti di derivazione d'acqua da sorgente a uso acquedottistico**, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.

12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:

- a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all'articolo 93 del regio decreto 1775/1933;
- b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'articolo 38;
- c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39;
- d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40;
- e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41.

13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e alle risorse geotermiche di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse

geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Nota all'articolo 143

- Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 11/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 53 *(Decadenza della concessione)*

1. Il concessionario decade dal diritto di derivare l'acqua nei seguenti casi:

- a) mancato esercizio della derivazione per tre anni consecutivi;
- b) mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni inerenti la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione;
- c) variante all'impianto di derivazione o alle condizioni di esercizio della derivazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 47;
- d) mancato pagamento di tre annualità consecutive dei canoni demaniali determinati ai sensi dell'articolo 50;
- [e) mancato pagamento di un'annualità del canone demaniale relativo alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50, comma 8;]**
- f) grave o reiterata inosservanza di disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazione d'acqua;
- g) la mancata realizzazione dell'opera di derivazione nei termini indicati nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua o nel relativo disciplinare.

2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.

3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

Nota all'articolo 144

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Provvedimenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:

a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;

b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.

2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa **[categoria di]** sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.

4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva;

b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;

c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;

d) i contenuti dello stato di fatto.

6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Nota all'articolo 145

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10
(Disposizioni generali)

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno il 60 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

d) per nuove attività estrattive, a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola **[categoria di]** sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.

3 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, lettera d), è, altresì, ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, per un volume non superiore a quello autorizzato per la stessa **[categoria di]** sostanza minerale, da parte di soggetti che abbiano scavato il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. In tal caso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della nuova attività estrattiva diviene efficace ad avvenuto accertamento dell'ultimazione dell'attività di scavo nell'area di cava già autorizzata e, comunque, non oltre tre anni dalla data di emissione del provvedimento stesso. A tal fine il soggetto autorizzato comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive l'avvenuta ultimazione dell'attività di scavo presentando la documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2.

3 ter. Le domande di autorizzazione di cui al comma 3, lettere b) e c), e comma 3 bis, sono ammesse purché siano presentate entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva che ha legittimato la presentazione della domanda.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

- a) riduzione della pericolosità idrogeologica;
- b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
- c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;
- e) non vicinanza ad aree urbanizzate;
- f) distanza da aree boscate;
- g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;
- h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 3, almeno una volta all'anno, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola sostanza minerale, a seguito della presentazione degli stati di fatto di cui all'articolo 22 o dell'aggiornamento dei dati sull'avanzamento delle attività estrattive autorizzate.

6. La disposizione di cui al comma 3, lettere b), c) e d), non si applica alle cave o ai lotti delle stesse che presentano una percentuale di sostanza minerale strategica non inferiore al 60 per cento del volume complessivamente autorizzato.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola **[categoria di]** sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione **del decreto di cui al comma 5**, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

Nota all'articolo 146

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

[2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.]

3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.

4. In deroga **al comma 3** il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi **[e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva]**.

5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;

c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;

d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.

5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell'articolo 17 bis della legge 241/1990.

6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.

7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.

10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

11 bis. Nel caso di domanda di rinnovo non conforme ai commi 5 e 6 si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 7, della legge 241/1990.

Nota all'articolo 147

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 (Garanzia fideiussoria)

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:

a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;

b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.

3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, per le attività estrattive di pietra ornamentale, si applicano anche ai singoli lotti funzionali individuati nel progetto autorizzato.

4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.

5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata almeno pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.

7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro **sei mesi** dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata di cui al medesimo articolo 27, comma 3.

8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, della collaborazione della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo finale, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.

12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

Nota all'articolo 148

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)

1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo.

1 bis. L'onere di cui al comma 1 è versato dal soggetto autorizzato ai Comuni interessati dal transito dei mezzi pesanti utilizzati per i trasporti connessi all'attività estrattiva, per una quota pari al 20 per cento degli oneri complessivi qualora sia interessato un solo Comune, o per una quota pari al 30 per cento, equamente ripartita sulla base dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel caso in cui sia interessata una pluralità di Comuni.

2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.

3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

4. Nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione l'articolo 28, comma 1, lettera e).

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

Nota all'articolo 150

- Il testo dell'articolo 4, commi da 3 a 6, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento per la promozione di attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti, con particolare riferimento al settore di depurazione delle acque, attività previste dall'articolo 12, comma 6, lettera b bis), della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).

4. Il finanziamento di cui al comma 3 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio delle attività di ricerca. **Qualora per le finalità di cui al comma 3 siano stanziati ulteriori risorse, la domanda di finanziamento è presentata entro il 30 settembre dell'anno di riferimento dello stanziamento.** Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione delle attività, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

5. L'assegnazione di cui al comma 3 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 55.

- Omissis -

Nota all'articolo 151

- Il testo dell'articolo 4, commi da 6 a 11, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

6. In attuazione del Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres., del 18 febbraio 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi **nel rispetto della disciplina unionale per gli aiuti "de minimis", a rimborso delle spese già sostenute al tempo di presentazione della domanda e finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica monouso e alla sterilizzazione e riuso di contenitori di vetro**, a favore delle microimprese, come definite dall'articolo 2, comma 3, dell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che operano nel settore della ristorazione e che hanno la sede operativa sul territorio regionale.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 giugno 2026, n. 5 (Disposizioni multisettoriali per l'anno 2026), sono definite le iniziative finanziabili, i requisiti dei beneficiari, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità delle stesse. Con bando adottato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di rifiuti sono indicati i termini per la presentazione delle domande e sono adottati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 6.

8. (ABROGATO)

[9. Le imprese di cui al comma 6 presentano le domande di assegnazione dei contributi entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 7.]

[10. Il contributo di cui al comma 6 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".]

11. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

- Omissis -

Nota all'articolo 152

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 (Funzioni di FVG Energia S.p.A.)

1. FVG Energia S.p.A., oltre alle funzioni già attribuite a UCIT S.r.l. in base allo statuto e alle norme regionali vigenti, svolge le seguenti funzioni di interesse generale:

- a) il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;
- b) la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- c) l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);
- d) la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL S.p.A.;

e) il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;

f) l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;

g) la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;

g bis) promozione e realizzazione di iniziative, progetti e interventi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili nelle aree idonee di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale);

h) provvedere allo sviluppo e alla gestione della comunità energetica rinnovabile (CER) regionale, nonché ad assicurare il supporto alla progettazione e gestione delle configurazioni afferenti alla medesima CER regionale **previa definizione con l'Amministrazione regionale delle attività tecniche che FVG Energia S.p.A. deve svolgere;**

h bis) curare l'istituzione e il funzionamento di uno sportello unico a servizio del territorio finalizzato a offrire consulenza a enti pubblici e privati interessati alla costituzione di CER e provvedere all'istituzione e alla tenuta di un registro ufficiale finalizzato al monitoraggio dei dati relativi alle CER presenti sul territorio regionale;

i) la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;

j) il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;

k) l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;

l) il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;

m) il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione;

m bis) analisi ed elaborazione di scenari e azioni che favoriscono iniziative per la realizzazione di strutture innovative di fornitura integrata di vettori energetici, che permettano un uso diretto di energie rinnovabili per favorire la transizione dei trasporti stradali verso la mobilità sostenibile.

2. Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni attribuite FVG Energia S.p.A. utilizza le banche dati regionali in materia di energia.

3. I rapporti tra FVG Energia S.p.A. e gli Enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera j), sono regolati da specifiche convenzioni.

4. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Nota all'articolo 153

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 17, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 3 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità uguale o superiore a 4 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all'ammontare massimo di 3.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 15;

b) fino all'ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

12 bis. L'elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a), sarà allegato all'avviso di cui al comma 13.

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei **dodici mesi** precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall'1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

16 bis. Con deliberazione della Giunta regionale l'attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.

- Omissis -

Nota all'articolo 154

- Il testo dell'articolo 4, commi da 19 a 20, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla progettazione e alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) regionale.

19 bis. L'Amministrazione regionale si impegna a costituire la comunità energetica rinnovabile regionale e a tal fine è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua costituzione. **La Regione, in qualità di soggetto fondatore, concorre alla dotazione patrimoniale e al sostegno delle attività della CER regionale, che assume la forma giuridica della fondazione di partecipazione.**

20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.

- Omissis -

Nota all'articolo 155

- Il testo dell'articolo 4, commi da 51 a 55, della legge regionale 7/2024 è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

51. Al fine di garantire che la discarica per rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Trivignano Udinese, mantenga i requisiti di sicurezza ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a enti pubblici o a società interamente partecipate da soggetti pubblici, che abbiano la disponibilità dell'area e siano subentrati nell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), a copertura dei costi per la gestione post operativa della discarica.

52. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 51, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

53. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 51 sono stabilite le ulteriori condizioni per l'utilizzo del contributo e le modalità di erogazione del contributo medesimo, comprese eventuali anticipazioni anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo concesso o erogato può essere confermato in capo al soggetto subentrante in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

54. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisi in ragione di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 1.700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.

55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisi in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 112.

- Omissis -

Nota all'articolo 157

- Il testo dell'articolo 4, commi da 11 a 17, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (UTI) contributi, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di stato, fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa.

12. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile che, in ogni caso, non può superare il 12 per cento dell'importo dei lavori.

13. Con regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13 i Comuni e le UTI presentano la domanda di concessione dei contributi al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale provvede alla valutazione delle domande in applicazione dei criteri di priorità definiti nel regolamento medesimo.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 2.965.000 euro suddivisa in ragione di 965.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella D di cui al comma 49.

16. Per le finalità di cui al comma 11 è prevista la spesa di 404.161,10 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.

17. Per le finalità di cui al comma 12 è prevista la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, all'iscrizione delle quali si provvede con la legge di assestamento al bilancio per l'anno 2017.

- Omissis -

Nota all'articolo 158

- Il testo dell'articolo 4, commi da 61 a 65, della legge regionale 24/2019 è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

61. Al fine di assicurare il risparmio idrico, nonché la riduzione dei consumi energetici e l'efficientamento energetico degli ambienti comunali dedicati alla pratica ludico sportiva, in modo da limitare significativamente anche l'impatto ambientale e permettere un risparmio energetico adeguando l'illuminazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle Amministrazioni comunali della Regione, contributi a sostegno di spese di progettazione e di investimento, per interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l'installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

62. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

63. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

64. Per l'ottenimento della sovvenzione i beneficiari di cui al comma 62, in seguito ad avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

65. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 50.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 66.

- Omissis -

Nota all'articolo 159

- Il testo dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). Sono ammissibili a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

4. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.

- Omissis -

Nota all'articolo 160

- Il testo dell'articolo 4, commi da 67 a 70, della legge regionale 13/2022 è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torreano un contributo per la realizzazione degli interventi di chiusura della "discarica di seconda categoria tipo A della ditta Natisone edile Snc", ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

68. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 67, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

69. Qualora il Comune di Torreano recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 67, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.

70. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 74.

- Omissis -

Note all'articolo 161

- Il testo dell'articolo 4, commi da 19 a 23, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

- Omissis -

[19. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati senza scopo di lucro, alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, alle Federazioni sportive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) operanti sul territorio regionale mediante Comitati regionali, agli enti di promozione sportiva, nonché alle parrocchie per eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.]

[20. Ai fini della formulazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 19, con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile è nominata una commissione composta dal Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con funzioni di presidente e da due dipendenti della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.]

[21. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di evento e le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 19, il limite massimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo,

di rendicontazione della spesa e il funzionamento della Commissione di cui al comma 20.]

[21 bis. Il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia del CONI (CONI FVG) è delegato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 19 concernenti il finanziamento degli eventi ecosostenibili "EcoEventi FVG" organizzati dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche.]

[21 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite direttive al CONI FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate sono determinati i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione degli incentivi. Con le direttive sono stabiliti i criteri per la quantificazione e il trasferimento delle risorse al CONI FVG e i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate. Al CONI FVG è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.]

21 quater. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19 (Legge di stabilità 2026), continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

23. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

- Omissis -

- Il testo degli articoli 2, 3, 10 e 13 del decreto 3 ottobre 2024, n. 0123/Pres. antecedente l'entrata in vigore della presente legge regionale è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) eventi ecosostenibili:

1) le manifestazioni, nel corso delle quali sia prevista la preparazione o somministrazione di alimenti e bevande, quali sagre, feste, concerti, eventi sportivi, caratterizzate da un limitato impatto ambientale sotto il profilo della produzione dei rifiuti, attraverso ad esempio l'introduzione di stoviglie e posate compostabili o riutilizzabili in luogo di quelle usa e getta, la dispensazione di bevande alla spina, l'utilizzo

di modalità alternative di comunicazione e pubblicizzazione della manifestazione;

2) manifestazioni sportive, anche di carattere continuativo, nell'ambito delle quali siano realizzate iniziative volte a promuovere l'adozione di comportamenti ecosostenibili sotto il profilo della riduzione della produzione dei rifiuti da parte di spettatori ed atleti;

b) manifestazione sportiva di carattere continuativo: manifestazione caratterizzata da più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale, compresi i campionati o i tornei;

c) responsabile di sostenibilità dell'evento: soggetto cui è affidato il compito di gestire tutti gli aspetti organizzativi legati alla sostenibilità ambientale dell'evento.

2. Gli eventi di cui al comma 1 sono organizzati in luoghi pubblici o aperti al pubblico con esclusione di quelli in cui è abitualmente svolta attività di ristorazione. Sono esclusi gli eventi per i quali l'aspetto gastronomico è interamente affidato a ditte esterne (per esempio: catering).

Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti organizzatori dell'evento ecosostenibile:

a) le associazioni ed i comitati senza scopo di lucro;

b) le parrocchie;

c) le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

d) società sportive professionistiche.

2. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) i partiti politici e le associazioni politiche;

b) i sindacati;

c) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelli sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

d) i destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

- Omissis -

Art. 10

(Spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) spese di acquisto o noleggio per:

1) erogatori o dispositivi, caraffe o contenitori per la distribuzione di bevande alla spina;

2) stoviglie (ad esempio: tazze e bicchieri, con i relativi tappi e coperchi, piatti), posate (ad esempio: forchette, coltelli, cucchiari, bacchette), cannuce e agitatori per bevande in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 oppure edibile;

3) stoviglie (ad esempio: tazze e bicchieri, con i relativi tappi e coperchi, piatti), posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette), riutilizzabili, anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875:2005, cannuce e agitatori riutilizzabili per bevande;

4) borracce riutilizzabili per atleti e partecipanti iscritti alle gare in caso di manifestazioni sportive;

5) contenitori per l'asporto del cibo personale avanzato in materiale compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o riutilizzabili anche in plastica rigida purché certificata UNI EN 12875-1:2005;

6) raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;

7) detersivi e detergenti biodegradabili certificati almeno Eu Ecolabel;

8) lavastoviglie portatili;

9) magliette, grembiuli, canovacci e asciugamani di tessuto certificato da filiera di recupero GRS (Global Recycle Standard);

b) spese, per un massimo di 2000 euro, per la sensibilizzazione dei partecipanti sulle buone pratiche ambientali con particolare riferimento alla riduzione della produzione dei rifiuti, quali ad esempio quelle relative all'acquisto di totem o banner informativi oppure alla realizzazione di momenti educativi, attivi ed interattivi come spettacoli, giochi, laboratori, attività formative;

c) spese per il servizio di lavaggio di stoviglie e posate riutilizzabili;

d) spese per la riproduzione del marchio regionale "EcoFVG" ed eventualmente del nome dell'evento su caraffe, stoviglie, doggy bag, borracce e bicchieri purché riutilizzabili, magliette, grembiuli, canovacci e asciugamani di cui alla lettera a), numero 9);

d bis) spese per l'acquisto di:

1) nastri, pettorali e mantelline in carta riciclata o in MaterBi;

2) pacchi gara in materiale ecologico e certificato, ad esempio borse in tessuto certificato da filiera di recupero GRS (Global Recycle Standard) o in carta riciclata;

3) premi e gadget, esclusi trofei e medaglie, realizzati con materiali ecologici e certificati, purché utili e privi di imballaggi;

4) striscioni e bandiere per il sostegno delle squadre in materiale ecologico e certificato.

2. Non sono in ogni caso ammesse a contributo le spese per l'acquisto di alimenti e bevande.

3. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

4. Sono incluse tra le spese indicate al comma 1, lettera b), per un massimo di 1000 euro, le spese di trasporto, vitto e alloggio dell'eventuale relatore esterno alla struttura organizzativa del beneficiario di comprovata esperienza in materia ambientale.

- Omissis -

Art. 13

(Rendicontazione ed erogazione del contributo)

1. Il beneficiario invia, a mezzo posta elettronica certificata a lui intestata, la seguente documentazione di rendicontazione, utilizzando la modulistica di cui all'articolo 18:

a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7/2000;

b) in casi diversi da quelli di cui alla lettera a), documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, costituita dalle fatture intestate al beneficiario con l'indicazione dettagliata delle spese ciascuna corredata della relativa ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo attestante il pagamento della stessa.

2. In sede di rendicontazione, il beneficiario allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, secondo la modulistica di cui all'articolo 18, attestante il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12.

3. Il contributo è erogato a fronte della presentazione e della positiva valutazione della documentazione di rendicontazione di cui al comma 1, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della medesima documentazione.

4. Qualora la spesa rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, il contributo è proporzionalmente rideterminato.

5. Le fatture inerenti le spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), punti 2), 3), 5) e 9) dovranno attestare la conformità dei materiali alla normativa UNI EN 12875-1:2005, UNI EN 13432:2002 nel caso in cui facciano riferimento rispettivamente a materiali compostabili o in plastica rigida, e alla

certificazione GRS nel caso di facciano riferimento a magliette o asciugamani.

Nota all'articolo 163

- Il testo dell'articolo 5, commi da 55 a 59 bis, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 è il seguente:

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

- Omissis -

55. È istituito il Comitato per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del terremoto del 1976, costituito dall'Assessore delegato alla protezione civile con funzioni di Presidente, dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, dall'Assessore alle finanze, dall'Assessore alle infrastrutture e territorio e dall'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli.

56. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli e ai Comuni individuati come disastri, contributi per spese da sostenere per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del sisma del 1976, anche per il tramite di altri enti e altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale, definiti dal Comitato di cui al comma 55.

56 bis. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Latisana un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.

56 ter. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per l'organizzazione di iniziative correlate al sessantesimo anniversario della tragica alluvione.

56 quater. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione degli Industriali della Provincia di Udine, denominata Confindustria Udine, un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 quinquies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Ente Friuli nel Mondo un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 sexies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Associazione Consiglieri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 septies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a concedere all'Università di Udine un contributo di 50.000 euro per spese da sostenere per l'organizzazione di attività collegate al cinquantennale del sisma del 1976 definite dal Comitato di cui al comma 55.

56 octies. La Protezione Civile della Regione è autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di eventi e attività collegati al cinquantennale del sisma del 1976, anche per il tramite dell'Agenzia Regione cronache, di altri enti e di altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale.

57. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 56.

58. La partecipazione al Comitato di cui al comma 55 è resa a titolo gratuito.

59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.

59 bis. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale infrastrutture e territorio, è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Udine, un accordo per concludere il progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato all'istituzione di un archivio storico sulla documentazione del terremoto del 1976, già di competenza della Segreteria generale straordinaria, nonché a svolgere attività collaterali al mantenimento della memoria della ricostruzione del Friuli.

- Omissis -

Note all'articolo 164

- Per il testo dell'articolo 151 ter della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, modificato dall'articolo 171, vedere la nota all'articolo 171.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 è il seguente:

Art. 10

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;

b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi;

c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;

d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;

e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze;

f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizza assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato;

g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi;

g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nelle operazioni di ricerca di persone disperse e nell'attività di antincendio boschivo, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale e non sono cumulabili con altre provvidenze aventi la medesima finalità;

g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile;

g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.

I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.

2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale.

2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28.

Nota all'articolo 166

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 2 (Pareri del Comitato)

1. Il Comitato, nell'ambito delle materie individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), rilascia un parere obbligatorio circa la coerenza ai criteri ed alle direttive di semplificazione degli schemi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, dei regolamenti, e delle direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa.]

Nota all'articolo 168

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 1/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 (Legge di semplificazione annuale)

1. Il **Segretariato generale** coordina le attività finalizzate alla predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro **l'1 giugno** di ogni anno.

2 bis. La legge di semplificazione annuale è predisposta attenendosi, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa regionale e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete;

c) snellimento dell'azione amministrativa, anche attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari in capo ai destinatari;

d) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.

Nota all'articolo 169

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 1/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Modalità e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi)

1. L'Amministrazione regionale provvede, mediante decreto del Direttore generale, sentito il Gruppo di lavoro:

a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative;

b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato;

b bis) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico.

Nota all'articolo 170

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 1/2020, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 7

(Standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di incentivo)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale,

nell'ambito dei procedimenti contributivi e di incentivo, comunque denominati, provvede, mediante decreto del Direttore generale:

a) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico;

b) alla creazione di una banca dati concernente la raccolta di dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che abbiano presentato domanda contributiva al fine del loro trattamento per la compilazione, in forma automatizzata, del modello standardizzato di cui alla lettera a) da parte del medesimo soggetto su successivi procedimenti contributivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).]

Nota all'articolo 171

- Il testo dell'articolo 151 ter della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 151 ter

(Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)

1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.

2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.

4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.

5. La tutela legale di cui al comma 1 opera in favore:

a) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, della Protezione civile regionale;

b) del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato nonché somministrato, di altre Direzioni centrali o di enti locali di cui la Protezione civile si avvalga per l'esercizio delle proprie funzioni;

c) dei volontari dei Gruppi Comunali di Protezione civile, di quelli delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione, comprese le figure di riferimento e coordinamento;

d) dei Sindaci e soggetti, non rientranti nelle lettere precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile regionale per attività e compiti di protezione civile;

d bis) dei direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), nonché del personale regionale e dei volontari impiegati nelle attività di estinzione degli incendi boschivi e nelle connesse esercitazioni.

6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.

7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.

8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.

Note all'articolo 172

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del

personale ad essi addetto;

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 è il seguente:

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, e secondo i principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 2 e 6 della medesima legge, il presente decreto, di seguito denominato «codice», al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese e reca le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

2. Sono soggette alla disciplina del presente codice le agevolazioni riconosciute in una delle forme di cui all'articolo 12. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli incentivi fiscali che non prevedono

lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziato, per i quali resta ferma l'applicazione della disciplina di settore, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 19, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore. Ne sono, altresì, esclusi gli incentivi contributivi, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19.

3. La disciplina del presente codice si applica anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano alla medesima disciplina nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto delle competenze attribuite ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione e fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della stessa Costituzione.

4. In caso di incentivi oggetto di cofinanziamento a valere su risorse europee, le disposizioni del presente codice si applicano compatibilmente con il rispetto della disciplina definita in sede europea e nazionale per l'utilizzo delle predette risorse.

5. Nel caso di incentivo che presenti le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è fatto salvo il rispetto della pertinente normativa dell'Unione europea. In caso di regimi di aiuti di Stato o di aiuti di Stato individuali soggetti a notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o previsti nel rispetto di un regolamento di esenzione, l'incentivo è concesso previa positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno ovvero previa comunicazione del regime di aiuti o dell'aiuto individuale alla Commissione europea.

Nota all'articolo 173

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è il seguente:

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nota all'articolo 174

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 118/2011 è il seguente:

Art. 10

(Bilanci di previsione finanziari)

1. Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso considerati nel bilancio di previsione, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.

4. Nei casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio,

disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.

4-bis. Il conto del tesoriere è predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 79

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 17 aprile 2026;
- assegnato, ai sensi dell'articolo 124 bis del regolamento interno, alla II, III, IV, V e VI Commissione per l'esame delle parti di rispettiva competenza e alla I Commissione, oltre che per l'esame della parte di competenza, anche per il coordinamento del testo e la nomina dei relatori per l'Assemblea il 20 aprile 2026;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di competenza, dalle Commissioni II e VI nelle rispettive sedute del 29 aprile 2026, dalla V Commissione nella seduta di giovedì 30 aprile 2026 e dalla Commissione III nella seduta del 5 maggio 2026; con modifiche dalla IV Commissione nella seduta del 5 maggio 2026;
- esaminato e approvato dalla I Commissione a maggioranza, senza modifiche, nelle parti di competenza e nel testo coordinato, nella seduta del 7 maggio 2026 con relazioni di maggioranza dei consiglieri Maurmair, Cabibbo, Calligaris e Di Bert e di minoranza dei consiglieri Capozzi, Martines e Moretuzzo;
- esaminato dall'Aula nelle sedute antimeridiane e pomeridiane del 19, 20 e 21 maggio 2026 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 5464/P dell'8 giugno 2026.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGISTICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2016
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile

ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula